

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

469° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 7
2 ^a - Giustizia	» 13
3 ^a - Affari esteri	» 38
4 ^a - Difesa	» 44
6 ^a - Finanze e tesoro	» 46
7 ^a - Istruzione	» 50
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 57
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 60
10 ^a - Industria	» 76
11 ^a - Lavoro	» 89
12 ^a - Igiene e sanità	» 120
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 131

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio - Senato) e V (Bilancio - Camera)	<i>Pag.</i> 5
--	---------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 134
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 137
Mafia	» 141
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 143
Riforma amministrativa	» 151
Consorzi agrari	» 162

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 165
<i>4^a - Difesa - Pareri</i>	» 168
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	» 169
<i>7^a - Istruzione - Pareri</i>	» 175

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 176
---------------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

193ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C21ª, 0091º)

Il PRESIDENTE informa che, con lettera del 21 giugno 1999, il Presidente del Senato ha trasmesso ulteriori atti processuali, inviati dalla Procura distrettuale della Repubblica di Catania, Direzione distrettuale antimafia, ad integrazione e supporto della richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. nei confronti del senatore Firrarello e della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche con riferimento allo stesso senatore (Doc. IV, n. 4).

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Angelo Giorgianni, in relazione al procedimento disciplinare n. 1234/39/98 S4B pendente nei suoi confronti presso l'Ufficio di Procura generale della Cassazione di Roma
(R135 000, C21ª, 0091º)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta 26 maggio 1999.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale intervengono i senatori VALENTINO, il quale propone di chiedere alla Procura Gene-

rale della Cassazione di trasmettere gli atti del procedimento disciplinare a carico del senatore Giorgianni, RUSSO, MUNGARI, FASSONE, PALUMBO, GRECO ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONI CONGIUNTE**5^a (Programmazione economica, bilancio)**

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

36^a Seduta (congiunta)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione del Senato
COVIELLO

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R46^a, 0027^o)

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni aderiscono alla richiesta anzidetta e, di conseguenza, viene adottata tale forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sugli indirizzi programmatici del proprio Dicastero
(R046 003, R46^a, 0002^o)

Riprende la seduta sospesa il 2 giugno 1999.

Intervengono nel dibattito i deputati CHERCHI, BONO, VILLETTI, CARAZZA e il senatore VEGAS.

Replica agli intervenuti il ministro AMATO.

Prendono successivamente la parola i deputati PASETTO e PAGLIARINI e i senatori FERRANTE, GRILLO e PIZZINATO.

Risponde il ministro AMATO.

Il presidente COVIELLO, nel ringraziare il Ministro, dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

421^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni e per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3285, CONCERNENTE IL RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (A007 000, C01^a, 0175^o)

Il presidente VILLONE richiama l'attenzione sull'opportunità di riprendere la discussione del disegno di legge in titolo.

Il senatore PASTORE ricorda le riserve già avanzate sul merito del provvedimento che, se non risolte, spingerebbero la propria parte politica a chiederne la rimessione all'Assemblea.

Il presidente VILLONE ricorda che era già emersa in Commissione una volontà prevalente di modificare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, anche nella direzione indicata dal senatore Pastore. Ritiene quindi che non vi siano – allo stato – impedimenti a proseguire in sede deliberante, salvo verificare successivamente se ne persisteranno le condizioni. Propone intanto di riaprire il termine per gli emendamenti fino alle ore 13 di giovedì 24 giugno, considerato il lungo tempo trascorso dall'ultima discussione.

La Commissione consente.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente VILLONE nel segnalare l'opportunità di riprendere l'esame congiunto delle iniziative in titolo, propone una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti, che potrebbe essere fissato per le ore 13 di giovedì 24 giugno.

Concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(4112) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari

(Parere alla 7^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI, segnalate le ragioni di necessità e urgenza che hanno motivato l'adozione del provvedimento, diretto a chiarire la disciplina vigente sulla composizione delle Commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari, propone la formulazione di un parere favorevole.

Il sottosegretario GUERZONI ricorda il contenzioso sorto sulla interpretazione della disciplina relativa alla composizione delle Commissioni giudicatrici per la nomina in ruolo di professori e ricercatori, che ha motivato l'adozione del provvedimento in esame.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, posta ai voti, è approvata dalla Commissione.

(4113) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179, concernente effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO, ricordate le ragioni del provvedimento in esame – che prevede in sostanza il differimento del termine

dei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi – propone la formulazione di un parere favorevole, ritenendo sussistenti i presupposti di necessità e urgenza.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è quindi approvata dalla Commissione.

Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473)

(R139 b00, B31^a, 0033^o)

Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 476) (R139 b00, B31^a, 0035^o)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore VILLONE ricorda che i provvedimenti in titolo sono parte essenziale del disegno di riforma contenuto nella legge n. 59 del 1997, prevedendo una complessiva ridefinizione della Amministrazione centrale dello Stato, funzionale al decentramento delle attribuzioni disposto dai precedenti provvedimenti di attuazione della medesima legge n. 59, in particolare il decreto legislativo n. 112 del 1998. Il conseguente obiettivo di realizzare un'Amministrazione più concentrata sulle attività di indirizzo e di coordinamento richiede infatti una complessiva ridefinizione della struttura dei Ministeri, le cui funzioni risultano oggi profondamente ridimensionate sia dal processo di integrazione comunitaria, sia dalla citata devoluzione alle regioni di gran parte delle funzioni amministrative statali.

I criteri essenziali cui si ispira lo schema di riforma dell'organizzazione del Governo sono, da un lato, la individuazione della missione fondamentale di ciascun apparato – da cui deriva una riduzione del numero dei Ministeri mediante accorpamento delle strutture esistenti – e dall'altro la tendenziale eliminazione degli apparati ministeriali nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, per le quali il decreto legislativo n. 112 del 1998 ha già previsto un radicale trasferimento delle relative funzioni amministrative. Questa eliminazione non comporta, come paventato, la scomparsa delle strutture di riferimento per la gestione delle competenze che residuano a livello nazionale, talvolta anche rilevanti; si dovranno però seguire moduli diversi e più agili, trattandosi di organismi con competenze di semplice coordinamento e non più gestionali. In attuazione di questi criteri lo schema in esame prevede una incisiva riduzione del numero dei Ministeri. In particolare, mentre per i Ministeri degli interni, degli esteri, della difesa e della giustizia si prevede una struttura non molto dissimile da quella attuale, per gli altri dicasteri si propone una radicale ridefinizione, attraverso accorpamenti e fusioni. In quest'ultimo caso si tratta di scelte più o meno condivisibili, che non hanno mancato di suscitare un ampio dibattito; crede peraltro che compito della Commissione, in questa sede, sia quello di pronun-

ciarsi sull'impianto complessivo della riforma e dunque sulla validità dei criteri cui essa si ispira, piuttosto che sulle singole scelte di merito.

Richiama quindi l'attenzione sul modello organizzativo proposto per la organizzazione interna dei Ministeri: il modello dipartimentale, di aggregazione cioè per aree funzionali vaste, che secondo le elaborazioni più mature permette una maggiore flessibilità rispetto alla tradizionale struttura per direzioni generali.

Si prevede poi la creazione di agenzie, strutture dotate di significativa autonomia, per lo svolgimento di funzioni tecnico-operative da sottrarre alla organizzazione burocratica tradizionale: esse possono essere utilizzate non solo dai Ministeri di riferimento, ma da altri apparati ed enti anche territoriali, in quanto corrispondono a una pluralità di interessi pubblici. Ricorda quindi che, anche a quest'ultimo proposito, le singole scelte compiute nello schema in esame non hanno mancato di suscitare un ampio dibattito, come ad esempio la collocazione del Corpo dei vigili del fuoco ed i suoi rapporti con l'agenzia per la protezione civile.

Un ulteriore aspetto del disegno di riforma dei Ministeri, sul quale egli reputa opportuna una puntuale riflessione della Commissione, è quello relativo alla riforma dell'amministrazione periferica dello Stato. In proposito, già il decreto legislativo n. 112 del 1998 ha avviato un processo di profonda ridefinizione, attraverso il trasferimento di molte competenze e strutture amministrative alle regioni. Lo schema in esame perfeziona questo itinerario, prevedendo l'assorbimento di tutti gli uffici dell'amministrazione periferica non trasferiti alle regioni nell'ambito di appositi uffici territoriali del Governo, che dovranno prendere il posto delle prefetture. Si tratta di una soluzione radicale, condivisibile nel suo impianto, cui si sottraggono solo gli uffici di alcune amministrazioni.

Segnala infine quanto previsto dall'articolo 50 dello schema, in ordine ai tempi di entrata in vigore della riforma, la cui attuazione è in gran parte differita alla prossima legislatura. In attesa del definitivo assetto della nuova organizzazione dei Ministeri, si prevede ai commi 2 e 5 la possibilità di anticipare talune scelte con regolamenti di organizzazione e altre modalità di realizzazione.

Ad alcune richieste di chiarimento dei senatori Marchetti e Pastore, replica che lo schema in esame presuppone la disponibilità di un tempo sufficientemente ampio per procedere a una graduale ridefinizione degli assetti organizzativi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. Rileva comunque che il tema dei tempi di attuazione della riforma dovrà essere oggetto di un esame approfondito in sede parlamentare.

Quanto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il relativo schema di decreto segue una medesima linea di semplificazione, fondata sull'assunto della missione fondamentale della struttura, individuata questa volta – secondo una elaborazione ormai consolidata – soprattutto nei compiti di indirizzo, direzione e coordinamento della politica generale del Governo. L'articolo 2, comma 2, specifica le funzioni della Presidenza, cui non appartengono più compiti gestionali e operativi, in conformità a un orientamento critico più volte manifestato anche in sede

parlamentare, concernente la mancata realizzazione di principi già contenuti nella legge n. 400 del 1988.

Alla riforma dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri si accompagna la questione che potrebbe definirsi della tipologia dei Ministri: questa potrebbe essere differenziata, in analogia ad altri ordinamenti, secondo un'articolazione più flessibile della fisionomia dei componenti l'organo di Governo. Tale operazione dovrebbe essere realizzata modificando l'articolo 95 della Costituzione, secondo una iniziativa di revisione già assunta dal Governo e presentata alla Camera dei deputati. A suo avviso, l'innovazione non è strettamente necessaria, considerata anche la prassi costituzionale di nominare Ministri senza portafoglio, non previsti espressamente dalla Costituzione; essa potrebbe anzi determinare una certa complicazione nell'opera di riforma, nel caso si ritenga che una specifica copertura costituzionale sia necessaria per realizzare il nuovo ordinamento della struttura di Governo.

Nel complesso, gli schemi di decreto legislativo in esame costituiscono una parte rilevante nell'attuazione della legge n. 59 del 1997, cui si accompagna, contemporaneamente, il disegno di riforma degli enti pubblici funzionali, non compreso negli atti sottoposti alla valutazione della Commissione. Invita quindi a pronunciarsi sulle modalità e i tempi di esame degli schemi di decreto legislativo, ritenendo preferibile orientarsi verso la formulazione di osservazioni di principio.

Il senatore MARCHETTI chiede chiarimenti sulla procedura da seguire per l'esame degli schemi di decreto legislativo.

In proposito il senatore ROTELLI osserva che dalle Commissioni permanenti potrebbero pervenire alla Commissione bicamerale segnalazioni e pressioni contraddittorie verso l'impianto di riforma, soprattutto per salvaguardare l'autonomia e la sopravvivenza di singoli dicasteri; tale inconveniente avrebbe dovuto essere prevenuto, a suo avviso, con una forma di consultazione della 1^a Commissione permanente da parte delle altre Commissioni.

Il presidente VILLONE precisa che la Commissione non ha limitazioni di competenza nell'esame dello schema di decreto relativo alla riforma della organizzazione del Governo e pertanto potrà pronunciarsi sul complesso dell'operazione.

Il senatore MANZELLA osserva a sua volta che l'esame della Commissione affari costituzionali ha evidentemente una sua natura caratteristica, data la competenza generale sull'ordinamento della pubblica amministrazione: tale circostanza, a suo avviso, corrisponde positivamente alla preoccupazione manifestata dal senatore Rotelli.

Concorda il presidente VILLONE, rammentando che la sua esposizione si è riferita all'impostazione generale del disegno di riforma, anche in ragione della competenza di ordine generale della Commissione affari costituzionali. Propone quindi di proseguire nella settimana suc-

cessiva, al fine di concluderlo, l'esame degli schemi di decreto legislativo.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO condivide le valutazioni del senatore Manzella e del presidente Villone e considera improprio soffermarsi su problemi di organizzazione dei singoli dicasteri: trattandosi di una riforma di notevole importanza, l'aspetto preminente da valutare è senz'altro quello complessivo, tenendo conto del risultato atteso nell'assetto dell'ordinamento; ciò naturalmente non deve indurre a trascurare le questioni specifiche che abbiano una propria rilevanza nel contesto della impostazione generale della riforma.

Convenendo sulla indicazione formulata dal Presidente per il seguito dell'esame, questo viene rinviato alla settimana successiva.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C01^a, 0175^o)

Il presidente VILLONE avverte che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 4090, recante «disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000». Trattandosi di un provvedimento di particolare urgenza, propone che venga messo all'ordine del giorno della Commissione sin dalla seduta di domani, 23 giugno.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,20.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

440^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3807) *Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) *LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento*

(95) *LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione*

(198) *SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(471) *GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione*

(1211) *MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale*

(1615) *GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale*

(1821) *VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta*

(2085) *FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale*

(2360) *SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*

(2531) *LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero*

(2649) *VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*

(2679) *LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) *LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) *CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) **BERTONI.** – *Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) **CARUSO Antonino ed altri.** – *Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) **GRECO.** – *Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) **MARINI ed altri.** – *Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) **MARINI ed altri.** – *Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) **FOLLIERI ed altri.** – *Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

– e **petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 giugno scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16 del disegno di legge n. 3807, assunto come testo base.

Il presidente **RELATORE** avverte che la 5^a Commissione permanente ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5.

Il senatore Antonino **CARUSO** illustra gli emendamenti 16.1 e 16.2 volti, l'uno a eliminare il tetto di lire 1 miliardo che l'articolo 16 stesso prevede come limite massimo per l'entità della riparazione per ingiusta detenzione dovuta ai sensi dell'articolo 315 del codice di procedura penale e, l'altro, a commisurare l'entità della riparazione a ipotesi predeterminate, stabilendone, in ogni caso, una soglia minima. Il senatore Antonino Caruso sottolinea che la finalità degli emendamenti da lui presentati, in particolare dell'emendamento 16.1, è di impedire che la privazione ingiusta della libertà personale, profilo di per sé, comunque, non suscettibile di adeguato ristoro, possa essere riparata con somme la cui entità è del tutto irrisoria o che, comunque, la riparazione sia sottoposta ad un vincolo limitativo di spesa. Proprio per tale motivo esprime forti riserve sulle conseguenze del parere reso dalla Commissione bilancio la quale – attraverso il suo parere – può paralizzare una iniziativa emendativa ispirata a chiari fini di giustizia sulla base di valutazioni meramente contabili. In ogni caso, più in generale, il senatore Caruso esprime l'esigenza che sulla tipologia dei pareri resi dalla Commissione bilancio possa essere individuato un percorso, anche procedurale, che ne permetta la revisione qualora essi appaiano chiaramente carenti nella motivazione e inadeguati nella tipologia di parere prescelta.

Il senatore **GRECO** illustra, poi l'emendamento 16.3, di cui segnala – in particolare – la previsione diretta a consentire che la riparazione

per l'ingiusta detenzione può essere anche effettuata mediante la costituzione di una rendita vitalizia di importo annuo non superiore a lire cinquanta milioni.

Il Presidente relatore, PINTO riformula l'emendamento 16.4 nell'emendamento 16.4 (Nuovo testo) e sottolinea che con la riformulazione in questione il termine per presentare la domanda di riparazione viene portato a due anni, oltre che nei casi già previsti dall'articolo 315 anche a partire dalla data di notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314 del codice di procedura penale, seguendo una indicazione espressa dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 446 del 1997. Parallelamente si prevede una modifica dell'articolo 409 dello stesso codice, per disporre che sia effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata la misura della custodia cautelare. Il presidente Relatore precisa che con la previsione del termine di due anni verrebbe anche riportato nell'emendamento 16.4 (Nuovo testo) il contenuto dell'emendamento 16.0.1 presentato dal senatore Antonino Caruso.

Il senatore CENTARO illustra poi l'emendamento 16.5, diretto a stabilire che l'entità della riparazione non può eccedere il massimo di un miliardo di lire, salvo casi di particolare gravità.

Il senatore BUCCIERO, esprime forti e motivate riserve in ordine alla tipologia scelta dalla Commissione bilancio per esprimere il proprio parere sugli emendamenti di cui egli è cofirmatario.

Il senatore RUSSO ritiene giustificati i pareri contrari espressi dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5 e, nel merito, ritiene che non vi siano ragioni per modificare il testo della Camera dei deputati sul punto concernente il limite massimo della riparazione che può essere corrisposta per ingiusta detenzione. Volere eliminare qualsiasi limite a tale indennizzo o volerlo comunque incrementare costituirebbe infatti, a suo avviso, una vera e propria fuga in avanti e ugualmente non condivisibile sarebbe poi la fissazione di un limite minimo all'importo che deve essere erogato in tale ipotesi, dovendosi ritenere preferibile invece lasciare al giudice il compito di determinare tale importo sulla base delle peculiarità del caso concreto.

Appare peraltro meritevole di attenzione la proposta contenuta nell'emendamento 16.3, relativa alla possibilità di erogare l'indennizzo spettante nei casi di riparazione per ingiusta detenzione mediante la corresponsione di una rendita vitalizia. Si tratta peraltro di una possibilità che dovrebbe ritenersi già prevista per effetto del rinvio contenuto nel comma 3 dell'articolo 315 del codice di procedura penale alle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario.

Il senatore GRECO prende brevemente la parola per sottolineare che, se anche dovesse accedersi alla conclusione cui è pervenuto il sena-

tore Russo con riferimento all'emendamento 16.3, non sarebbe fuor di luogo prevedere espressamente la possibilità che l'indennizzo venga erogato mediante la costituzione di una rendita vitalizia in quanto, allo stato, tale possibilità non si è mai concretamente verificata.

Il senatore PERA giudica inaccettabile il fatto che le norme vigenti, mentre consentono che le indagini svolte dagli uffici del pubblico ministero possano comportare oneri finanziari praticamente illimitati, fissino un limite di spesa estremamente esiguo con riferimento a quei casi in cui si pone l'esigenza – certamente inderogabile – di porre in qualche modo rimedio all'ingiusta limitazione della libertà subita da un cittadino.

Il senatore FOLLIERI, pur condividendo in linea di principio, il contenuto di molti degli interventi svolti sulle problematiche relative all'articolo 16 del disegno di legge n. 3807, ritiene però che debba considerarsi prevalente l'esigenza di pervenire ad una rapida approvazione del testo dello stesso articolo 16 come licenziato dalla Camera dei deputati.

Il senatore BERTONI osserva che, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, il parere contrario della 5^a Commissione determina unicamente un aggravamento dell'*iter* procedurale, ma non esclude la possibilità che la Commissione di merito e l'Assemblea non si uniformino ad esso, approvando ugualmente la proposta su cui la Commissione bilancio e programmazione economica si è espressa in senso negativo.

Il senatore CORTELLONI interviene brevemente, sottolineando che, nei casi di ingiusta detenzione, suscita perplessità lo stesso fatto che si ponga un limite all'ammontare dell'indennizzo che può essere erogato.

Il senatore Antonino CARUSO prospetta una possibile riformulazione degli emendamenti 16.1 e 16.2, volta a superare il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente. Più in generale, rileva che il problema della riparazione da corrispondere nei casi di ingiusta detenzione non può essere affrontato individuando una copertura finanziaria e determinando entro il limite delle disponibilità previste nel bilancio dello Stato la concreta possibilità di corrispondere un indennizzo in tali casi. È necessario invece che lo Stato recepisca tutte le risorse necessarie per riparare i danni subiti dai cittadini nelle ipotesi considerate, qualunque sia l'ammontare degli stessi.

Il senatore GRECO modifica l'emendamento 16.3, riformulandolo nell'emendamento 16.3 (Nuovo testo) e sottolinea come la nuova formulazione dell'emendamento appaia suscettibile di superare il parere contrario formulato dalla 5^a Commissione permanente.

Il senatore FASSONE osserva che la formulazione dell'emendamento 16.2 potrebbe prestare il fianco a critiche di legittimità costituzio-

nale dal momento che l'incremento dell'entità della riparazione, conseguente alla pubblicazione o diffusione della notizia della custodia cautelare, viene a dipendere da una circostanza non imputabile alla pubblica amministrazione.

Il senatore Antonino CARUSO riformula infine gli emendamenti 16.1 e 16.2 rispettivamente negli emendamenti 16.1 (Nuovo testo) e 16.2 (Nuovo testo).

Il presidente PINTO, in considerazione della necessità di acquisire il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti 16.1 (Nuovo testo), 16.2 (Nuovo testo) e 16.3 (Nuovo testo), dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16, ivi inclusi gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi.

Rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

441^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri.

(91) LISI. – *Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento.*

(95) LISI. – *Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione*

(198) SALVATO ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(471) GERMANÀ. – *Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione*

(1211) MANCONI. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale*

(1615) GRECO ed altri. – *Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale*

(1821) VALENTINO ed altri. – *Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta*

(2085) FOLLIERI ed altri. – *Nuove norme del procedimento penale*

(2360) SERENA. – *Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*

(2531) LO CURZIO. – *Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero*

(2649) VALENTINO ed altri. – *Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*

(2679) LA LOGGIA ed altri. – *Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) LA LOGGIA ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) CARUSO Antonino ed altri. – *Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) BERTONI. – *Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) CARUSO Antonino ed altri. – *Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) GRECO. – *Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) MARINI ed altri. – *Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) MARINI ed altri. – *Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) FOLLIERI ed altri. – *Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

– e petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 del disegno n. 3807, assunto come testo base.

Il senatore FOLLIERI e il presidente RELATORE rinunciano ad illustrare gli emendamenti 17.1 e 17.2, di identico contenuto soppressivo.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale si passa all'espressione dei pareri.

Il presidente RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 17.1.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.1 e 17.2.

Posto in votazione il mantenimento dell'articolo 17, esso non viene accolto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 17.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale si passa all'espressione dei pareri.

Il presidente RELATORE e il sottosegretario AYALA esprimono parere contrario sugli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2.

Gli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2 sono, poi, dichiarati decaduti per assenza dei presentatori.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 18.

Il presidente RELATORE riformula l'emendamento 18.1 nell'emendamento 18.1 (Nuovo testo), che risulta, pertanto, soppressivo dell'intero articolo 18 e lo dà per illustrato, mentre avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 18.3 e 18.4.

Il senatore RUSSO rinuncia ad illustrare l'emendamento 18.2, di contenuto identico all'emendamento 18.1 (Nuovo testo).

Il senatore FOLLIERI dà per illustrato l'emendamento 18.5.

Il senatore RUSSO preannunzia, quindi, il voto favorevole sull'emendamento 18.1 (Nuovo testo), di contenuto identico all'emendamento 18.2 da lui presentato.

Il senatore FOLLIERI ritira, quindi, l'emendamento 18.5.

Il presidente RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 18.2 e parere contrario sugli emendamenti 18.3 e 18.4, in quanto sostanzialmente ripropongono quanto già previsto dall'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale.

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione sugli emendamenti 18.1 (Nuovo testo) e 18.2, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 18.3 e 18.4.

Il senatore BUCCIERO chiede, quindi, la verifica del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento.

Il PRESIDENTE, constatato che la Commissione è in numero legale, pone in votazione l'emendamento 18.1 (Nuovo testo), di contenuto identico all'emendamento 18.2, che risulta approvato dalla Commissione.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 18.3 e 18.4.

Si passa all'articolo 19.

Il PRESIDENTE relatore avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 19.1 e 19.2 e rinuncia altresì ad illustrare l'emendamento 19.3, di identico contenuto, soppressivo dell'articolo 19.

Nessuno chiedendo di intervenire nella discussione generale, si passa all'espressione dei pareri.

Il presidente RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 19.1, di contenuto identico agli emendamenti 19.2 e 19.3.

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione sugli emendamenti 19.1, 19.2 e 19.3.

Posto in votazione il mantenimento dell'articolo 19, esso viene respinto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 19.

Il PRESIDENTE avverte che i rispettivi presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.5, 19.0.10, 19.0.11, 19.0.7, 19.0.8, 19.0.12, 19.0.13, 19.0.14, 19.0.15 e 19.0.16.

Il senatore FOLLIERI illustra, poi, gli emendamenti 19.0.4 e 19.0.6 osservando, con particolare riferimento all'emendamento 19.0.6, che esso si propone di far pervenire, in maniera assolutamente riservata, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, un'informazione

di garanzia la quale, però, a modifica dell'articolo 369 del codice di procedura penale verrebbe inviata il giorno successivo all'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato: si tratta – sottolinea il senatore Follieri – di una chiara indicazione per realizzare in concreto il diritto di difendersi provando da parte dell'indagato, nella fase più precoce delle indagini. Il comma 2 dell'emendamento 19.0.6, poi, introduce una eccezione, nei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407 comma 2, lettera a), in cui prevalendo l'esigenza di tutelare la riservatezza delle indagini, la nuova formulazione dell'articolo 369 si applicherebbe solo quando il pubblico ministero deve compiere un atto cui il difensore ha diritto di assistere.

Il senatore SENESE sottolinea la contraddizione derivante dal fatto che si vorrebbe assicurare un ampliamento del diritto a difendersi, presentando in pari tempo una deroga per quei delitti più gravi, come nel caso di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), in cui, di converso, è maggiore l'esigenza di difesa.

Il senatore FOLLIERI prospetta una ulteriore riformulazione dell'emendamento 19.0.6.

Il senatore RUSSO invita al ritiro dell'emendamento 19.0.6 osservando come la disposizione verrebbe a stravolgere il sistema costruito per l'informazione di garanzia, sistema che ha ormai raggiunto un proprio equilibrio, in particolare attraverso la previsione della possibilità della persona alla quale il reato è attribuito, ove ne faccia richiesta, di conoscere le iscrizioni a suo riguardo ed eventualmente contenute nel registro delle notizie di reato, secondo quanto previsto dall'articolo 355 del codice di procedura penale.

Il senatore FOLLIERI ritira, quindi, gli emendamenti 19.0.6 e 19.0.4.

Il presidente RELATORE esprime parere contrario sui restanti emendamenti. Dichiara, quindi, decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.5, 19.0.10, 19.0.11, 19.0.7, 19.0.8, 19.0.12, 19.0.13, 19.0.14, 19.0.15 e 19.0.16.

Si passa all'esame dell'articolo 20.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti relativi a tale articolo.

Il presidente RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 20.1, prospettandone una riformulazione che preveda, conseguentemente, la soppressione dell'articolo 54 del testo in esame e ritira l'emendamento 20.3.

Il senatore CENTARO riformula, conformemente, l'emendamento 20.1 nell'emendamento 20.1 (Nuovo testo).

Il senatore FOLLIERI ritira, quindi, l'emendamento 20.4.

Posto in votazione l'emendamento 20.1 (Nuovo testo), esso è approvato dalla Commissione.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 20.2, 20.5, 20.6 e 20.7.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 20.0.1, evidenziando come esso sia volto a contrastare prassi devianti elusive dei termini di indagine previsti dal codice attraverso un'estensione a tutti gli atti di indagine compiuti della sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'articolo 407, comma 3, del codice di procedura penale.

Il senatore RUSSO ricorda che, ai sensi dell'articolo 407 del codice di procedura penale, già oggi gli atti compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini sono inutilizzabili. Rispetto a tale previsione la proposta contenuta nell'emendamento 20.0.1 appare eccessiva.

Preannuncia, pertanto, il voto contrario del Gruppo democratici di sinistra - L'Ulivo su di essa.

Il senatore SENESE non ritiene condivisibile nel merito l'emendamento 20.0.1, giudicando inopportuna una soluzione che prevede la sanzione dell'inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti in conseguenza del comportamento di un magistrato che dovrebbe piuttosto essere sanzionato più propriamente sul piano disciplinare.

Il senatore CENTARO sottolinea che la previsione della sanzione dell'inutilizzabilità costituirebbe un deterrente molto più efficace - al fine di contrastare prassi devianti - del timore dell'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Il senatore MILIO giudica positivamente la *ratio* ispiratrice dell'emendamento 20.0.1, ma non ritiene condivisibile sul piano tecnico la soluzione legislativa con cui si intende far fronte a problemi peraltro certamente reali.

Il senatore FOLLIERI ricorda che, ai sensi dell'articolo 124 del codice di procedura penale, i magistrati, i cancellieri e gli altri soggetti indicati in tale disposizione sono tenuti ad osservare le norme del codice anche quando l'inosservanza non importa nullità od altra sanzione processuale.

Dopo un breve intervento del senatore VALENTINO, il sottosegretario AYALA richiama l'attenzione sul fatto che dalla previsione del comma 2 dell'articolo 124 del codice di procedura penale emerge chiaramente come l'inosservanza delle norme processuali del codice può comportare una responsabilità sul piano disciplinare.

Col parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è respinto l'emendamento 20.0.1.

Si passa all'esame dell'articolo 21.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti ad esso relativi.

Segue un intervento del senatore RUSSO che chiede chiarimenti sulla portata della previsione dell'ultimo periodo del capoverso 1 dell'articolo 415 come sostituito dall'articolo in esame.

Prende la parola il sottosegretario AYALA il quale sottolinea che il Governo condivide l'impostazione ispiratrice dell'articolo in questione e si sofferma quindi sulle previsioni contenute nell'ultimo periodo del capoverso 1 dell'articolo 415 cui ha fatto riferimento il senatore Russo.

Il presidente RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Concorda il sottosegretario AYALA.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 21.1, 21.2 e 21.3.

Posto ai voti è approvato l'articolo 21.

Il presidente PINTO rinvia, infine, il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 22,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807**Art. 16.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è soppresso».

16.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“2. L'entità della riparazione è commisurata alla durata della custodia cautelare ed è determinata in misura non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire un miliardo. L'entità della riparazione è determinata in misura non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire due miliardi se la notizia della custodia cautelare risulta essere stata pubblicata o diffusa per fatto non attribuibile alla persona che l'ha subita, a suo familiare o al suo difensore”».

16.2

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Il comma 2, dell'articolo 315 codice procedura penale è sostituito dal seguente:

2. La riparazione si attua mediante il pagamento di una somma di denaro che non può comunque eccedere lire un miliardo ovvero, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia di importo annuo non superiore a lire cinquanta milioni».

16.3

GRECO, CENTARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il comma 1 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro diciotto mesi dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314”».

16.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314”.

2. All'articolo 409 del codice di procedura penale, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare”».

16.4 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, le parole: «salvo casi di particolare gravità».

16.5

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è soppresso.

2. All'onere relativo valutato in lire 1 miliardo, per l'anno 1999 e per ciascuno degli anni 2000, 2001, e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.1 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“2. L'entità della riparazione deve tener conto dell'eventuale pubblicazione o diffusione della notizia della custodia cautelare per fatto non attribuibile alla persona che l'ha subita ed è determinata in misura non inferiore a lire venti milioni e non superiore a lire un miliardo”.

2. All'onere relativo valutato in lire 4 miliardi, per l'anno 1999 e per ciascuno degli anni 2000, 2001, e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.2 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Il comma 2, dell'articolo 315 codice procedura penale è sostituito dal seguente:

2. La riparazione si attua mediante il pagamento di una somma di denaro che non può comunque eccedere lire un miliardo, salvo quanto previsto dal comma 3.

16.3 (Nuovo testo)

GRECO, CENTARO

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 315 del codice di procedura penale le parole “diciotto mesi” sono sostituite dalle parole “due anni”».

16.0.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«1. Al comma 1 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è aggiunto, al termine, il seguente periodo:

“La domanda di riparazione non preclude, quando sia accolta, l'esperimento dell'azione di risarcimento del danno ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del codice civile”».

16.0.2

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1

FOLLIERI

Sopprimere l'articolo.

17.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 328 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

“1-*ter*. La persona sottoposta ad indagini e la persona offesa dal reato possono chiedere, con specifico riferimento ad uno o più fatti, al giudice per le indagini preliminari di verificare che il pubblico ministero abbia osservato le norme di legge che ne regolano l'operato. Il giudice adotta i provvedimenti conseguenti e ordina al pubblico ministero di conformarsi alla norma eventualmente violata.

1-*quater*. Il giudice per le indagini preliminari può modificare la qualificazione giuridica del fatto formulata dal pubblico ministero.

1-*quinquies*. Su specifica e dettagliata richiesta della persona sottoposta ad indagini il giudice per le indagini preliminari ordina al pubblico ministero di svolgere gli accertamenti indicati nell'ultima parte dell'articolo 358”».

17.0.1

GRECO, SCOPELLITI, PERA, CENTARO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Dopo l'articolo 194 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

“Articolo 194-bis. – 1. Il testimone ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al momento dell'esame da parte del pubblico ministero nel corso delle indagini”».

17.0.2

GRECO

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 56.

18.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

18.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

18.2

CALVI, SENESE, FASSONE, RUSSO

Al comma 1, nell'articolo 328-bis ivi richiamato al capoverso 1, sostituire le parole: «che non svolga funzione di giudice per le indagini preliminari» con le parole: «che non ha svolto nel procedimento od in altro connesso ai sensi dell'articolo 12 funzione di giudice per le indagini preliminari».

18.3

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, nell'articolo 328-bis ivi richiamato al capoverso 1, sostituire le parole da: «davanti ad» sino alla fine con le altre: «davanti ad un giudice delle indagini preliminari diverso dal giudice che ha svolto le indagini».

18.4

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

Al comma 1, nell'articolo 328-bis ivi richiamato al capoverso 1, sopprimere la parola: «ordinario» e sostituire le parole: «che non svolge funzione di giudice per le indagini preliminari» con le altre: «che non abbia svolto funzione di giudice delle indagini preliminari nello stesso procedimento»..

18.5

FOLLIERI

Art. 19.*Sopprimere l'articolo.*

19.1

BERTONI

Sopprimere l'articolo.

19.2

RUSSO, CALVI, SENESE FASSONE

Sopprimere l'articolo.

19.3

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:***«Art. 19-bis.**

1. L'articolo 330 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 330. - (*Acquisizione delle notizie di reato*). – 1. Il pubblico ministero prende notizia dei reati dalla polizia giudiziaria e riceve le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

2. Il pubblico ministero, prima di provvedere all'iscrizione nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, quando vi è necessità ed urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce, può procedere direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357 e 369.

3. Al di fuori dei casi indicati nel comma 2 gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria prima dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335 non possono essere utilizzati nè verbalizzati”».

19.0.1

GRECO, SCOPELLITI, PERA, CENTARO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 335 del codice di procedura penale, le parole: "o che ha acquisito di propria iniziativa" sono soppresse.

2. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Quando il pubblico ministero acquisisce una notizia di reato, a norma dell'articolo 330, relativa a persone o fatti diversi da quelli che sono oggetto delle indagini, procede immediatamente ad una autonoma iscrizione nel registro di cui al comma 1.

2-ter. Gli atti di indagine compiuti in relazione a persone o fatti diversi da quelli che sono oggetto del procedimento sono inutilizzabili se non sono state osservate le disposizioni di cui ai commi 1 e *2-bis*».

19.0.2

GRECO, SCOPELLITI, CENTARO, PERA

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 335 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. In tal caso la persona sottoposta alle indagini viene informata, a norma dell'articolo 369, comma 1”».

19.0.3

CIRAMI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 335 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. In tal caso la persona sottoposta alle indagini viene informata, a norma dell'articolo 369, comma 1”».

19.0.4

FOLLIERI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Sono soppressi i commi 3 e 3-bis dell'articolo 335 del codice di procedura penale».

19.0.5

CIRAMI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 369. (*Informazione di garanzia*). – 1. Il giorno successivo all'iscrizione dell'indagato nel registro di cui all'articolo 335 il pubblico ministero, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, invia per posta alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con l'enunciazione sommaria del fatto, della data e del luogo, nonché con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, e con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

2. Nei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), si applica la regola di cui al comma 1 solo quando il pubblico ministero deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere”».

19.0.6

FOLLIERI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il pubblico ministero richiede l'incidente probatorio immediatamente dopo il compimento dell'atto e comunque entro i successivi trenta giorni».

19.0.7

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 393, comma 2-bis del codice di procedura penale, sono soppresse le parole: "di cui all'articolo 392, comma 1-bis"».

19.0.8

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 369. (*Informazione di garanzia*). – 1. Il giorno successivo all'iscrizione dell'indagato nel registro di cui all'articolo 335 il pubblico ministero, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, invia per posta alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con l'enunciazione sommaria del fatto, della data e del luogo, nonché con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, e con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

2. Nei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), si applica la regola di cui al comma 1 solo quando il pubblico ministero deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere”».

19.0.10

CIRAMI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 392 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 392. (*Casi*). – 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

a) all'assunzione della testimonianza di persona informata sui fatti;

b) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;

c) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210;

- d) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti;
e) ad un esperimento giudiziale o ad una perizia”».

19.0.11

CIRAMI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 395 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 395. (*Presentazione e notificazione della richiesta*). – 1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata a cura della cancelleria”».

19.0.12

CIRAMI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 396 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 396. (*Deduzioni*). – 1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta il pubblico ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini, anche se non richiedente, può depositare cose, produrre atti e documenti, nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova.

2. La stessa facoltà è riconosciuta alle altre persone, nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova.

3. Quando la richiesta è avanzata dal pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini può prendere visione delle cose ed estrarre copia dei documenti e delle osservazioni integrative riguardanti gli altri fatti oggetto della difesa”».

19.0.13

CIRAMI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 397 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“3. Il giudice provvede entro due giorni con ordinanza con la quale, nell'accogliere la richiesta di differimento, fissa l'udienza per l'inci-

dente probatorio non oltre il termine strettamente necessario al compimento dell'atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2, lettera a). L'ordinanza è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto alle persone indicate nell'articolo 393, comma 1, lettera b). La richiesta di differimento e l'ordinanza sono depositati in cancelleria».

19.0.14

CIRAMI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 398 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 398. (*Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio*). –
1. Entro cinque giorni dall'avvenuta notifica il giudice, a meno che non ritenga inammissibile la richiesta ai sensi dell'articolo 393, comma 3, stabilisce con ordinanza l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni. Nell'ordinanza sono indicate le persone interessate all'assunzione della prova, individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni, provvedendo alla loro citazione, nonchè la data dell'udienza. Se occorre procedere a una perizia, il giudice con la stessa ordinanza nomina il perito.

2. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata.

4. Se si deve procedere a più incidenti probatori essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta”.

2. L'articolo 124 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato».

19.0.15

CIRAMI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 401 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“4. Non è consentita l'attuazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all'ammissibilità di cui all'articolo 393, comma 3”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 401 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“5-bis. Nel momento in cui si assume la prova il pubblico ministero mette a disposizione del difensore della persona sottoposta alle indagini il testo della dichiarazione della persona da esaminare”».

19.0.16

CIRAMI

Art. 20.

Sopprimere l'articolo.

20.1

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 54.

20.1 (Nuovo testo)

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 dell'articolo 405 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“Art. 405. - Inizio dell'azione penale. Forme e termini”.

“Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale formulando l'imputazione mediante richiesta di giudizio direttissimo, di decreto penale di condanna ovvero di citazione a giudizio”».

20.2

MILIO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto, ovvero con richiesta di giudizio”».

20.3

IL RELATORE

Al comma 1 alla lettera a) dopo le parole: «i titoli II, III» aggiungere: «IV».

20.4

FOLLIERI

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «richiesta di» inserire le altre: «rinvio a».

20.5

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

20.6

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 2 dell'articolo 405 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“2. Il pubblico ministero richiede giudizio entro sei mesi dalla data in cui è tenuto all'iscrizione del nome della persona alla quale è attribuito il reato nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a)”».

20.7

PERA, SCOPELLITI, GRECO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine non possono essere utilizzati».

20.0.1

GRECO, SCOPELLITI, PERA, CENTARO

Art. 21.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 55.

21.1

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Al comma 1 nell'articolo 415 al capoverso ivi richiamato sopprimere l'ultimo periodo.

21.2

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Al comma 1, nell'articolo 415 ivi richiamato al capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «in quanto applicabili».

21.3

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

216^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE*Interviene l'ambasciatore Ruggiero.**La seduta inizia alle ore 15,05.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*
(R033 004, C03^a, 0025^o)

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata questa forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell'Italia. Audizione dell'ambasciatore Renato Ruggiero
(R048 000, C03^a, 0004^o)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 3 febbraio 1999.

Il presidente MIGONE dà il benvenuto all'ospite ricordando che la sua partecipazione all'indagine conoscitiva è stata prevista per l'incarico di direttore generale dell'OMC, da lui ricoperto fino a poche settimane or sono.

L'ambasciatore RUGGIERO illustra i quattro anni trascorsi come direttore generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC),

ricordando sin dall'inizio la lunga battaglia per la nomina, conclusasi con un patto sulla durata di soli quattro anni per lasciare in seguito il posto a un candidato di un paese non europeo. Ancora oggi questo incarico non è stato attribuito a causa di divisioni per raggruppamenti regionali, che dipendono dalla delicatezza di un compito che comporta notevoli poteri, tra i quali la nomina dei giudici e degli arbitri chiamati a intervenire fra un gioco di interessi colossali. All'inizio dell'incarico all'OMC si è trattato di costruire quasi *ex novo* la nuova organizzazione, nata dalla trasformazione del GATT (*General Agreement Tariffs and Trade*), e si è trattato di una esperienza eccezionale, trattandosi di una organizzazione basata sul consenso e sul diritto a fronte di un sistema di commercio mondiale regolato dalla legge del più forte. La forza dell'OMC risiede proprio nel sistema creato per la risoluzione delle controversie, che permette a qualsiasi piccolo paese di difendere le proprie ragioni portando in giudizio Stati di peso politico ed economico infinitamente maggiori. I risultati sono assolutamente incoraggianti e in proposito segnala l'iniziativa volta a creare una fondazione con il compito di assumere le spese giudiziarie e processuali a favore dei paesi più poveri, auspicando la sollecita adesione anche dell'Italia.

Ricorda brevemente le tappe che hanno caratterizzato in questi quattro anni l'opera dell'organizzazione da lui diretta, iniziando con la Conferenza di Singapore dove si registrò una divisione tra i paesi in via di sviluppo e quelli industrializzati sul problema della clausola sociale, che fu risolto rinviando il problema della lotta al lavoro minorile all'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL): in quella sede fu chiaro che le misure punitive da alcuni auspiccate contro quegli Stati che non si impegnano a combattere questa piaga della società non furono accolte, mentre si fece strada l'opinione di aiutare piuttosto questi paesi con incentivi e misure parallele per permettere loro di uscire da questa situazione.

Si è passati in seguito alla fase delle grandi liberalizzazioni, delle telecomunicazioni di base, delle tecnologie dell'informazione e dei servizi finanziari: anche in questo campo si è realizzata una convergenza di interessi fra paesi in via di sviluppo e paesi ricchi che, nel quadro dell'OMC, si sono tradotte in una serie di azioni di successo. Un altro momento importante è costituito dalla seconda Conferenza ministeriale di Ginevra, che ha lanciato i negoziati di fine secolo per migliorare l'architettura di cui il mondo ha bisogno per gestire la globalizzazione. Ricorda inoltre il cinquantesimo anniversario del sistema commerciale multilaterale con la partecipazione di capi di Stato e di Governo, fra cui Clinton e Fidel Castro, che per la prima volta hanno assicurato il massimo livello a un incontro tecnico. Quella fase è stata preceduta da una pre-conferenza dedicata a studiare l'integrazione dei quarantotto paesi più poveri del mondo, giungendo a tre accordi, l'uno volto a togliere tutte le barriere agli scambi commerciali, il secondo a formulare programmi integrati con il Fondo Monetario, la Banca Mondiale e le agenzie dell'ONU per l'assistenza tecnica a questi paesi, ed infine l'impegno per una diffusione di collegamenti informatici per ridurre la marginalizzazione.

Sono stati anche convocati due grandi simposi sul commercio e l'ambiente e sul commercio e lo sviluppo, ove si è dimostrato che è possibile aprire un dialogo ed ottenere un certo consenso anche su questi temi, su cui i paesi industrializzati e quelli più poveri non manifestano certamente lo stesso tipo di interesse. La lezione che si è tratta da questi approfondimenti ha messo in luce che la globalizzazione è un fatto molto più complesso del solo aspetto commerciale, in quanto si va verso una forte interdipendenza delle idee, delle informazioni, di una realtà che obbliga tutti ad occuparsi anche degli altri. Ne è derivata altresì la consapevolezza di una profonda divaricazione fra mezzi tecnologici diffusi in modo decisamente più simile mentre le strutture istituzionali rimangono frazionate, rigide e chiuse nei confini di ciascun paese. Tutte queste consapevolezze si ritrovano anche nell'ultima riunione di Colonia del G7, dove il bisogno di responsabilizzazione collegiale è stato ribadito e il problema di migliorare la governabilità dell'interdipendenza crescente è stato posto nella sua evidenza.

Il senatore VERTONE GRIMALDI si ritiene compiaciuto e confortato dalla analisi ora ascoltata che corregge sensibilmente le concezioni comuni della globalizzazione dei mercati, riconfermando il primato della politica: si sta evidentemente comprendendo l'errore culturale da molti fatto nell'aver privilegiato l'aspetto concreto delle regole del mercato, annullando la dimensione delle scelte politiche che oggi sembra ritornare in primo piano.

Il senatore D'URSO chiede ulteriori elementi sulla partecipazione dell'Italia alla fondazione per le spese legali, concordando a pieno su questa iniziativa. Domanda se i paesi firmatari della creazione dell'OMC si resero conto della portata innovativa in essa contenuta e come l'Italia abbia assunto comportamenti conseguenti. Suggerisce che con l'occasione del Giubileo si possa rilanciare tutta l'azione riguardante i debiti dei paesi più poveri del mondo e inoltre chiede se l'OMC abbia qualche programma per correggere le distorsioni dello sviluppo del Mezzogiorno d'Italia. Un'ultima domanda riguarda le previsioni dei tempi per la nomina del successore.

Il senatore PIANETTA sottolinea che l'interdipendenza economica e la liberalizzazione dei mercati impongono una continua innovazione nell'apparato produttivo, nonché un processo di formazione permanente della manodopera. Ciò spiega perché paesi come l'Italia, appesantita da vincoli burocratici e sindacali, incontrino difficoltà nell'adeguarsi ai rapidi cambiamenti economici. Chiede dunque che cosa possa fare l'Italia per rilanciare le sue esportazioni ed affermarsi nei mercati internazionali.

Il senatore SERVELLO domanda che cosa abbia fatto l'OMC per superare le critiche e le incomprensioni cui fece riferimento lo stesso ambasciatore Ruggiero, nel discorso di commiato pronunciato nello scorso aprile davanti al Consiglio generale. Chiede poi quale ruolo pos-

sano avere le Nazioni Unite in campo economico, dal momento che l'Unione europea e le altre organizzazioni regionali sembrano averle private di qualsiasi iniziativa.

Il senatore ANDREOTTI dà atto all'ambasciatore Ruggiero che, sotto la sua guida, l'OMC ha dimostrato di poter funzionare secondo la regola del *consensus*; inoltre si è potuto fugare il timore che i paesi più poveri potessero essere penalizzati dalla liberalizzazione degli scambi. Per quanto riguarda la proposta di eliminare qualsiasi barriera tariffaria verso le importazioni dai paesi più poveri, osserva che potrebbe esserci qualche difficoltà per i prodotti agricoli, ma che ciò nonostante si debbono far prevalere le ragioni etiche e politiche a sostegno di tale proposta.

Infine ritiene opportuno sostenere tutte le iniziative volte a garantire una sorta di gratuito patrocinio per i paesi più poveri nelle controversie commerciali, nonché a superare il monopolio di fatto degli studi legali statunitensi, palesemente inaccettabile.

Il senatore PORCARI fa riferimento anzitutto alle domande rivolte dai senatori D'Urso e Pianetta, circa i possibili vantaggi che l'adesione all'OMC comporta per il Mezzogiorno e per le esportazioni italiane. Osserva poi che, se si può comprendere che i paesi in via di sviluppo e i paesi più industrializzati siano stati entrambi favoriti dalla liberalizzazione, ci si deve chiedere quale reale vantaggio ne abbia tratto un paese come l'Italia, che unisce l'alto costo del lavoro e un'elevata pressione fiscale alla bassa qualificazione della manodopera, tipica dei paesi più arretrati.

La senatrice DE ZULUETA, pur apprezzando l'ottimismo che ispira l'impegno dell'ambasciatore Ruggiero, ritiene che il funzionamento dei mercati sia meno razionale di quanto possa apparire dalla sua esposizione. Chiede poi se l'OMC abbia analizzato la struttura delle esportazioni dei paesi più indebitati, poiché tali dati sono politicamente rilevanti ai fini di una decisione circa la soppressione delle barriere tariffarie.

Esprime poi preoccupazione per la situazione di *impasse* nella nomina del nuovo direttore generale dell'OMC, chiedendo altresì una valutazione dell'ambasciatore Ruggiero circa la possibilità che il contenzioso commerciale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti influisca nel complicare l'accordo sulla sua successione. Infine domanda come si possa contemperare la tendenza alla liberalizzazione con le legittime preoccupazioni che si nutrono da parte europea sull'impiego di ormoni, antibiotici e alimenti geneticamente modificati da parte di produttori statunitensi.

Il presidente MIGONE rileva che le resistenze di una parte del paese verso le importazioni agricole dagli Stati extracomunitari – emerse, ad esempio, durante la discussione dell'accordo euromediterraneo con il Marocco – sono del tutto simili alle ragioni della rivolta che sfociò nella guerra di indipendenza americana. In entrambi i casi la parte più povera

di un paese si mobilita per difendere il proprio reddito contro le importazioni dei prodotti alimentari, negando così in radice quei principi di libero scambio su cui si fonda la ricchezza delle nazioni. Peraltro per i paesi in via di sviluppo l'esportazione dei loro prodotti non è soltanto una vitale esigenza economica, ma esprime anche un desiderio di autoaffermazione e di pari dignità politica.

Si associa poi alle considerazioni della senatrice De Zulueta sulla conflittualità in campo commerciale tra Unione europea e Stati Uniti, ricordando che in una recente sessione dell'Assemblea parlamentare dell'Atlantico del Nord vi fu un contraddittorio assai vivace tra il commissario europeo sir Brittan e i rappresentanti di Washington.

L'ambasciatore RUGGIERO fa presente alla senatrice De Zulueta che vi sono sufficienti ragioni per guardare con ottimismo ai cambiamenti della scena internazionale: basti pensare a eventi che sembravano impossibili, come la caduta del muro di Berlino e le successive trasformazioni nell'Europa orientale, ovvero la creazione della moneta unica europea e la stessa nascita dell'OMC, che tutti ritenevano inaccettabile per gli Stati Uniti. Ulteriori motivi di ottimismo sono legati alle straordinarie ricadute che le nuove tecnologie hanno sulla vita delle collettività e degli individui, soprattutto nei settori delle telecomunicazioni e dell'informatica. Tali processi, come la globalizzazione su cui si è soffermato il senatore Vertone Grimaldi, non sono in sé buoni o cattivi, ma devono essere governati.

Nel mondo che cambia è necessario modificare il modo di pensare dei governanti e dei cittadini, abbandonando conquiste che un tempo sembravano irreversibili ma che poi si sono rivelate un freno allo sviluppo. È significativo che in California non si diano più sussidi di disoccupazione, ma si paghi un'integrazione salariale a quei disoccupati che accettano nuovi impieghi con una retribuzione più bassa. In Europa la Spagna ha ottenuto risultati brillantissimi grazie a una politica di flessibilità del mercato del lavoro, che negli ultimi tre anni le ha consentito di creare la metà dei posti di lavoro dell'intera Unione europea.

Con riferimento alle domande relative al Mezzogiorno fa presente che il protezionismo comunitario non ha certo aiutato l'agricoltura meridionale, ma l'ha distrutta, determinando le condizioni per cui i suoi prodotti non sono più competitivi. Se poi si pensa che nel mondo vi sono 800 milioni di persone che non hanno da mangiare, si deve concludere che è immorale sprecare le risorse con politiche assistenzialistiche e che un certo protezionismo con motivazioni sociali costituisce un atto di egoismo verso il resto del mondo.

Tali principi devono trovare applicazione anzitutto verso il gruppo dei quarantotto paesi più poveri, tra i quali non figura certo il Marocco; si tratta infatti di popolazioni a bassissimo reddito che producono quasi esclusivamente prodotti agricoli e tessili e che, se non si eliminano tutte le barriere che impediscono loro di esportare, non potranno avere alcuna prospettiva di sviluppo. Per quel che riguarda l'Italia, in particolare, non è pensabile che si possa trovare a competere con i paesi in via di sviluppo nei settori ormai maturi,

ma deve riconvertirsi nei settori ad alto contenuto tecnologico e nel terziario avanzato.

L'ambasciatore Ruggiero si sofferma poi sul contenzioso commerciale tra gli Stati Uniti e l'Europa, che è naturale e inevitabile, trattandosi dei due principali *partners* commerciali; la conflittualità è emersa con la nascita dell'OMC solo perché si dispone ora di una sede per la soluzione delle controversie. È però evidente che certi contrasti debbano essere gestiti politicamente, soprattutto quando non si tratta di mere controversie commerciali, ma vi siano rilevanti aspetti di ordine sociale o ambientale.

Infine esprime l'auspicio che il contrasto per la nomina del suo successore, che vede contrapposti i paesi in via di sviluppo e uno schieramento prevalentemente occidentale, sia rapidamente superato, altrimenti si determinerebbe il pericolo di una spaccatura di un edificio interamente basato sul consenso.

Il presidente MIGONE, nel ringraziare l'ambasciatore Ruggiero, assicura che la Commissione apprezza particolarmente il suo approccio ottimistico. Dichiarata quindi chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

166^a Seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO*Interviene il sottosegretario di Stato per la Difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,30.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**
(A007 000, C04^a, 0122^o)

Il senatore PALOMBO chiede, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, informazioni precise al Governo in ordine al ventilato trasloco da Caserta della Scuola sottufficiali dell'Aeronautica militare. Propone altresì, per ampliare il livello di conoscenza delle problematiche sottostanti, un sopralluogo *in loco*.

Il senatore MANCA aderisce a quanto dichiarato dal collega Palombo e suggerisce un incontro in Commissione con il sottosegretario competente.

Al contempo, lamenta la scarsa attenzione della RAI verso l'attività parlamentare dell'opposizione.

Il senatore PETRUCCI invita, se visita a Caserta deve aver luogo, ad un incontro anche con le autorità locali.

Il senatore SEMENZATO, rievocate le recenti intese fra i Beni culturali e l'Aeronautica Militare, reputa preferibile analizzare il problema della Reggia di Caserta ed altri similari (che implicano spesso beni immobili di grande pregio artistico) in un'ottica globale e non parcellizzata, quindi, caso per caso.

Il PRESIDENTE si impegna a trasmettere al Dicastero la richiesta di chiarimenti in ordine alle vicende sulla Scuola dell'Aeronautica. Ricorda che è in corso di definizione la convocazione del neo-Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale di squadra Fornasiero, per un'illustrazione delle linee portanti del suo incarico.

Fa poi presente di aver già sollecitato al Presidente della RAI una risposta al quesito, da lui stesso postogli per iscritto, in ordine alla ipotizzata trascuratezza della RAI verso l'attività parlamentare della Commissione Difesa, in genere, e verso l'attività dell'opposizione, in specifico.

SULLA PROPOSTA DI UN'INDAGINE CONOSCITIVA
(R048 000, C04^a, 0005^o)

Il PRESIDENTE, ricordata la delibera del 9 dicembre scorso che istituì l'Indagine conoscitiva sui beni demaniali nella disponibilità della Difesa, propone l'allargamento del tema anche al patrimonio abitativo della Difesa.

Dopo interventi dei senatori MANCA, AGOSTINI e SEMENZATO la Commissione delibera nel senso di chiedere al Presidente del Senato l'ampliamento dell'Indagine conoscitiva, prevedendo l'audizione del segretario generale della Difesa, dei quattro capi di Stato Maggiore, del Direttore generale competente (Geniodife) dei Comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e dei rappresentanti del COCER.

IN SEDE REFERENTE

(2336) MANCA ed altri. – Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria

(Rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica di aver scritto al Presidente del Senato, affinché possano attivarsi le opportune intese con l'altro ramo del Parlamento in ordine al disegno di legge in titolo, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia.

Il presidente, quindi, rende nota la risposta del Presidente del Senato, di cui la Commissione prende atto.

(3673) CARUSO Antonino ed altri. – Modifica dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza

(Rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica di aver scritto al Presidente del Senato, affinché possano attivarsi le opportune intese con l'altro ramo del Parlamento in ordine al disegno di legge in titolo, fatto proprio dal Gruppo Alleanza Nazionale.

Il presidente, poi, rende nota la risposta del Presidente del Senato, di cui la Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

271^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ANGIUS*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE CONSULTIVA****Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo» (n. 473)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0033^o)

Riferisce alla Commissione il senatore CASTELLANI, il quale ricorda che la legge di delega n. 59 del 1997 ha previsto un programma di riforme ampio e unitario, all'interno del quale il conferimento di funzioni dallo Stato alle regioni e agli enti locali, la riforma dell'amministrazione centrale e periferica dello stato e la ridefinizione delle regole essenziali dell'attività amministrativa e del rapporto tra cittadini e amministrazione sono strettamente collegati.

La riforma della amministrazione centrale dello Stato deve portare alla piena attuazione delle disposizioni dell'articolo 95 della Costituzione sulle funzioni di impulso, di indirizzo e coordinamento del Presidente del consiglio e alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri. La nuova organizzazione unitaria e complessiva del Governo centrale porta ad una articolazione con più modelli organizzativi: al modello ministeriale si aggiungono, infatti, la previsione di dipartimenti e i modelli dell'amministrazione autonoma, dell'agenzia e dell'azienda. Per quanto riguarda le dirette competenze della Commissione, il Ministero delle finanze è interessato da due aspetti complementari e che si innestano su due profili temporali differenziati: da un lato la riorganizzazione del Ministero per agenzie, dall'altro la fusione con il

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unico Ministero per l'economia. La struttura del Ministero delle finanze vero e proprio sarà comunque omogenea a quella degli altri Ministeri dopo la riforma: esso assumerà cioè il rango di dipartimento, da intendersi come struttura con area funzionale vasta, per grandi blocchi di competenze e con funzioni e poteri relativi all'organizzazione e alla gestione delle risorse umane, finanziarie e organizzative. Per quanto riguarda il Ministero, esso avrà come finalità specifica l'analisi dei problemi di politica fiscale e tributaria, la predisposizione degli atti normativi, l'indirizzo e la vigilanza sulle agenzie fiscali, la cura dei rapporti interni e internazionali per il conseguimento di obiettivi di politica fiscale. La vera novità della riforma del Ministero delle finanze è l'istituzione di quattro agenzie, delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio. Secondo l'impianto della riforma generale del Governo, le agenzie hanno il rango di organismi di secondo livello con caratteristiche spiccatamente tecnico-operative. Esse hanno personalità giuridica di diritto pubblico e godono di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria; tranne l'agenzia per il demanio, le altre rivestono il carattere di ente pubblico non economico. Data la particolarità della riforma dell'Amministrazione finanziaria, mentre il riordino complessivo dei Ministeri viene attuato dopo la fine della legislatura corrente, per l'attuazione della riforma del Ministero delle finanze è previsto la trasformazione dello stesso in fasi successive a partire da 18 mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame. Non vi è dubbio, infatti, che la gradualità e la progressività della riforma rispondano opportunamente all'esigenza di calibrare un processo complesso che investe grandi numeri e che inciderà profondamente sia sul rapporto fisco-contribuente che sulla stessa struttura amministrativa attuale. Attesa quindi la riorganizzazione futura del Ministero in una struttura di primo e di secondo livello, laddove le agenzie sono dotate, come detto, di poteri autorganizzatori e della flessibilità necessaria per raggiungere gli scopi ad esse assegnati, emerge il problema del raccordo tra il Ministero e le agenzie. Gli articoli 54 e 55 definiscono gli strumenti della relazione Ministro-agenzie e del controllo del primo sull'operato delle seconde. Si prevede che dopo l'approvazione da parte del Parlamento del Documento di programmazione economica e finanziaria, e in coerenza con i vincoli e gli obiettivi in esso definiti, il Ministro con proprio atto di indirizzo definisca gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il rapporto tra il Ministro e le agenzie - prosegue il relatore - è definito in una convenzione con la quale vengono fissati tutti gli elementi - obiettivi da raggiungere, direttive generali della gestione, strategie del miglioramento e risorse disponibili - nonché le strumentazioni per verificare e vigilare sull'operato delle agenzie stesse. Il relatore si sofferma poi sulle singole agenzie fiscali, sugli statuti delle stesse e sui loro organi. A tal proposito, egli sottolinea che l'agenzia del territorio ha un consiglio di amministrazione composto di otto membri, tre dei quali sono nominati su indicazione della conferenza Stato-città

ed autonomie locali. Tale differenziazione, rispetto alle altre agenzie, discende dallo stretto collegamento che dovrà essere assicurato tra l'agenzia in questione e gli enti locali in tema di gestione del catasto e dei tributi immobiliari. A suo giudizio, l'indicazione della conferenza Stato-città ed autonomie locali discende dalla marginalità, in questo contesto, delle regioni.

Il relatore si sofferma poi sulle disposizioni transitorie del personale del Ministero delle finanze: si prevede il distacco sia presso i nuovi uffici del Ministero, sia presso le agenzie di tutto il personale, previa l'inclusione dello stesso in un ruolo speciale, secondo un piano definito dopo la concertazione con le organizzazioni sindacali. Il trattamento giuridico ed economico del personale continua ad applicarsi fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi di lavoro. Da questo punto di vista, è significativa la novità del contratto collettivo di diritto privato per i dipendenti distaccati presso le agenzie fiscali, così come è significativa l'introduzione del contratto individuale per i dirigenti. A tale proposito, egli solleva il problema dei dirigenti con i quali non verrà stipulato un contratto individuale. Per tutto il personale, prosegue il relatore, dopo il distacco e l'inquadramento nelle strutture di primo e secondo livello la dotazione organica, le funzioni e le carriere saranno definiti con lo strumento del regolamento.

Il relatore passa poi ad esaminare le questioni che ritiene meritevoli di approfondimento nell'elaborazione delle osservazioni da consegnare alla commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa.

In primo luogo, egli osserva che la complessa manovra di riforma dell'Amministrazione finanziaria deve necessariamente operare in un contesto di pieno coordinamento e cooperazione sia con le regioni che con gli enti locali. Da questo punto di vista, la semplice rappresentanza degli organismi locali nel consiglio di amministrazione del dipartimento del territorio potrebbe non essere sufficiente. Per quanto riguarda le funzioni ed i compiti delle agenzie, egli ritiene che un profilo particolarmente problematico attiene al rapporto con i contribuenti: pur in presenza di una specifica disposizione che indica nello strumento convenzionale la modalità per definire la vigilanza del Ministero sotto il profilo della trasparenza e correttezza riguardo ai rapporti con i contribuenti, egli si chiede se tale semplice disposizione possa garantire a sufficienza i contribuenti. Da questo punto di vista, il modello dell'agenzia, già sperimentato con successo in altri Paesi, sembra meritevole di aggiustamento.

Da ultimo, egli si sofferma sulla questione del personale attualmente impiegato nell'Amministrazione finanziaria. Egli chiede quindi al Governo di chiarire se, al termine del processo di riforma, seppure graduale e per fasi successive, siano previsti esuberi rispetto all'attuale dotazione di personale, ovvero meccanismi di mobilità dello stesso. In altre parole, appare necessario avere fin da adesso chiaro il quadro dell'esito finale delle riforme, soprattutto per quanto riguarda il personale. In conclusione, egli formula un giudizio largamente positivo sull'impianto della riforma, ma sollecita la Commissione ed il rappresentante del Gover-

no ad approfondire le questioni oggetto di eventuali osservazioni alla citata commissione bicamerale.

Il senatore D'ALÌ, attesa la complessità delle questioni puntualizzate dal relatore, ritiene opportuno prevedere un ciclo di audizioni.

Il Presidente ANGIUS ritiene opportuno rinviare la decisione in merito alla organizzazione delle audizioni ad altra seduta, tenendo conto della ristrettezza dei tempi assegnati alla Commissione per concludere l'esame del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C06^a, 0058^o)

Il Presidente ANGIUS avverte che l'ordine del giorno delle sedute della corrente settimana è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 4113 di conversione del decreto-legge n. 179 del 1999, recante «Effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione» ed, in sede consultiva su atti del Governo, con l'esame dello schema di decreto legislativo concernente «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ad attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio».

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

320^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SU UN INFORTUNIO OCCORSO ALLA SENATRICE BRUNO GANERI
(A003 000, C07^a, 0004^e)

Il PRESIDENTE invia un cordiale, partecipe saluto alla senatrice Bruno Ganeri, con l'augurio di una pronta guarigione dall'infortunio occorso.

La Commissione si associa.

IN SEDE REFERENTE

(4022) Norme in materia di accessi ai corsi universitari

(1493) MAZZUCA POGGIOLINI e BRUNI: Istituzione del numero chiuso nei corsi di laurea in medicina e chirurgia

(4001) VERALDI e RESCAGLIO: Nuove norme sul numero chiuso nelle facoltà universitarie

(4003) MONTICONE ed altri: Norme per la regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di laurea dell'università ad accesso programmato

(4020) BUCCIERO ed altri: Norme di sanatoria relative all'iscrizione ai corsi universitari per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende la discussione generale, sospesa nella seduta del 15 giugno scorso.

Il senatore ASCIUTTI esprime piena condivisione dei dubbi manifestati dal relatore Monticone nella sua esposizione introduttiva del disegno di legge, rilevando altresì come tali perplessità più volte siano emerse all'attenzione della Commissione.

Il senatore BEVILACQUA esprime parimenti convinto assenso alla ricognizione condotta dal relatore nel corso della sua esposizione.

Il senatore MASULLO rimarca come desti preoccupazione, del disegno di legge di iniziativa governativa, la non compiuta definizione degli strumenti con cui condurre la selezione in ordine all'accesso ai corsi universitari. L'esperienza insegna infatti che, ove si sia avuta applicazione del principio della selezione a fronte di scarsità di posti disponibili, non si sono registrati risultati positivi bensì, piuttosto, mero esercizio di potere accademico. Occorre di contro stabilire con attenzione e cura le modalità della selezione, altrimenti il contingentamento – chè di questo si tratta – porterebbe ad effetti disastrosi, sia dal punto di vista dell'efficienza della selezione medesima, sia per quanto concerne l'opinione che di essa si formerebbe il pubblico degli utenti.

Il senatore RONCONI condivide le perplessità testè espresse, in ordine alla carenza di indicazioni circa le modalità della selezione, ravvisabile nella proposta governativa. Sinora, ove si sia avuta limitazione degli accessi, la situazione è stata caratterizzata da un comportamento differenziato da parte di ciascuna università così come da un esteso, radicato contenzioso. È pertanto indispensabile specificare in modo puntuale un metodo uniforme di selezione per l'accesso ai corsi universitari.

Domanda infine se vi sia da parte del Governo l'intenzione di affrontare definitivamente il problema dei cosiddetti «ricorsisti», per quanto riguarda l'anno accademico 1998/1999, dando infine – come doveroso – una soluzione a tale delicata questione.

Chiusa la discussione generale, agli intervenuti replica il sottosegretario GUERZONI, condividendo la percezione manifestatasi nella puntuale relazione così come negli altri interventi, circa la delicatezza della materia oggetto di discussione. Rileva peraltro come il diritto all'accesso all'istruzione universitaria, costituzionalmente garantito, debba esser tenuto distinto da un presunto diritto a scegliere un determinato corso di studi, e come solo in Italia (diversamente dalla generalità dei paesi europei) non esista una forma di programmazione degli accessi basata sul percorso di scuola secondaria (o di analogo livello di istruzione) intrapreso.

Il disegno di legge presentato dal Governo, peraltro, mira unicamente a predisporre una disciplina legislativa organica degli accessi all'università, recependo una sollecitazione che giunge dalla stessa Corte Costituzionale. In tal modo, si otterrebbe il risultato di delimitare rigorosamente, con fonte primaria, l'ambito entro cui possa intervenire la programmazione universitaria, sulla base di un fondamento normativo co-

munitario ovvero in riferimento a una formazione di professionalità talmente specifica (quale l'insegnamento) da non poter essere svincolata da una considerazione del possibile sbocco professionale. Altri casi di delimitazione concernono le professioni legali ovvero i corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, affinché questi non debbano fronteggiare un numero non calcolabile di accessi. Ulteriore profilo connotante la proposta in esame è la definizione legislativa di *standard* cui le università si debbano attenere per definire il proprio potenziale formativo. Anche per tale profilo, il disegno di legge proposto dal Governo si configura corretto nel suo impianto.

In ordine alle prove selettive di accesso ai corsi, rileva che a fronte di un contenzioso significativo negli anni passati, nei tempi più recenti non si è avuta contestazione alcuna, posto che da circa tre anni, per i corsi dell'area sanitaria, è stata introdotta una prova selettiva unica nazionale, con regime di segretezza analogo a quello degli esami di maturità e con predeterminazione dei punteggi. Un comitato di esperti è stato inoltre istituito al fine di approfondire l'aspetto della validità, ai fini della valutazione, dei questionari a risposta multipla, così come è stato diramato agli atenei l'invito a nominare un responsabile del procedimento, che ne risponde a norma del codice penale. Solo per le facoltà di architettura si è rimasti al sistema delle prove su base di singolo ateneo, secondo una procedura che può anche essere modificata, rimanendo peraltro dubbia l'opportunità di introdurre siffatte modifiche per legge.

Riguardo infine alla questione dei «ricorsisti», sulla quale la Commissione approvò lo scorso 3 giugno una risoluzione (*doc. XXIV*, n. 10), fa presente come il Governo avesse già diramato agli atenei l'invito a procedere ad un ampliamento dei posti disponibili, onde incrementare il numero di accessi fino al potenziale formativo indicato, da ritenersi limite invalicabile. Una parte degli atenei ha corrisposto a tale invito, riaprendo le graduatorie. Non può peraltro omettersi la considerazione che, in riferimento all'anno accademico ormai prossimo al termine, il Consiglio di Stato si è pronunciato in senso contrario ai «ricorsisti», con un esito giurisprudenziale che rende dunque impossibile una soluzione meramente amministrativa di tale questione, per la quale solo il legislatore può intervenire. È peraltro da sottolineare come la regolarizzazione degli studenti ammessi a frequentare i corsi con riserva o con delibera degli organi accademici (complessivamente pari a 858 unità) sarebbe opzione ben diversa dalla sanatoria di tutti i «ricorsisti», i quali ammontano per le sole facoltà di medicina, chirurgia e veterinaria a circa 6.080 unità. Prescegliere la seconda delle soluzioni ora ricordate porterebbe al raddoppio del numero dei posti previsti dalle università, cui conseguirebbe per l'anno venturo, inevitabilmente, una sospensione da parte delle università dell'ammissione ai corsi, con nocimento dunque di una generazione di studenti. Auspica conclusivamente che la decisione che il Parlamento assumerà tenga conto di questi elementi.

Il relatore MONTICONE, in ordine al prosieguo dell'*iter*, propone di assumere come testo base il disegno di legge di iniziativa governativa, senza costituzione del Comitato ristretto, posta l'urgenza del provve-

dimento e in considerazione dell'imminente inizio del nuovo anno accademico.

In merito ai contenuti, ritiene che significativi elementi di chiarimento siano stati forniti dal parte del Sottosegretario. Per taluni profili, tuttavia, alcune modifiche al testo presentato dal Governo si mantengono a suo avviso necessarie. In primo luogo, deve risultare con maggiore evidenza che la ragione della selezione non risiede in una volontà di programmazione delle professioni, bensì nel limite delle strutture didattiche. È, questo, criterio fondamentale, cui occorre ispirarsi per la definizione dell'intero provvedimento. In secondo luogo, in ordine ai criteri della selezione – in merito ai quali le precisazioni fornite dal sottosegretario risultano condivisibili – sarebbe auspicabile prevedere, per l'accesso a una specifica facoltà, una prova che verta non solo sulle discipline connotanti il corso di studio prescelto ma che abbia anche carattere generale, onde tenere in debito conto orientamenti culturali e predisposizioni psicologiche dello studente. Riguardo infine la questione dei «ricorsisti», condivide che l'unica via percorribile sia l'introduzione nel disegno di legge di una norma espressamente volta a sanare, nella misura che si riterrà opportuna, la situazione creatasi, dando coerente seguito alla risoluzione già approvata in materia dalla Commissione.

La Commissione conviene con la proposta del relatore di prescegliere quale testo base per il prosieguo dell'*iter* il disegno di legge n. 4022, quindi, su proposta del PRESIDENTE delibera di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 1° luglio alle ore 12.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale relativo alla istituzione dell'Università di Foggia (n. 466)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C07^a, 0049^o)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTICONE, il quale ricorda che lo schema di decreto in titolo consegue al decreto n. 331 dello scorso anno con il quale l'ateneo di Bari fu individuato fra quelli sovraffollati, nei confronti dei quali occorre avviare con priorità le procedure di scorporo.

Tutte le componenti responsabili dell'operazione, prosegue il relatore, hanno ora assolto ai rispettivi compiti e il progetto di decongestionamento ha registrato il parere favorevole dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario: ciò, non solo per le oggettive condizioni di sovraffollamento dell'università di Bari, bensì in quanto il progettato ateneo di Foggia ben si inserirà nella programmazione territoriale

dell'offerta formativa regionale e, soprattutto, presenta caratteristiche di originalità e funzionalità non comuni.

Il relatore si sofferma poi sulle facoltà di cui consterebbe il nuovo ateneo: si tratta, sottolinea, prevalentemente di facoltà attualmente operanti come sedi staccate dell'università di Bari (ad esempio le facoltà di agraria ed economia, che correttamente vengono scorporate in considerazione del loro collegamento con il territorio, nonché la facoltà di giurisprudenza, il cui collegamento con il territorio è invece più discutibile); a queste si aggiungono facoltà del tutto nuove, come quella di lettere e filosofia. A tale proposito, egli rileva che, secondo un criterio rigidamente meccanicistico, non si tratta probabilmente di un settore che richiede particolare promozione, ma l'arricchimento recato dal corso di diploma per operatori di beni culturali rende tale innovazione tutto sommato condivisibile, così come i corsi dell'area medico-infermieristica che attengono al patrimonio generale della collettività e risulteranno senz'altro utili nella zona.

Nel proporre pertanto alla Commissione l'espressione di un parere favorevole, egli avanza comunque alcuni suggerimenti: anzitutto, l'attivazione di un corso di diploma in viticoltura e enologia, in considerazione della specificità del territorio pugliese; inoltre, un monitoraggio dell'offerta formativa regionale a livello universitario; infine, una denominazione della nuova università che faccia riferimento (come già è avvenuto per le Università dell'Insubria e del Sannio) alle tradizioni storiche, culturali e amministrative del territorio: al riguardo, egli propone in alternativa le denominazioni di «Università della Capitanata» o di «Università della Daunia».

Si apre il dibattito.

Il senatore LORENZI, premesso il proprio avviso favorevole all'atto in titolo, coglie l'occasione per svolgere alcune considerazioni sulla limitazione degli accessi universitari, i cui effetti assumono particolare rilievo se connessi all'istituzione di nuovi atenei. Nel lamentare la mancata risposta da parte del Governo ai rilievi critici da lui formulati in ordine al disegno di legge n. 4022, che legittima l'adozione del numero chiuso da parte degli atenei, egli osserva infatti che l'attivazione di siffatte modalità di selezione non agevola di certo l'avvio di un sistema concorrenziale fra atenei, il cui principale presupposto sarebbe al contrario la possibilità per gli atenei migliori di aumentare le iscrizioni. Diversamente, si tutelano invece solo gli atenei meno validi, cui si garantisce comunque un livello minimo di iscrizioni, tale da assicurarne la sopravvivenza. Altri sarebbero invece a suo giudizio gli automatismi capaci di avviare un circolo virtuoso, peraltro già utilizzati in passato, ma che l'attuale maggioranza non sembra interessata a recuperare. Esprime infine apprezzamento per il disegno di legge n. 4001 dei senatori Veraldi e Rescaglio che, sulla questione del numero chiuso, prefigura soluzioni a suo avviso più idonee.

La senatrice MANIERI esprime soddisfazione per il decongestionamento dell'università di Bari, tanto più che i corsi gemmati della sede di

Foggia si sono ormai consolidati, attesa anche la matura partecipazione degli enti locali interessati. A ciò si aggiungono le particolari caratteristiche geografiche della regione Puglia, la disomogenea distribuzione dell'offerta formativa nel territorio, nonché un sistema di trasporti non certo eccellente, che inducono a salutare con incondizionato favore l'istituzione del nuovo ateneo: si completa così il sistema universitario pugliese, la cui configurazione definitiva non potrà che risultare rafforzata dal conferimento dell'autonomia all'ateneo di Foggia.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI si associa alle considerazioni del relatore, ivi comprese quelle relative alla denominazione del nuovo ateneo. Stigmatizza tuttavia l'istituzione di corsi di mero diploma universitario con riferimento alla formazione di figure professionali di grande rilievo, quali gli operatori di beni culturali e gli operatori dell'area medico-infermieristica. Si tratta a suo giudizio di un errore, tanto più in considerazione della compresenza di un corso di laurea in lettere e filosofia, che fa temere una sottovalutazione di figure professionali indispensabili, le cui competenze sarebbero inopinatamente considerate di minor prestigio rispetto ad altre.

A tali considerazioni si unisce la senatrice MANIERI la quale, ad integrazione dell'intervento precedente, esprime l'opinione che l'istituzione di una nuova facoltà di lettere, con annesso corso di diploma in beni culturali, nell'ateneo di Foggia sia priva di senso, stante la presenza di una facoltà di beni culturali in un altro ateneo della regione ed in particolare in quello di Lecce.

Il senatore ASCIUTTI manifesta soddisfazione per l'attivazione di una nuova struttura universitaria nel Mezzogiorno che, tradizionalmente, risente di una forte carenza di strutture ma non certo di vitalità culturale ed intellettuale. Ritiene tuttavia che l'istituzione di nuove facoltà non dovrebbe essere mai dimentica di un forte collegamento con il territorio.

Il senatore MASULLO ritiene utile la capillare articolazione del sistema universitario, al fine di assicurare a tutti i cittadini parità di condizioni nell'accesso alla formazione; a suo giudizio, la politica universitaria non dovrebbe tuttavia obbedire solo a logiche di redistribuzione quantitativa delle sedi, bensì dare anche concreti segnali di orientamento selettivo di sviluppo. In tale ottica, l'istituzione dell'università di Foggia non persegue solo lo scopo di alleggerire l'ateneo di Bari, ma si propone anche di incentivare facoltà nuove, come ad esempio quella di lettere e filosofia. Al riguardo, non va tuttavia dimenticato che lo sbocco professionale pressoché unico del suddetto corso di laurea è l'insegnamento, per il quale è peraltro necessaria una scuola di specializzazione in scienze della formazione, il cui accesso è limitato. Occorre pertanto riflettere con grande attenzione sull'opportunità di istituire una nuova facoltà di lettere e filosofia, il cui effetto potrebbe risolversi in un indesiderato aumento della disoccupazione intellettuale. Auspica conclusiva-

mente che l'allargamento dell'offerta formativa non finisca con l'incattivare fenomeni di carattere patologico e manifesta perciò alcune riserve sull'atto in titolo.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario GUERZONI, il quale sottolinea che l'atto in titolo si propone di riconoscere l'autonomia ad un ateneo già funzionante come sede gemmata dell'università di Bari, arricchendolo con alcuni corsi che (come ha rilevato anche l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario) tengono conto del livello di congestionamento della predetta università di Bari.

Precisa altresì che gli sbocchi professionali per i laureati in lettere in filosofia non si esauriscono nell'insegnamento e che, anzi, i laureati nelle facoltà tradizionali hanno percentualmente una facilità di impiego assai maggiore rispetto a coloro che hanno seguito corsi innovativi.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce infine al relatore Monticone il mandato a redigere un parere favorevole con osservazioni sull'atto in titolo, nei termini emersi dal dibattito.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

298ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il ministro dei lavori pubblici Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (n. 473)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31ª, 0033º)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno scorso.

Ha la parola il ministro MICHELI, il quale illustra alla Commissione la sua posizione in ordine al progetto di riforma del Governo contenuto nel provvedimento in esame, posizione che egli ha avuto modo di esprimere anche in un'ampia corrispondenza intercorsa con il Presidente del Consiglio. In particolare, a suo giudizio, nel momento in cui si intende seguire una strada rigorosa volta a creare un Gabinetto ristretto composto da non più di dieci Ministri, è evidente che si vuole ricercare una profonda coesione all'interno del Governo, sul modello del cosiddetto Consiglio di Gabinetto. Se così è, nell'ambito delle materie economiche, occorre tener conto della profonda integrazione che sussiste tra il sistema produttivo e il sistema a rete, cioè tra i due sistemi che costituiscono la spina dorsale dell'economia nazionale. Nel contempo, premesso che lo sviluppo sostenibile rappresenta un dato costante del buon governo, a suo giudizio, tale componente avrebbe dovuto essere presente all'interno di entrambi i sistemi. Infine, ricorda di aver espresso anche perplessità sulla assenza di un Ministero per la cultura, che effettiva-

mente non era contemplato nella proposta originaria trasmessa ai Ministri dalla Presidenza del Consiglio.

La sua posizione sullo sviluppo sostenibile, peraltro, non è stata accolta in quanto giudicata non ancora matura, mentre quella sulla necessità di prevedere un Ministero della cultura è stata poi accolta. Quanto al tema più importante, cioè quello della necessità di integrare tutti i sistemi a rete, materiali e immateriali all'interno di un'unica visione, fa presente che ha ricevuto un successo parziale, essendosi inserite le reti idriche ed elettriche sotto il Ministero delle infrastrutture, ma essendo state lasciate al di fuori di questa struttura le reti postale e telematica.

Sulle dichiarazioni rese dal Ministro si apre un dibattito incidentale nel corso del quale interviene il senatore LO CURZIO, che sottolinea l'importanza dell'unificazione di tutti i sistemi di trasporto e delle telecomunicazioni sotto un unico Dicastero, chiedendo al Ministro ulteriori chiarimenti in tal senso.

Il senatore SARTO osserva che il provvedimento in esame ha comunque il pregio di voler unificare il trasporto viario con gli altri sistemi di trasporto, mentre l'inserimento delle telecomunicazioni nel settore produttivo, pur apparendo una scelta meno ovvia, trova comunque una sua giustificazione nella natura stessa delle telecomunicazioni come elemento portante del sistema produttivo. Coglie infine l'occasione per ricordare al Ministro la questione della sicurezza nei trafori (che può essere risolta sviluppando il trasporto delle merci su ferrovia) nonché quella della proroga delle concessioni autostradali e dei piani finanziari delle concessionarie. Conclude con un accenno al dibattito sulla pedemontana veneta, anche alla luce di recenti notizie di stampa che sembrano contraddire gli orientamenti recentemente assunti dal legislatore.

Il senatore TERRACINI si sofferma sul tema dei trasferimenti di personale dai Ministeri verso le neo istituite Agenzie, chiedendo al riguardo l'opinione del Ministro.

Il senatore FALOMI, ritenuto che sia senz'altro da preferire la scelta di creare una grande Ministero delle comunicazioni che ricomprenda tutto il sistema dei trasporti e quello delle telecomunicazioni, chiede se la proposta del Governo all'esame della Commissione abbia tenuto conto dei numerosi studi condotti negli anni precedenti sul tema della riforma dei ministeri.

Il senatore VEDOVATO chiede la ragioni per le quali si è ritenuto di mantenere la natura di ente pubblico economico dell'ANAS.

A conclusione di questo dibattito, replica brevemente il Ministro dei lavori pubblici, il quale dichiara di condividere l'orientamento dei commissari circa la necessità di una visione integrata di tutti i sistemi a rete, sia materiali che immateriali.

Ritiene fisiologico il fenomeno del trasferimento del personale all'interno delle varie articolazioni della pubblica amministrazione ed avverte di aver voluto mantenere, al momento, la natura giuridica di ente pubblico economico dell'ANAS, avendo apprezzato come tale ente in questo momento stia segnando una netta ripresa, che dimostra come tale scelta, compiuta comunque di recente, stia funzionando bene. D'altra parte, con il progressivo passaggio alle regioni della rete autostradale, l'ANAS vedrà ridursi la sua attività gestoria, mentre si dovrà impegnare sempre più nell'attività di supporto alle regioni.

Dopo aver dichiarato di condividere pienamente la posizione del senatore Sarto circa la necessità di sviluppare il trasporto ferroviario delle merci per alleviare la situazione della viabilità, che ha raggiunto livelli di saturazione che determinano problemi notevoli per la sicurezza – come purtroppo si è visto per la sciagura del Monte Bianco – fa presente che la scelta di trasformare il contenzioso in atto in proroga delle concessioni autostradali è una conseguenza delle direttive assunte dai precedenti Governi, ma che si tratta di una scelta che non deve più essere ripetuta in futuro. A suo giudizio, infatti, il sistema del *project financing* va inteso in modo assolutamente rigoroso.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

268ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C09ª, 0122ª)

Il PRESIDENTE propone di procedere preliminarmente al seguito dell'esame sulla proposta concernente linee programmatiche di indirizzo e di intervento per l'agrumicoltura italiana e di riprendere quindi l'esame dell'A.S. 4065, nonché il seguito della discussione dell'A.S. 3832.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Proposta concernente: «Linee programmatiche di indirizzo e di intervento per l'agrumicoltura italiana» (n. 464)**

(Parere al Ministro per le politiche agricole, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 dicembre 1998, n. 423. Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, C09ª, 0011ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno scorso.

Il senatore MINARDO, ricordata la grave crisi in atto nel settore agrumicolo, legata anche agli effetti del recente accordo con il Regno del Marocco, e da ultimo, alla caduta delle barriere fitosanitarie e alla conseguente revoca della zona protetta per l'Italia, esprime delle valutazioni critiche sulla proposta presentata dal Governo, che si configura come un piano redatto solo sulla carta, che si limita a prendere atto della

forte crescita produttiva registrata nel settore agrumicolo dall'Egitto e dal Marocco, paesi favoriti da un'assurda politica euromediterranea.

Ricorda quindi di avere presentato una interrogazione al Ministro per le politiche agricole, nella quale chiedeva iniziative concrete ed urgenti per scongiurare il tracollo dell'agrumicoltura siciliana e interventi a reale sostegno dei produttori. Si sofferma quindi sulla cornice finanziaria del piano (che prevede stanziamenti per soli 110 miliardi), giudicandola assolutamente inadeguata e osservando altresì che i 16 miliardi destinati al catasto agrumicolo appaiono eccessivi. Stigmatizza quindi l'atteggiamento del Governo che non garantisce iniziative per i produttori, privilegiando gli interventi per le industrie di trasformazione. Di fronte alla crisi gravissima del comparto agrumicolo (che riguarda in egual misura il settore della produzione e quello della commercializzazione), fa osservare che alcune aziende agricole temono di essere costrette a licenziare tutti i salariati, con gravissimi esiti di carattere sociale. Conclusivamente ribadisce l'esigenza di maggiore attenzione per i produttori agrumicoli e per l'agricoltura in generale.

Il senatore CUSIMANO stigmatizza l'enorme ritardo accumulato nell'affrontare la grave situazione in cui versano i produttori agrumicoli, ricordando come i mezzi di comunicazione hanno scoperto la crisi agrumicola solo a seguito dell'imponente manifestazione del gennaio 1998 a Catania (con la partecipazione anche dell'Arcivescovo), nella quale sono emerse con chiarezza le cause di tale situazione legate all'aumento dei costi e alla concorrenza dei paesi extracomunitari, cui la Comunità ha concesso importazioni a tasso zero.

Nel ricordare di avere tempestivamente denunciato in una interrogazione al Ministro per le politiche agricole *pro tempore* la situazione della provincia di Catania, ricorda che le richieste degli agricoltori riguardavano aiuti immediati e a medio e lungo periodo, ed in particolare l'integrazione al reddito. A distanza di oltre un anno e mezzo tutto è rimasto invariato e il Governo non ha preso provvedimenti concreti per l'allineamento alla media europea dei costi di produzione, per il blocco totale delle importazioni dai paesi dell'area euromediterranea, incurante dello stesso parere negativo espresso dalla stessa Commissione agricoltura sul trattato con il Marocco. L'unica risposta è costituita dal piano in esame (la cui copertura finanziaria, contenuta nella legge n. 423 del 1998 prevede 110 miliardi raggiunti grazie ad un emendamento - di incremento della spesa per 50 miliardi - presentato dal Polo alla Camera). In merito al piano ricorda le critiche attinenti alla circostanza che il piano privilegia più gli interessi delle industrie di trasformazione che non quelle dei produttori agrumicoli (che ribadiscono l'esigenza di ridurre i costi, fiscali, energetici, di trasporto, di imballaggio, nonché la richiesta di credito agevolato e di aiuti diretti alla produzione); altre critiche vengono dal settore dei commercianti-esportatori, che lamentano la crisi della commercializzazione del prodotto fresco, che richiederebbe una adeguata campagna promozionale da parte dell'ICE a favore dell'arancia rossa di Sicilia. Nel rilevare che il piano in esame richiede tempi lunghi, tali da non poter risolvere i problemi immediati, ricorda il problema rap-

presentato da una recente decisione dell'Unione – in relazione alla decurtazione del 38 per cento dell'aiuto per i limoni per lo sfioramento della soglia comunitaria – che non ha tenuto conto di una recente modifica al regime di aiuto ai produttori di agrumi (più favorevole ai produttori).

Dopo aver ricordato che la politica fiscale del Governo, in materia di IRAP, IVA e di tassazione a bilancio, appare penalizzante per il settore primario, si sofferma sul piano in esame che, in tema di contenimento dei costi di produzione, opera un mero rinvio all'articolo 6 del decreto legislativo n. 173 del 1998, e a ulteriori provvedimenti legislativi, oltre che all'intensificazione dei contatti con il Ministero dei trasporti. Nell'osservare che si può pure approvare il piano in esame, che è certo «meglio che niente», ribadisce la richiesta, già avanzata da due anni, di misure urgenti per portare un aiuto immediato alle aziende agrumicole, e che il Governo, nonostante le promesse, non ha voluto concedere.

Il senatore BARRILE osserva che sono ben note le difficoltà in cui versa il comparto dei produttori di agrumi, la cui crisi nasce da lontano e che pertanto appaiono «esagerate» le osservazioni svolte nel dibattito. D'altronde occorre riconoscere che il piano in esame nasce proprio dall'esigenza di garantire adeguate certezze, anche finanziarie, al comparto dei produttori, le cui organizzazioni di categoria, in particolare siciliane, hanno comunque espresso, salvo qualche perplessità e osservazioni, comunque condivisibili, un giudizio sostanzialmente positivo. Certo, si può sempre sostenere che le risorse sono insufficienti ma va data la massima attenzione all'esigenza di prevedere iniziative di ristrutturazione degli impianti e piani di reimpianto e di riconversione delle zone non specificatamente vocate, che devono costituire un obiettivo prioritario. Ritiene quindi condivisibile la richiesta manifestata di dedicare maggiore attenzione alla riduzione dei costi di produzione (come d'altronde era sottolineato nello stesso parere espresso dalla Commissione agricoltura sul decreto legislativo n. 173 citato), mentre osserva che occorre prevedere maggiori precisazioni in ordine al profilo dell'unità aziendale.

Il piano in esame non costituisce certo l'unica risposta per il settore agrumicolo, che richiede iniziative anche per il settore delle infrastrutture, della viabilità e della irrigazione (come dimostrano i recenti disservizi verificatisi nella zona della Sicilia). Conclusivamente osserva che sia in Agenda 2000 che nell'impostazione dei fondi strutturali occorrerà tenere conto dell'esigenza di realizzare azioni di carattere anche strutturali, per tale settore.

Il senatore BUCCI rileva preliminarmente che il cosiddetto piano proposto dal Governo è privo delle necessarie caratteristiche programmatiche, sia nell'articolazione delle misure proposte, sia nella predisposizione della cornice finanziaria e si caratterizza invece per l'assenza di chiari obiettivi, riducendosi ad un mero intervento-tampone. Dopo aver osservato che il 70 per cento dei 110 miliardi previsti viene erogato nel

primo anno, mentre residuano risorse inadeguate per gli anni successivi, rileva che il piano appare uno studio universitario, privo di misure concrete; altrettanto inadeguata è a suo avviso l'incentivazione per la commercializzazione, che richiederebbe di potenziare le qualità di agrumi in commercio, mentre si punta soltanto a occupare piccoli segmenti di mercato. Nel richiamarsi alla esperienza spagnola e a quella statunitense (ove piantagioni di agrumi producono per grosse imprese multinazionali del settore secondo una logica ben diversa da quella assistenziale che emerge dal piano), ricorda le critiche mosse anche dalle organizzazioni professionali e, nel ribadire l'esigenza di un vero programma di interventi di durata almeno quinquennale, preannuncia che non appoggerà la proposta.

Il senatore PREDÀ, nel richiamarsi ai rilievi mossi dal senatore Minardo e anche dal senatore Bucci, rileva che nel piano proposto dal Governo si delinea finalmente, rispetto ai noti problemi relativi ai costi di trasporto, agli effetti degli accordi euromediterranei, una impostazione innovativa, ispirata al modello spagnolo, che è maggiormente adeguato a cogliere le opportunità offerte dalla normativa comunitaria. A tale impostazione è anche ispirato l'emendamento presentato alla legge comunitaria 1995-1997, poi accolto nonostante il parere contrario del Governo, inteso a incentivare le piccole organizzazioni di produttori ad aggregarsi in associazioni di organizzazioni di produttori (AOP). Al riguardo, osserva che in Sicilia si scontano proprio gli effetti negativi del ritardo accumulato nell'adeguarsi alle direttive comunitarie, il che si è tradotto nel volume ridottissimo (circa il 4 per cento) di utilizzazione dei fondi comunitari da parte dell'agrumicoltura siciliana. L'elemento positivo del piano, consiste quindi, a suo avviso, nell'individuazione di un modello di organizzazione di produttori, che potrà consentire un migliore utilizzo dei fondi comunitari, sia di Agenda 2000, sia anche del nuovo Regolamento per lo sviluppo rurale e, conclusivamente, ricorda la recente iniziativa assunta dall'Unione nei confronti della regione Calabria, a seguito degli esiti di alcuni accertamenti (sul prodotto da trasformare) che hanno evidenziato come la quantità prodotta equivalesse a quella trasformata.

Il senatore SARACCO osserva che il piano presenta un'adeguata formulazione e strumentazione programmatica, in quanto prevede l'analisi sistematica delle cause della crisi e dei problemi del settore e l'individuazione delle risorse finanziarie e delle misure concrete da adottare. Nel dichiarare di condividere l'ampia relazione svolta dal presidente Scivoletto, che ha ampiamente evidenziato le cause della crisi in atto, osserva che fra queste rientra l'estrema polverizzazione delle unità aziendali, tale da richiedere accorpamenti fondiari.

Al senatore Bucci fa quindi osservare che il punto 6 del piano presentato precisa con grande attenzione gli obiettivi specifici, che ritiene condivisibili e sottolinea che, anche grazie alle risorse finanziarie predisposte, l'iniziativa governativa consente di passare da una grave situazione di stallo a una piena inversione di marcia, che sicuramente richie-

derà, una volta scaduta la prima fase triennale, l'individuazione dell'ulteriore strada da percorrere.

Il senatore ANTOLINI dichiara di condividere pienamente l'esauriente analisi svolta dal senatore Bucci in ordine alla configurazione delle iniziative che il Governo ha assunto. A tale riguardo sottolinea comunque che dall'analisi della precedente politica a favore del settore agrumicolo emerge, che, secondo un calcolo di massima, sono stati spesi ben 1.000 miliardi, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

Dopo un'osservazione critica del senatore CUSIMANO, riprende la parola il senatore ANTOLINI che conclusivamente osserva che la situazione in atto fa presumere che non si verificheranno i positivi cambiamenti previsti.

Ha quindi nuovamente la parola per un chiarimento il senatore MINARDO, il quale si richiama all'osservazione svolta dal senatore Saracco in ordine all'individuazione degli obiettivi, osservando che l'obiettivo implicito che sembra voler perseguire il piano è quello della «estirpazione» di tutte le piante di agrumi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4065) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca in Adriatico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno scorso.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati alcuni emendamenti all'A.S. 4065, che verranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Informa inoltre che sono pervenuti i pareri sul testo della 1ª Commissione (di nulla osta) e della 5ª Commissione (favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) mentre deve pervenire il parere della 5ª Commissione sugli emendamenti. Fa presente che, a seguito del parere espresso dalla 5ª Commissione sul testo, il relatore ha formalizzato un'apposita proposta emendativa. Ricorda infine che il disegno di legge è stato calendarizzato a partire dalla seduta antimeridiana dell'Aula di mercoledì 30 giugno.

Il senatore RECCIA, richiamandosi anche al suo intervento in discussione generale, chiede chiarimenti in ordine al decreto attuativo previsto dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 154.

Il PRESIDENTE, ricordato che è stata chiusa la discussione generale con lo svolgimento delle repliche, avverte che si passerà alla fase

dell'illustrazione degli emendamenti. Informa inoltre che comunque il decreto citato è già disponibile.

Il sottosegretario FUSILLO assicura comunque l'impegno a fornire i chiarimenti richiesti.

Il senatore VISERTA COSTANTINI illustra l'emendamento 1.1, precisando che la proposta di anticipare al 1° maggio il fermo volontario riguarda solo alcune limitate imbarcazioni (dieci), che effettuano la pesca del tonno, e sottoposte a fermo per effetto di una decisione dell'Unione europea che ha suscitato numerose proteste per l'ingiusto danno recato a tale categoria, che ora chiede di essere equiparata agli altri settori; osserva altresì che lo stesso ministro De Castro, in un incontro, avrebbe convenuto sulla giustezza delle richieste avanzate.

Il senatore BEDIN, nell'aggiungere la firma agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, li dà per illustrati, mentre il RELATORE dà per illustrato l'emendamento 1.6, per le ragioni già esposte dal Presidente.

Nessuno chiedendo di parlare, il PRESIDENTE invita il Relatore ed il Rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti presentati.

Il RELATORE si rimette al Governo sull'emendamento 1.1, che merita un approfondimento proprio da parte dell'Esecutivo, tenuto conto degli incontri già svoltisi cui ha fatto riferimento il senatore Viserta Costantini. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 1.2 (in quanto pleonastico), 1.3 (che innesca un meccanismo non positivo anche per la concreta gestione) nonché sugli emendamenti 1.4 e 1.5, mentre si esprime in senso favorevole sull'emendamento 1.6.

Il sottosegretario FUSILLO si esprime conformemente al Relatore ad eccezione che sull'emendamento 1.1, sul quale si esprime in senso contrario, sia perché sussiste un problema di copertura finanziaria, sia perché può innescare un problema di autorizzazione comunitaria.

Dopo che il senatore BEDIN ha dichiarato di ritirare gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, ha la parola il senatore CUSIMANO il quale, in relazione all'emendamento 1.1 invita il Governo ad un ulteriore approfondimento.

Dopo che il relatore BARRILE ha invitato il presentatore a trasformare tale emendamento in un ordine del giorno, ha la parola il PRESIDENTE, il quale ricorda che deve pervenire il parere della 5ª Commissione, che potrà fornire ulteriori elementi di valutazione.

In seguito ad una richiesta del senatore GERMANÀ, il senatore VISERTA COSTANTINI fornisce ulteriori precisazioni sull'emendamento 1.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 25 maggio scorso.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati numerosi emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea rinvia quindi il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4065

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «14 maggio 1999» con le altre: «1 maggio 1999».

1.1 VISERTA COSTANTINI, SARACCO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «nei compartimenti a maggior rischio,» aggiungere le seguenti: «in particolare quello di Chioggia,».

1.2 SERENA, MANFROI

Al comma 2, sostituire le parole: «minimo contrattuale» con le seguenti: «il doppio del minimo contrattuale».

1.3 SERENA, MANFROI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e garantire agli armatori un rimborso pari al multiplo dei marinai imbarcati».

1.4 SERENA, MANFROI

Al comma 5, sostituire le parole: «60.000 milioni» con le seguenti: «80.000 milioni».

1.5 SERENA, MANFROI

Al comma 6, dopo le parole: «È istituita» inserire le seguenti: «, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,».

1.6 IL RELATORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3832**Art. 1.**

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. L'AIMA e l'Ente nazionale risi possono continuare ad affidare la certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, con riferimento alle spese del FEOGA (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia) a società abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi, sino all'istituzione dell'apposito ufficio per la certificazione dei conti annuali.»

1.1

MINARDO

Al comma 1, dopo la parola: «Fino» inserire le seguenti: «al 31 dicembre 1999, data ultima entro la quale si provvede».

1.5

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «Ente nazionale risi» inserire le seguenti: «che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 1999.».

1.4

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«.... L'attività di certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 è esercitata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di riscontri effettuati da servizi o organismi indipendenti sotto il profilo funzionale dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento, dotato delle necessarie competenze tecniche.».

1.2

PINGGERA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«... L'attività di certificazione di cui al precedente comma è esercitata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di riscontri effettuati da servizi o organismi indipendenti sotto il profilo funzionale dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento, dotato delle necessarie competenze tecniche.».

1.3

PINGGERA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«... Le funzioni di organismo di coordinamento degli organismi pagatori riconosciuti continuano ad essere svolte dal Ministero per le politiche agricole, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996, sino all'approvazione dello statuto e dei regolamenti previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, istitutivo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.).».

1.6

IL RELATORE

Art. 4.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: «I mutui agrari e fondiari» fino alle parole: «conservazione di prodotti agricoli» con le seguenti: «I mutui di credito agrario, compresi quelli di soccorso e quelli destinati alla trasformazione e consolidamento finanziario, nonché i mutui fondiari, purché finalizzati alla realizzazione e miglioramento di impianti di raccolta, lavorazione e conservazione di prodotti agricoli, che sono stati stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo da imprese singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni agricole».

4.8

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: «aziendali» con la parola: «agrari».

4.3

MINARDO

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «fondiari, di impianti per la raccolta, lavorazione, conservazione di prodotti agricoli» con le seguenti: «fondiari, di impianti per la raccolta, lavorazione, conservazione di prodotti agricoli, per il ripristino di strutture danneggiate a seguito di eventi calamitosi e per il consolidamento di passività».

4.10

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «fondiari, di impianti per la raccolta, lavorazione, conservazione di prodotti agricoli» con le seguenti: «fondiari, di impianti per la raccolta, lavorazione, conservazione di prodotti agricoli, per il ripristino di strutture danneggiate a seguito di eventi calamitosi e per il consolidamento di passività».

4.4

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «È facoltà del mutuatario richiedere la ricontrattazione» con le altre: «Il mutuatario può chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi».

4.11

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «richiedere la ricontrattazione dei mutui» con le seguenti: «richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi».

4.6

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: «ricontrattazione» con la seguente: «rinegoziazione».

4.5

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «È facoltà del mutuatario richiedere la ricontrattazione dei mutui» inserire le seguenti: «con la riduzione dell'ipoteca originaria».

4.2

PREDA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«... A valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente all'approvazione della presente legge, il tasso applicato alle operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina-Roma, è quello stabilito dalla stessa per le nuove operazioni».

4.1

PREDA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«... Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad emanare le norme di attuazione del presente articolo».

4.7

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. Alle imprese agricole singole ed associate sono concessi mutui di credito agrario, aventi una durata di 15 anni, per il ripianamento e consolidamento di esposizioni finanziarie derivanti da operazioni di credito, nonché da altre situazioni debitorie di natura non fiscale verso enti ed organismi pubblici, purché riconducibili all'attività dell'impresa agricola. I mutui sono concessi ad un tasso, anche variabile, non superiore a quello di riferimento del credito agrario agevolato a lungo termine. Qualora venga consolidato il residuo debito di mutui agevolati si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; le relative rate di contributo a scadere possono essere detratte dalle rate del mutuo di consolidamento. Tale detrazione non può in ogni caso superare i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, nell'ambito delle percentuali stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1985, n. 284. Le domande di mutuo sono presentate all'istituto bancario prescelto e per conoscenza alla regione o alle province autonome di Trento e Bolzano, con allegato un piano di ristrutturazione aziendale in grado di consentire un ripristino della redditività. Nel piano deve essere dimostrato che l'intervento creditizio di consolidamento non determina per l'impresa mutuataria un aumento della capacità produttiva nei settori caratterizzati da sovracapacità produttiva strutturale e negli altri settori che una eventuale crescita della capacità produttiva non risulti superiore a quella necessaria al ripristino della redditività. Sono sospese per un periodo di due anni, e comunque fino alla data della stipula del contratto di mutuo di consolidamento, tutte le operazioni e le procedure esecutive in atto nei confronti delle aziende agricole.».

4.9

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. ...

(Soci di società semplici esercenti attività agricole)

1. Ai soci delle società semplici esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore degli imprenditori agricoli individuali. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte dei medesimi, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare».

4.0.1

BEDIN

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. ...

(Modifiche alla legge 9 febbraio 1963, n. 59)

1. L'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 è sostituito dal seguente: «Art. 2. – Ai fini della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone, le società di persone e le società di capitali che hanno per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di attività agricola, le cooperative agricole e loro consorzi».

4.0.2

BEDIN

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. ...

(Consolidamento dei debiti a breve termine delle piccole e medie imprese agricole)

1. La concessione dei contributi in conto interessi per operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine, esistenti verso le banche al 31 dicembre 1998, è estesa in favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo operanti nel territorio nazionale ed è posta a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

2. La gestione finanziaria e le procedure di funzionamento del Fondo sono attuate con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.».

4.0.3

SCIVOLETTO

Art. 5.

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«... Al fine di incrementare le attività di ricerca nel campo della qualità nutrizionale degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, è attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi annui, a partire dall'anno 1999, all'Istituto nazionale della nutrizione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.».

5.1

IL GOVERNO

Art. 6.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«...Agli oneri conseguenti gli interventi da attuare con apposito accordo di programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei settori della forestazione e difesa del suolo, da stipularsi nell'ambito dell'Intesa istituzionale di programma tra Governo e regione Calabria in corso di definizione, è autorizzata in aggiunta alle risorse già disponibili, a carico del bilancio della regione Calabria e delle risorse ordinariamente trasfe-

rite a carico del bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni per l'anno finanziario 1999.

... Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da ultimo rifinanziata dall'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.».

6.1 VELTRI, SCIVOLETTO, LOMBARDI SATRIANI, MEDURI, BRUNO GARNERI, MUNGARI, BEVILACQUA, MARINI, VERALDI, CARCARINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura, la struttura di ricerca presso l'azienda "Ovile" e l'azienda "San Giovanni Arcimusa", già concesse in comodato dalla liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gratuito al Ministero per le politiche agricole per essere utilizzati nell'ambito della riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. Fino all'attuazione di tale riforma al personale addetto alle strutture devolute si applica quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337».

6.2 CUSIMANO

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Formazione in agricoltura). – 1. Nel settore agrario, agli effetti dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono realizzati corsi di istruzione e di formazione tecnica superiore secondo le modalità stabilite dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999 n. 144».

7.1 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. ...

*(Applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 401
ad altri prodotti agricoli)*

1. Il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura può essere costituito dai produttori che adempiono

alle condizioni previste per la immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le modalità previste dall'articolo 2786 del codice civile, nella forma e con le modalità previste dalla legge 24 luglio 1985, n. 401.

2. Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, i registri e la loro tenuta, saranno stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fermo quanto previsto dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, il pegno costituito ai sensi del comma 1 è disciplinato dalle disposizioni della citata legge 24 luglio 1985, n. 401.».

7.0.1

SCIVOLETTO, PREDÀ

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

247ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(3946) DENTAMARO ed altri. – *Disposizioni urgenti di proroga dei termini ed altre agevolazioni tributarie e previdenziali per i soggetti residenti nella regione Puglia a seguito degli eventi bellici nei territori della Repubblica Jugoslava*

(3951) SPECCHIA ed altri. – *Misure urgenti per il rilancio delle attività turistiche della Puglia danneggiate dagli eventi bellici nel Kosovo*

(3972) SPECCHIA ed altri. – *Misure urgenti a favore del turismo, proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi della regione Puglia danneggiati dalla guerra dei Balcani*, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento, nella sua seduta pomeridiana dell'Assemblea del 5 maggio 1999

(4019) BUCCIERO ed altri. – *Disposizioni per il rilancio del turismo nella costa adriatica danneggiata dagli eventi bellici del Kosovo*

(4061) MIGNONE ed altri. – *Misure urgenti a favore del turismo e proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi dei Comuni danneggiati dalla guerra nei Balcani*

(4085) BIANCO. – *Erogazione di contributi ai comuni a vocazione turistica per i danni economici subiti a causa degli eventi bellici in corso nei Balcani*

(4108) ERROI ed altri. – *Provvedimenti in favore del settore turistico-alberghiero della Puglia*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3946, 3951, 3972, 4019, 4061, 4085, congiunzione con il disegno di legge n. 4108 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 4108, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3946, 3951, 3972, 4019, 4061, 4085 e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3946, 3951, 3972, 4019 e 4061 sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il presidente CAPONI illustra il disegno di legge n. 4108, precisando che anche esso è finalizzato alla concessione di provvidenze a favore delle attività turistiche della regione Puglia. Propone, pertanto, di congiungerne l'esame con quello degli altri disegni di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Si passa successivamente all'esame degli emendamenti presentati sul testo unificato.

Il senatore WILDE dà per illustrati gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Il presidente CAPONI si pronuncia in senso favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2, mentre invita al ritiro dell'emendamento 1.3.

Il senatore SPECCHIA precisa di non essere contrario alla estensione degli interventi a favore di aree situate al di fuori della regione Puglia, anche se è necessario ribadire che i maggiori danni, in termini di immagine, sono stati subiti proprio da quella regione. Considera opportuna, pertanto, l'approvazione dell'emendamento 1.3.

Il senatore WILDE sottolinea come anche altre aree, particolarmente quella del lago di Garda, abbiano subito gravi danni in conseguenza degli eventi bellici. È da considerare, peraltro, la maggiore densità di strutture turistiche presenti in tali zone.

Il senatore PAPPALARDO è dell'avviso che anche senza l'approvazione dell'emendamento 1.3, per il quale concorda con il parere contrario formulato dal Presidente, vi siano sufficienti garanzie sulla entità degli interventi previsti dall'articolo 1 a favore della regione Puglia.

Il presidente CAPONI presenta ed illustra gli emendamenti 1.4 e 1.5, di contenuto tecnico.

Previa verifica della sussistenza del numero legale, sono quindi posti ai voti ed approvati gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4 e 1.5.

Il senatore WILDE ritira l'emendamento 1.3.

Il senatore SPECCHIA illustra quindi gli emendamenti 2.3, 2.2 e 2.1, volti ad incrementare le risorse stanziare dall'articolo 2 ed ad estendere le fattispecie previste.

Il senatore PAPPALARDO ritiene che l'incremento dei contributi possa determinare problemi di copertura finanziaria, con il rischio di bloccare l'intero provvedimento.

Il presidente CAPONI chiede il ritiro dei suddetti emendamenti.

Il senatore SPECCHIA accoglie l'invito limitatamente all'emendamento 2.1.

Gli emendamenti 2.3 e 2.2 sono posti ai voti e respinti.

Il senatore MUNGARI fa suo ed illustra l'emendamento 3.1, precisando che la sua approvazione consentirebbe di estendere le agevolazioni di carattere tributario a tutti i settori danneggiati dagli eventi bellici. Trattandosi di mere sospensioni di termini non si darebbe luogo, peraltro, ad alcun problema di copertura finanziaria.

Il senatore WILDE dà per illustrato l'emendamento 3.2.

Il presidente CAPONI, dopo aver illustrato l'emendamento 3.3 ed essersi pronunciato favorevolmente sull'emendamento 3.2 a condizione che siano soppresse le parole: «della costa adriatica», esprime parere contrario sull'emendamento 3.1, in ragione della esigenza di concentrare le misure contenute nel provvedimento verso i soggetti direttamente interessati dalle conseguenze negative degli eventi bellici. Una estensione eccessiva degli interventi potrebbe determinare, a suo avviso, difficoltà nell'ulteriore corso del disegno di legge.

Il senatore SPECCHIA è contrario all'emendamento 3.3, che vanifica una misura di sostegno alle imprese che potrebbe rivelarsi efficace per attenuare le difficoltà che si sono determinate a seguito degli eventi bellici.

L'emendamento 3.1 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore WILDE accoglie la proposta di modifica formulata dal Presidente sull'emendamento 3.2, che, nel nuovo testo, viene posto ai voti e approvato. Risulta anche approvato l'emendamento 3.3.

Il presidente CAPONI illustra quindi l'emendamento 4.2, identico all'emendamento 4.1.

Il senatore SPECCHIA dichiara di essere contrario alla soppressione dell'articolo 4. Le agevolazioni in esso previste sono contenute, del resto, nella maggior parte dei disegni di legge presentati: in tal modo il testo che la Commissione si accinge ad approvare rischia di divenire esclusivamente il veicolo per l'erogazione di un contributo di modesta entità.

Il senatore PAPPALARDO fa presente che l'intervento di cui all'articolo 4 appare di difficile quantificazione finanziaria. Il suo mantenimento, pertanto, determinerebbe censure dal punto di vista della copertura degli oneri con conseguenti difficoltà per l'ulteriore corso del provvedimento. È dell'avviso che, anche dopo la soppressione dell'articolo 4, le misure previste dal testo mantengano una loro utilità ed efficacia.

Gli emendamenti 4.2 e 4.1 sono posti ai voti ed approvati.

Il senatore SPECCHIA illustra quindi l'emendamento 4.0.1, finalizzato ad estendere la sospensione dei termini anche per i contributi previdenziali.

Il presidente CAPONI esprime parere contrario sull'emendamento 4.0.1 per ragioni analoghe a quelle già formulate sull'emendamento 3.1.

L'emendamento 4.0.1 viene posto ai voti e respinto.

Il presidente CAPONI illustra infine l'emendamento 5.1, che è posto ai voti e approvato.

Informa, quindi, la Commissione che il sottosegretario Morgando, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ha comunicato l'assenso del Governo ad un eventuale trasferimento dei disegni di legge in titolo in sede deliberante. Fa presente, inoltre, che, prima della conclusione dell'esame, occorrerà tener conto del parere che sarà formulato dalla Commissione bilancio.

La Commissione, preso atto della comunicazione testé resa dal Presidente, all'unanimità delibera di richiedere il trasferimento dei disegni di legge in titolo dalla sede referente alla sede deliberante.

Il presidente CAPONI avverte che, in ragione della urgenza dell'approvazione dei disegni di legge in titolo, ove autorizzata dal Presidente del Senato, la Commissione sarà convocata per l'eventuale discussione in sede deliberante nella giornata di domani, alle ore 14,45.

Il seguito dell'esame è quindi rinviati.

(1073) CIMMINO. - *Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna*

(2537) CAPONI ed altri. - *Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 26 maggio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati sul testo unificato.

Non essendovi emendamenti sull'articolo 1, previa verifica della sussistenza del numero legale, viene posto ai voti ed accolto il testo presentato, senza modifiche.

Il senatore TRAVAGLIA fa suo ed illustra l'emendamento 2.1.

Il relatore ZILIO illustra gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, finalizzati, fra l'altro, a superare il parere contrario formulato dalla Commissione bilancio sull'articolo 2.

L'emendamento 2.1 viene posto ai voti e respinto.

Sono approvati gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, e con le modifiche accolte, l'articolo 2.

Il senatore TRAVAGLIA illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Il relatore ZILIO si esprime in senso contrario su tali emendamenti, che sono posti ai voti e respinti.

L'articolo 3 è quindi accolto senza modifiche.

Il relatore ZILIO illustra l'emendamento 4.1, che tiene conto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 114 del 1998.

Il senatore TRAVAGLIA dà per illustrato l'emendamento 4.2.

L'emendamento 4.1, sostitutivo dell'articolo 4, viene approvato. Risulta precluso l'emendamento 4.2.

Il senatore TRAVAGLIA illustra gli emendamenti 5.3 e 5.4.

Il relatore ZILIO si esprime in senso contrario su tali emendamenti ed illustra gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Gli emendamenti 5.3 e 5.4 vengono respinti, mentre risultano approvati gli emendamenti 5.1 e 5.2, nonché l'articolo 5 con le modifiche introdotte.

Il senatore TRAVAGLIA illustra gli emendamenti 6.1 e 6.2, che, previo parere contrario del relatore Zilio, sono respinti.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato, come accolto dalla Commissione stessa, per i disegni di legge in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente il credito alla cooperazione e misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali (n. 468)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il senatore TRAVAGLIA dichiara di astenersi sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Si associano i senatori WILDE e DEMASI.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del numero legale, approva la proposta di parere favorevole sullo schema di regolamento in titolo.

Schema di decreto legislativo di attuazione, nel settore assicurativo, della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale (n. 450)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R144 003, C10ª, 0006ª)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il relatore GAMBINI propone di formulare parere favorevole sul testo, osservando che al comma 2 dell'articolo 1 dovrebbe essere stabilito l'obbligo e non la facoltà per l'ISVAP di definire le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di «stretti legami» e che su di esse dovrebbe essere previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il senatore DEMASI considera elemento qualificante del provvedimento la individuazione delle fattispecie di «stretti legami». Per tale ragione, è dell'avviso che l'indicazione delle modalità tecniche di individuazione di esse dovrebbe essere parte integrante del decreto legislativo attuativo della direttiva europea e non essere rinviata ad una ipotetica, futura determinazione dell'ISVAP.

Ritiene, inoltre, che la formulazione «modalità tecniche» possa essere fonte di equivoci e che all'articolo 3, comma 1, lettera c) dovrebbe essere modificata la disposizione che, anche in questo caso in modo non chiaro, attribuisce al Collegio sindacale obblighi di informazione nei confronti dell'ISVAP anche per violazioni di legge che potrebbero presentarsi come ipotesi di reato.

In generale, esprime la propria contrarietà su un provvedimento in cui sono presenti rilevanti margini di ambiguità e che dovrebbe essere riformulato in modo adeguato.

Il senatore TRAVAGLIA dichiara di concordare con le valutazioni formulate dal senatore Demasi.

Il relatore GAMBINI, dopo aver precisato che le norme dello schema di decreto legislativo concernenti le modalità di collegamento tra le autorità di controllo costituiscono un fattore positivo che può determinare significativi miglioramenti nella funzionalità e nella trasparenza del

settore, ribadisce la propria proposta di parere favorevole con l'osservazione concernente il comma 2 dell'articolo 1. Propone, altresì, di formulare un'ulteriore osservazione volta a richiedere una migliore esplicitazione delle sanzioni nei confronti delle imprese che non adempiano agli obblighi di informazione nei confronti dell'ISVAP.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del numero legale, approva, a maggioranza, la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,20.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 3946-3951-3972-4019-4061**

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «della costa adriatica» aggiungere le seguenti:« e del lago di Garda».

1.1

WILDE

Al comma 1 sostituire le parole:«Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»con le altre:«il Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

1.4

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «20 miliardi» con le altre: «30 miliardi».

1.2

WILDE

Al comma 1 dopo la parola: «realizzazione» inserire le altre: «entro 30 giorni».

1.5

IL RELATORE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli stanziamenti di cui al comma 1, per complessivi 30 miliardi sono così suddivisi:

a) 20 miliardi alla regione Puglia;

b) 10 miliardi alle località turistiche della costa adriatica, esclusa la regione Puglia, ed al lago di Garda».

1.3

WILDE

Art. 2.

Sostituire le parole: «venti miliardi» con le altre: «trenta miliardi».

2.3 SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO, CURTO, DEMASI, PONTONE, TURINI,
AZZOLLINI, MANCA

Sostituire le parole: «venti miliardi» con le altre: «quaranta miliardi».

2.2 SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO, CURTO, DEMASI, PONTONE, TURINI,
AZZOLLINI, MANCA

Sostituire le parole: «tariffe aeree, ferroviarie, marittime ed autostradali» con le altre «tariffe aeree, ferroviarie, marittime e autostradali e alle spese alberghiere e dei diversi servizi turistici connessi».

2.1 SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO, CURTO, DEMASI, PONTONE, TURINI,
AZZOLLINI, MANCA

Art. 3.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «delle imprese esercenti attività turistico alberghiere, ivi comprese anche residenze estive, strutture di ospitalità agrituristica, campeggi e stabilimenti di balneazione, in qualsiasi forma costituite, localizzate nella regione Puglia» con le seguenti: «In favore dei soggetti esercenti attività commerciale o di lavoro autonomo, in qualsiasi forma costituiti, che hanno sede nella regione Puglia».

3.1 SELLA DI MONTELUCE, MANCA

Al comma 1, dopo le parole: «regione Puglia» aggiungere le seguenti: «, della costa adriatica e lago di Garda».

3.2 WILDE

Al comma 2 sopprimere le parole: «è sospesa» ed infine aggiungere le seguenti: «deve tener conto della particolare situazione di crisi economica e produttiva venutasi a creare a seguito delle vicende belliche che hanno interessato l'area dei Balcani».

3.3

IL RELATORE

Art. 4.*Sopprimere l'articolo.***4.1**

WILDE

*Sopprimere l'articolo.***4.2**

IL RELATORE

*Aggiungere il seguente articolo:***«4-bis.**

1. Nei comuni situati nella regione Puglia è sospeso, fino al 30 settembre 1999, il pagamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale relativi ai lavoratori dipendenti privati, ivi compresa la quota a carico dei medesimi, dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle gestioni pensionistiche degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, nonché dei contributi dovuti dagli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avverrà senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri. Nel caso di versamenti comunque effettuati in pendenza della sospensione di cui al presente articolo, non si dà luogo al rimborso».

4.0.1

SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO, CURTO, DEMASI, PONTONE, TURINI, AZZOLLINI, MANCA

Art. 5.

Al comma 1 dopo la parola «legge» inserire «pari a lire 50 miliardi» e sopprimere le parole «quanto a lire 40 miliardi» e quelle da «e, per la parte residua» fino alla fine.

5.1

IL RELATORE

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 1073-2537**

Art. 2.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «Nel caso di impresa gestita in forma societaria» con le seguenti: «Nel caso di impresa gestita in forma societaria la qualificazione professionale dovrà essere conseguita da tutti i soci se trattasi di società personale, salvo che per le società in accomandita semplice in cui tale requisito è richiesto soltanto per i soci accomandatari o assimilati. Nel caso di società di capitale, l'abilitazione professionale ai sensi della presente legge è richiesta per gli amministratori e per il direttore dell'impresa».

2.1

MUNGARI

Al comma 1, lettera c), punto 1) la parola: «regionale» è soppressa.

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), punto 2) la parola: «regionali» è soppressa.

2.3

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), punto 3) la parola: «regionali» è soppressa.

2.4

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le regioni, nello stabilire le modalità dell'esame teorico-pratico, di cui al comma 2 del presente articolo, ne prevedono le relative sessioni dinnanzi a commissioni la cui composizione è definita previo parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sentite la organizzazione della categoria a struttura nazionale».

2.5

IL RELATORE

Al comma 5 sopprimere le parole: «istituire ed» e: «anche».

2.6

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 2, dopo le parole: «Le disposizioni della presente legge ed i regolamenti comunali si applicano» aggiungere le seguenti: «agli operatori professionali a».

3.1

MUNGARI

Al comma 2 dopo la parola: «anche» aggiungere le seguenti: «se occasionalmente».

3.2

MUNGARI

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatura che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche ed affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni».

4.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatura non si applicano le disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, limitatamente alla cessione a titolo oneroso o gratuito dei prodotti cosmetici, inerenti ai trattamenti di cui all'articolo 1 della presente legge».

4.2

MUNGARI

Art. 5.

Al comma 3 sostituire le parole: «in possesso della qualificazione di barbieri, che intendono» con le seguenti: «in possesso della qualificazione dei barbieri e che intendano».

5.3

MUNGARI

Al comma 3, lettera b) la parole: «regionale» è soppressa.

5.1

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole: «al sostenimento degli esami» con le seguenti: «per l'ammissione agli esami».

5.4

MUNGARI

Al comma 4, dopo le parole: «i corsi» la parola: «regionali» è soppressa.

5.2

IL RELATORE

Art. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'esercizio dell'attività di acconciatura in violazione della presente legge comporta l'applicazione da parte della regione territorialmente competente di una sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni».

6.1

MUNGARI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'esercizio di acconciatura senza la prescritta autorizzazione comunale è soggetta alla sanzione dell'interruzione coattiva di tale attività, oltre a quella amministrativa fino ad un massimo di lire due milioni, fatte salve le altre comminatorie di legge».

6.2

MUNGARI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

354^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Viviani e Caron.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2305) CORTIANA ed altri. – *Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro*

(3123) MANZI ed altri. – *Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro*

(3189) MULAS ed altri. – *Norme sul telelavoro e il suo sviluppo*

(3489) MELE ed altri. – *Norme per lo sviluppo del telelavoro*
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge, nel testo unificato del relatore, sospeso nella seduta del 16 giugno 1999.

Il PRESIDENTE ricorda che nelle precedenti sedute è stato espresso il parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti allo schema di testo unificato predisposto dallo stesso relatore, senatore Michele De Luca. Avverte pertanto che si passerà alle votazioni, iniziando dagli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Al solo fine di evitare la dichiarazione di decadenza, il senatore GRUOSSO dichiara di fare propri gli emendamenti i cui presentatori risultino assenti nella seduta odierna.

Il relatore Michele DE LUCA dichiara quindi di modificare l'emendamento 1.7, nel senso di inserire al comma 1, dopo le parole «mediante l'impiego» le altre: «non occasionale».

Su tale modifica il sottosegretario VIVIANI esprime parere favorevole.

Dopo che il PRESIDENTE ha constatato la presenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del Regolamento, la Commissione accoglie l'emendamento 1.7, nel testo modificato.

Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.6, nonché il primo comma dell'emendamento 1.2, e precluso l'emendamento 1.5. La restante parte dell'emendamento 1.2 viene poi ritirata dal senatore MANZI.

Viene quindi accolto l'articolo 1, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 2.

Dopo la reiezione dell'emendamento 2.7, il relatore Michele DE LUCA presenta ed illustra l'emendamento 2.100, che sopprime le parole da «quali dimensioni» fino alla fine del comma 1.

Su tale emendamento si pronuncia in senso favorevole il sottosegretario VIVIANI.

Viene quindi accolto l'emendamento 2.100, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.1, 2.5 e 2.11, di identico contenuto, nonché l'emendamento 2.8.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.2 e 2.12, entrambi soppressivi del comma 2, e, con successiva votazione, l'emendamento 2.9.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti gli emendamenti 2.3, 2.6 e 2.13, soppressivi del comma 3, nonché gli emendamenti 2.4 e 2.14, soppressivi del comma 4.

Viene quindi accolto l'emendamento 2.15, e respinto l'emendamento 2.10.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 2, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 3.

Il relatore Michele DE LUCA presenta ed illustra l'emendamento 3.100, che modifica il comma 1 nel senso di inserire la parola «strettamente» tra le parole «anche non» e «inerenti» e di sopprimere in fine le parole «quali i rappresentanti dei lavoratori in azienda».

Su tale emendamento il rappresentante del Governo esprime parere favorevole per quanto riguarda la prima parte, mentre sulla seconda parte si rimette alla Commissione.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti gli emendamenti 3.2, 3.5, 3.9 e 3.15; con distinte e successive votazioni sono quindi accolti gli emendamenti 3.11 e 3.100, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 3.13, mentre risultano respinti gli emendamenti 3.7 e 3.6.

Accogliendo l'invito rivoltagli nelle precedenti sedute dal relatore e dal rappresentante del Governo, il senatore MANZI ritira l'emendamento 3.1, riservandosi di presentare in Assemblea un ordine del giorno sulla questione delle piazze telematiche, oggetto dell'emendamento medesimo.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti gli emendamenti 3.3, 3.10 e 3.14.

Dopo l'accoglimento dell'emendamento 3.12, sono respinti, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 3.8 e 3.4, così come risultano respinti gli emendamenti Rub.3.1 e Rub.3.2, posti ai voti congiuntamente in quanto identici.

Dopo l'accoglimento dell'articolo 3, nel testo emendato, il senatore MANZI ritira l'emendamento 3.0.1, accogliendo l'invito rivoltagli in tal senso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Si passa all'articolo 4.

Il senatore Roberto NAPOLI, accogliendo l'invito rivoltagli dal rappresentante del Governo e dal relatore, dichiara di ritirare l'emendamento 4.2.

Viene quindi respinto l'emendamento 4.4. Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti gli emendamenti 4.1, 4.3, 4.9 e 4.12.

Dopo che il senatore PIZZINATO ha ritirato l'emendamento 4.11, accogliendo l'invito rivoltagli in tal senso dal relatore e dal rappresentante del Governo, con distinte e successive votazioni sono respinti gli emendamenti 4.5 e 4.6, ed è accolto l'emendamento 4.10.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti gli emendamenti Rub.4.3 e Rub. 4.1, di identico contenuto, come pure l'emendamento Rub.4.2.

Viene quindi accolto l'articolo 4, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 5.

Accogliendo l'invito rivoltagli dal relatore e dal rappresentante del Governo, il senatore Roberto NAPOLI ritira l'emendamento 5.2.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 5.5 e 5.3, ed accolti gli emendamenti 5.10 e 5.1.

Il senatore PIZZINATO, accogliendo l'invito rivoltogli dal relatore e dal rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 5.7 e 5.9, riservandosi di ripresentare quest'ultimo in Assemblea.

Viene quindi accolto l'emendamento 5.8 e respinto l'emendamento 5.4.

Viene quindi accolto l'articolo 5, nel testo modificato.

Si passa all'articolo 6.

Il senatore Roberto NAPOLI, accogliendo l'invito rivoltogli dal relatore e dal rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 6.1.

Il senatore FLORINO fa quindi proprio e ritira l'emendamento 6.6.

Accogliendo l'invito rivoltogli dal relatore e dal rappresentante del Governo, il senatore PIZZINATO ritira l'emendamento 6.9.

Posti separatamente ai voti, risultano quindi respinti gli emendamenti 6.3, 6.8, 6.4, 6.2 e 6.5, mentre è accolto l'emendamento 6.7.

Viene quindi accolto l'articolo 6, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 7.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di contenuto coincidente, sono respinti gli emendamenti 7.1, 7.6 e 7.2.

Posti separatamente ai voti, risultano quindi accolti gli emendamenti 7.7 e 7.8, e respinti gli emendamenti 7.4, 7.3 e 7.5.

Risulta quindi accolto l'articolo 7, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 8.

Dopo che il senatore Roberto NAPOLI, aderendo all'invito rivoltogli dal relatore e dal rappresentate del Governo, ha ritirato l'emendamento 8.1, sono posti congiuntamente ai voti, in quanto identici, e respinti, gli emendamenti 8.4, 8.3 e 8.2.

Non essendo state apportate modifiche all'articolo 8, si passa all'articolo 9.

Il relatore Michele DE LUCA presenta ed illustra l'emendamento 9.5, con il quale le parole «che prestano la propria opera nella medesi-

ma forma» sono sostituite dalle altre: «in ragione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente tra le parti».

Il sottosegretario VIVIANI esprime su tale emendamento parere favorevole.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto identici, sono quindi respinti gli emendamenti 9.1 e 9.3. Viene poi accolto l'emendamento 9.5, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 9.2.

Il senatore FLORINO interviene quindi per preannunciare il voto contrario sull'emendamento 9.4, nel testo già riformulato dai proponenti, sottolineando che esso introduce oneri impropri a carico del datore di lavoro nella parte in cui si prevede che questi sia obbligato ad adeguare a proprie spese l'ambiente di lavoro per il telelavoratore dipendente. Ritiene altresì contraddittoria l'ultima parte dell'emendamento.

Il senatore PIZZINATO, nel raccomandare l'accoglimento dell'emendamento di cui è firmatario, osserva che esso si pone sulla scia di un indirizzo normativo che ha portato il Senato ad approvare poche settimane or sono un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, sulla prevenzione degli infortuni domestici, nel quale sono previste a carico dei servizi pubblici di prevenzione per gli ambienti di lavoro, compiti specifici di prevenzione anche per gli ambienti di civile abitazione, in quanto sedi del lavoro domestico.

Con queste precisazioni, accogliendo un invito del PRESIDENTE in tal senso, il senatore PIZZINATO riformula l'emendamento 9.4, nel senso di prevedere l'obbligo del datore di lavoro di assicurare l'idoneità del posto - e non più dell'ambiente - di lavoro, sopprimendo altresì le parole: «a proprie spese».

Dopo che il SOTTOSEGRETARIO si è pronunciato a favore della riformulazione dell'emendamento 9.4, quest'ultimo, posto ai voti, è accolto.

Viene quindi accolto l'articolo 9, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 10.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto identici, sono respinti gli emendamenti 10.2 e 10.3, mentre viene accolto l'emendamento 10.1 e l'articolo 10 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 11.

Dopo la reiezione dell'emendamento 11.6, sono posti ai voti congiuntamente, in quanto identici, ed accolti, gli emendamenti 11.10, 11.3, 11.4 e 11.7. Sono altresì posti ai voti congiuntamente, in quanto identici, e respinti, gli emendamenti 11.1, 11.5, 11.8 e 11.14.

Sono quindi accolti, con distinte votazioni, gli emendamenti 11.11 e 11.12, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 11.13.

Posti ai voti congiuntamente, in quanto identici, sono quindi respinti gli emendamenti 11.2 e 11.9.

Viene quindi accolto l'articolo 11, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 12.

Aderendo all'invito rivoltagli dal relatore e dal rappresentante del Governo, il senatore PIZZINATO ritira l'emendamento 12.4, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Posti ai voti congiuntamente, in quanto identici, sono quindi respinti gli emendamenti 12.1 e 12.3, mentre viene accolto l'emendamento 12.2 e, con successiva votazione, l'articolo 12, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 13.

Il relatore Michele DE LUCA presenta ed illustra l'emendamento 13.8, inteso a sopprimere, al comma 1, le parole «della medesima categoria».

Su tale emendamento il rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

Sono quindi posti ai voti congiuntamente e respinti gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.6, interamente soppressivi dell'articolo 13.

Posti separatamente ai voti risultano quindi respinti gli emendamenti 13.5, 13.7 e Rub.13.1, mentre è accolto l'emendamento 13.8 e, con successiva votazione, l'articolo 13 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 14.

Il relatore Michele DE LUCA presenta ed illustra l'emendamento 14.6, che riformula in parte il comma 3 dell'articolo 14.

Su tale emendamento il rappresentante del Governo si esprime in senso favorevole.

Posti separatamente ai voti risultano quindi respinti gli emendamenti 14.3, 14.4, nonché gli emendamenti 14.2 e 14.5, posti ai voti congiuntamente in quanto identici.

Viene quindi accolto l'emendamento 14.6, nonché, con successiva votazione l'articolo 14, nel testo emendato.

Viene quindi respinto l'emendamento 14.0.1.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 15, 16 e 17, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 17.0.1.

Poiché non sono stati presentati emendamenti all'articolo 18, il PRESIDENTE avverte che la votazione degli emendamenti è conclusa.

La Commissione conferisce quindi al relatore Michele DE LUCA il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul testo derivante dall'unificazione dei disegni di legge n. 2305 e connessi, come emendato, e gli conferisce altresì il mandato ad apportare le modifiche di coordinamento formale, ove se ne ravvisasse la necessità.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2305, 3123, 3189 E 3489 PROPOSTO DAL RELATORE

Art. 1.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Ai fini della presente legge, per telelavoro si intende il lavoro in forma subordinata, parasubordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, mediante l'impiego di strumenti telematici, da luogo diverso e distante rispetto alla residenza, sede, unità produttiva del datore di lavoro o del committente e, comunque, rispetto al luogo nel quale viene utilizzato dall'altro contraente. Tuttavia il lavoro, prestato da luogo di pertinenza anche parziale dello stesso soggetto che lo utilizza, si considera telelavoro, ricorrendone gli altri requisiti, soltanto quando quel luogo è destinato esclusivamente alla prestazione di telelavoro e, comunque, non costituisce unità produttiva autonoma.

2. Al telelavoro si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per il contratto di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o per il contratto di qualsiasi altro tipo stipulato tra colui che lo presta e colui che lo utilizza. Sono fatte salve tuttavia deroghe, modifiche ed integrazioni specificamente previste per il telelavoro».

1.7

IL RELATORE

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Ai fini della presente legge, per telelavoro si intende il lavoro in forma subordinata, parasubordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da luogo diverso e distante rispetto alla residenza, sede, unità produttiva del datore di lavoro o del committente e, comunque, rispetto al luogo nel quale viene utilizzato dall'altro contraente. Tuttavia il lavoro, prestato da luogo di pertinenza anche parziale dello stesso soggetto che lo utilizza, si considera telelavoro, ricorrendone gli altri requisiti, soltanto quando quel luogo è destinato esclusivamente alla prestazione di telelavoro e, comunque, non costituisce unità produttiva autonoma.

2. Al telelavoro si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per il contratto di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o per il contratto di qualsiasi altro tipo stipulato tra colui che lo presta e colui che lo utilizza. Sono fatte salve tuttavia deroghe, modifiche ed integrazioni specificamente previste per il telelavoro».

1.7 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per telelavoro si intende la prestazione che viene, in maniera continuativa, resa attraverso strumenti telematici, presso la propria abitazione o altra sede, definita dal datore di lavoro, sempre che la sede non sia nella disponibilità del datore di lavoro ma consenta a questi l'esercizio del potere di direzione, di indirizzo e di controllo».

1.3

NAPOLI Roberto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per telelavoro si intende la prestazione che viene, in maniera continuativa, resa da un lavoratore attraverso strumenti telematici, presso la propria abitazione oppure presso altra sede, definita d'intesa con il datore di lavoro, sempre che tale sede, ove non sia nella disponibilità del datore di lavoro, consenta comunque a questi l'esercizio del potere di direzione, di indirizzo e di controllo».

1.4

DUVA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per telelavoro si intende la prestazione che viene, in maniera continuativa, resa attraverso strumenti telematici, presso la propria abitazione o altra sede, definita dal datore di lavoro, sempre che la sede non sia nella disponibilità del datore di lavoro ma consenta a questi l'esercizio del potere di direzione, di indirizzo e di controllo».

1.6

NOVI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il telelavoro è disciplinato dalle leggi e dai contratti collettivi concernenti, rispettivamente, il lavoro subordinato, parasubordinato o di collaborazione coordinata.

2-bis. Il telelavoro subordinato e parasubordinato è regolato dalle disposizioni del codice civile, dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalle altre leggi in materia di lavoro, dai contratti nazionali, aziendali e territoriali.

2-ter. Il telelavoro di collaborazione coordinata è regolato dalle disposizioni del codice civile nonché degli accordi e dalla contrattazione tra le parti.

2-quater. I contratti e gli accordi collettivi per il telelavoro determinano i minimi relativi alla retribuzione e ai compensi, le norme relative alla durata ed agli orari di lavoro, ai diritti sindacali, alla previdenza, all'assistenza per malattie, infortuni e maternità».

1.2 MANZI, MARINO, CAPONI, ALBERTINI, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 2, sostituire le parole: «per il tipo di contratto tra colui che lo presta e colui che lo utilizza.» con le seguenti: «dai contratti collettivi e dagli accordi stipulati dalle associazioni sindacali e professionali».

1.5 RIPAMONTI

Art. 2.

Al comma 1, dopo le parole: «I telelavoratori» sopprimere la parola: «subordinati».

2.7 RIPAMONTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, quali dimensioni ed unità produttive della medesima, circolari e disposizioni di servizio, rappresentanti dei lavoratori in azienda».

2.100 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «quali» con le seguenti: «relative alle».

2.1 NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire la parola: «quali» con le seguenti: «relative alle».

2.5 DUVA

Al comma 1, sostituire la parola: «quali» con le altre: «relative alle».

2.11

MULAS, ZANOLETTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché informazioni sul rapporto di telelavoro contenute nei contratti collettivi nazionali e aziendali ed eventuali accordi con associazioni professionali».

2.8

RIPAMONTI

Sopprimere il comma 2.

2.2

NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 2.

2.12

NOVI

Al comma 2, sostituire le parole: «dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori» con le seguenti: «da contratti o accordi collettivi aziendali stipulati tra datore e rappresentanti, per categoria, dei lavoratori assunti dallo stesso».

2.9

FILOGRANA

Sopprimere il comma 3.

2.3

NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 3.

2.6

DUVA

Sopprimere il comma 3.

2.13

MULAS, ZANOLETTI

Sopprimere il comma 4.

2.4

NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 4.

2.14

NOVI

Al comma 4, dopo le parole: «non in via esclusiva» aggiungere le seguenti: «alle dipendenze del medesimo datore di lavoro».

2.15

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire la parola: «comunque» con le seguenti: «da successivi accordi collettivi aziendali o anche individuali».

2.10

FILOGRANA

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a modalità di collegamento nell'ambito dell'azienda del datore di lavoro, per potere scambiare messaggi, con soggetti determinati, quali i rappresentanti dei lavoratori in azienda, da stabilirsi nel contratto collettivo o in quello individuale».

3.2

NAPOLI Roberto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a modalità di collegamento nell'ambito dell'azienda del datore di lavoro, per potere scambiare messaggi, con soggetti determinati, quali i rappresentanti dei lavoratori in azienda, da stabilirsi nel contratto collettivo o in quello individuale».

3.5

DUVA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a modalità di collegamento nell'ambito dell'azienda del datore di lavoro, per potere scambiare messaggi, con soggetti determinati, quali i rappresentanti dei lavoratori in azienda, da stabilirsi nel contratto collettivo o in quello individuale».

3.9

NOVI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a modalità di collegamento nell'ambito dell'azienda del datore di lavoro, per potere scambiare messaggi, con soggetti determinati, quali i rappresentanti dei lavoratori in azienda, da stabilirsi nel contratto collettivo o in quello individuale».

3.15

MONTAGNINO

Al comma 1, tra le parole: «interattivo» e: «, nell'ambito», inserire le seguenti: «o ad altre modalità di collegamento.».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «telematico interattivo».

3.11

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «anche non inerenti alla prestazione lavorativa» e dopo le parole: «il proprio isolamento» aggiungere le seguenti: «, di consolidare le relazioni sociali che si creano all'interno dell'azienda e di facilitare un'utile collaborazione fra i lavoratori, con il risultato di un incremento della produttività aziendale».

3.7

FILOGRANA

Al comma 1, dopo le parole: «anche non», inserire la seguente: «strettamente».

Allo stesso comma sopprimere le parole: «, quali i rappresentanti dei lavoratori in azienda».

3.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «lavoratori in azienda» inserire le seguenti: «o colleghi telelavoratori nelle stesse condizioni di lavoro».

3.13

PIZZINATO, CORTIANA, MACONI

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole: «allo scopo di ridurre il proprio isolamento».

3.6

RIPAMONTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Il telelavoratore subordinato potrà svolgere la propria attività, oltre che in un luogo con un collegamento telematico interattivo, nelle Piazze Telematiche allo scopo di ridurre il proprio isolamento ed interagire con la propria azienda e con i propri rappresentanti sindacali. Alla realizzazione delle Piazze Telematiche sono chiamati a concorrere le aziende proponenti il telelavoro, gli enti pubblici territoriali, le parti sociali. Per le tecnologie avanzate contenute esse diventano un «servizio universale» al cittadino ed uno strumento di accesso alla società dell'informazione».

3.1

MANZI, MARINO, CAPONI, ALBERTINI, MARCHETTI, BERGONZI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Modalità, tempi, durata dei collegamenti, di cui al comma precedente, ed in generale le condizioni per l'esercizio del diritto alla socialità aziendale, sono determinati dalla contrattazione collettiva o individuale».

3.3

NAPOLI Roberto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«Modalità, tempi, durata dei collegamenti, di cui al comma precedente, ed in generale le condizioni per l'esercizio del diritto alla socialità aziendale, sono determinati dalla contrattazione collettiva o individuale».

3.10

MULAS, ZANOLETTI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Modalità, tempi e durata dei collegamenti, di cui al comma precedente, ed in generale le condizioni per l'esercizio del diritto alla socialità aziendale, sono determinati dalla contrattazione collettiva o individuale».

3.14

MONTAGNINO

Al comma 2, dopo le parole: «non in via esclusiva», inserire le seguenti: «alle dipendenze del medesimo datore di lavoro».

3.12

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2» con le seguenti: «da accordi collettivi stipulati in sede aziendale tra datore e rappresentanti, per categoria, dei lavoratori assunti dallo stesso».

3.8

FILOGRANA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3... Il telelavoratore subordinato potrà svolgere la propria attività, oltre che in un luogo con un collegamento telematico interattivo, nelle Piazze Telematiche allo scopo di ridurre il proprio isolamento e di interagire con la propria azienda e con i propri rappresentanti sindacali. Alla realizzazione delle Piazze Telematiche sono chiamati a concorrere le aziende proponenti il telelavoro, gli enti pubblici territoriali, le parti sociali. Per le tecnologie avanzate contenute esse diventano un «servizio universale» al cittadino ed uno strumento di accesso alla società dell'informazione».

3.4

NAPOLI Roberto

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Diritto alla socialità in azienda)».

Rub.3.1

NAPOLI Roberto

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Diritto alla socialità in azienda)».

Rub.3.2

MULAS, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-...

(Risocializzazione)

1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a rientri periodici nell'azienda, in riferimento a riunioni o attività di formazione e aggiornamento professionale, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno del lavoratore sono a carico dell'impresa».

3.0.1 MANZI, MARINO, CAPONI, ALBERTINI, MARCHETTI, BERGONZI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.2

NAPOLI Roberto

Sopprimere l'articolo.

4.4

MUNDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai telelavoratori non subordinati si applicano le norme legali e contrattuali relative al tipo di rapporto intercorrente tra le parti».

4.1

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai telelavoratori non subordinati si applicano le norme legali e contrattuali relative al tipo di rapporto intercorrente tra le parti».

4.3

DUVA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai telelavoratori non subordinati si applicano le norme legali e contrattuali relative al tipo di rapporto intercorrente tra le parti».

4.9

MULAS, ZANOLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai telelavoratori non subordinati si applicano le norme legali e contrattuali relative al tipo di rapporto intercorrente tra le parti».

4.12

MONTAGNINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I diritti di informazione e alla socialità, di cui agli articoli 2 e 3, possono essere esercitati anche dai telelavoratori che prestano la propria attività nell'ambito di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nei confronti del committente, alle medesime condizioni previste per i lavoratori subordinati dalle norme di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 2. A tali telelavoratori si applica altresì, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 5, comma 2.».

4.11

PIZZINATO, MACONI

Al comma 1, sostituire le parole: «dai contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 dell'articolo 2», con le seguenti: «da contratti individuali stipulati fra committente e lavoratore».

4.5

FILOGRANA

Al comma 1, sostituire le parole da: «collettivi» a: «dell'articolo 2» con le seguenti: «e accordi collettivi ad essi applicabili, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

4.10

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la parola: «comunque», con le seguenti: «con successivi accordi individuali».

4.6

FILOGRANA

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Diritti dei telelavoratori non subordinati)».

Rub.4.3

NOVI

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Diritti dei telelavoratori non subordinati)».

Rub.4.1

NAPOLI Roberto

Nella rubrica, sostituire le parole: «non subordinati», con la seguente: «autonomi».

Rub.4.2

FILOGRANA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. I divieti di cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applicano al controllo a distanza sull'attività del telelavoratore quando il controllo stesso risulta coesenziale alla prestazione dell'attività oppure indispensabile per il controllo da parte del datore di lavoro oppure sia richiesto da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro ancorché ne derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Il datore di lavoro deve informare il telelavoratore circa modalità, strumenti e dispositivi impiegati per effettuare il controllo a distanza».

5.2

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. I divieti di cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applicano al controllo a distanza sull'attività del telelavoratore quando il controllo stesso risulta coesenziale alla prestazione dell'attività oppure indispensabile per il controllo da parte del datore di lavoro oppure sia richiesto da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro ancorché ne derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Il datore di lavoro deve informare il telelavoratore circa modalità, strumenti e dispositivi impiegati per effettuare il controllo a distanza».

5.5

NOVI

Al comma 1, dopo la parola: «telelavoratore» inserire la seguente: «subordinato».

5.3

FILOGRANA

Al comma 1, dopo le parole: «oppure indispensabile», inserire le seguenti: «per la sicurezza del lavoro o».

5.10

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «per il controllo da parte» con le seguenti: «per l'esercizio del potere di controllo».

5.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «per effettuare il controllo a distanza» aggiungere le seguenti: «, finalità del medesimo, eventuali statistiche effettuate, risultanze delle medesime e loro registrazione. I dati comunque raccolti sono sottoposti alla tutele previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675».

5.7

MACONI, PIZZINATO, CORTIANA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio del controllo a distanza, ai sensi del presente comma, dovrà comunque avvenire nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300».

5.8

PIZZINATO, MACONI

Al comma 2, dopo la parola: «telelavoratore» inserire la seguente: «subordinato».

5.4

FILOGRANA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2... L'esercizio del controllo a distanza e comunque l'utilizzo delle apparecchiature telematiche da parte del datore di lavoro dovrà avvenire nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, applicando tutti gli accorgimenti che l'esperienza e la tecnica rendono possibili al fine di garantire al telelavoratore la riservatezza, con particolare riferimento all'esercizio dei propri diritti sindacali e alla socialità».

5.9

PIZZINATO, MACONI

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a partecipare all'assemblea che si svolge nell'unità produttiva cui afferisce la prestazione o in altra sede individuata da contratto. La contrattazione stabilisce eventuali misure idonee a garantire che la distanza tra il luogo della prestazione lavorativa e quello ove si svolge l'assemblea, non impedisca la partecipazione all'assemblea stessa».

6.1

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il telelavoratore subordinato ha diritto a partecipare all'assemblea che si svolge nell'unità produttiva cui afferisce la prestazione o in altra sede individuata da contratto. La contrattazione stabilisce eventuali misure idonee a garantire che la distanza tra il luogo della prestazione lavorativa e quello ove si svolge l'assemblea, non impedisca la partecipazione all'assemblea stessa».

6.6

MULAS, ZANOLETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il telelavoratore ha diritto a che, dal datore di lavoro siano posti in essere misure idonee a garantire che la distanza tra il luogo della prestazione lavorativa e quello della riunione non impedisca la partecipazione all'assemblea di cui all'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure che il medesimo predisponga strumenti idonei per la partecipazione in via telematica all'assemblea».

6.9

PIZZINATO, CORTIANA, MACONI

Al comma 1, dopo la parola: «telelavoratore» inserire la seguente: «subordinato».

6.3

FILOGRANA

Al comma 2, sostituire le parole da: «misure» a: «del diritto» con le seguenti: «misure idonee all'esercizio del diritto.».

6.7

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «non in via esclusiva» inserire le seguenti: «alle dipendenze del medesimo datore di lavoro,».

6.8

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2. Le medesime fonti, tuttavia, possono escludere o differire l'esercizio del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati» con le seguenti: «da contratti o accordi collettivi aziendali stipulati fra datore e rappresentanti, per categoria, dei lavoratori assunti dallo stesso».

6.4

FILOGRANA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

6.2

RIPAMONTI

Al comma 3, dopo la parola: «telelavoratore» inserire la seguente: «subordinato».

6.5

FILOGRANA

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il datore di lavoro che occupi telelavoratori alle proprie dipendenze deve garantire il diritto di affissione di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. A tal fine, ciascuna delle RSA o la RSU può chiedere al datore di lavoro l'inserimento in una bacheca elettronica di testi e comunicati in materia sindacale e del lavoro destinate ai lavoratori. La bacheca è realizzata nell'ambito di un sito messo a disposizione dal datore di lavoro e secondo modalità concordate con quest'ultimo.

3. I contratti o accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono stabilire misure alternative idonee a garantire l'esercizio del diritto di affissione.

4. Le medesime fonti possono escludere o differire l'esercizio del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati».

7.1

ROBERTO Napoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il datore di lavoro che occupi telelavoratori alle proprie dipendenze deve garantire il diritto di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. A tal fine, ciascuna delle RSA o la RSU può chiedere al datore di lavoro l'inserimento in un bacheca elettronica di testi e comunicati in materia sindacale e del lavoro destinate ai lavoratori. La bacheca è realizzata nell'ambito di un sito messo a disposizione dal datore di lavoro e secondo modalità concordate con quest'ultimo.

3. I contratti o accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative possono stabilire misure alternative idonee a garantire l'esercizio del diritto di affissione.

4. Le medesime fonti possono escludere o differire l'esercizio del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati».

7.6

NOVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il datore di lavoro che occupi telelavoratori alle proprie dipendenze deve garantire il diritto di affissione di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. A tal fine le organizzazioni sindacali competenti possono chiedere al datore di lavoro l'inserimento in una bacheca elettronica di testi e comunicati in materia sindacale e del lavoro destinate ai lavoratori. La bacheca è realizzata nell'ambito del sito messo a disposizione dal datore di lavoro e secondo modalità concordate da quest'ultimo.

3. I contratti o accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono stabilire misure specifiche o alternative idonee, comunque, a garantire l'esercizio del diritto d'affissione».

7.2

DUVA

Al comma 2, sostituire le parole da: «misure» a: «del diritto» inserire le seguenti: «misure idonee all'esercizio del diritto».

7.7

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «non in via esclusiva», inserire le seguenti: «alle dipendenze del medesimo datore di lavoro,».

7.8

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «dalle fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2. Le medesime fonti, tuttavia, possono escludere o differire l'esercizio del diritto per settori produttivi, aziende o territori determinati» *con le seguenti:* «da contratti o accordi collettivi aziendali stipulati fra datore e rappresentanti, per categoria, dei lavoratori assunti dallo stesso».

7.4

FILOGRANA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.3

RIPAMONTI

Al comma 3, dopo la parola: «telelavoratori» *aggiungere la seguente:* «subordinati».

7.5

FILOGRANA

Art. 8.

Al comma 1 sostituire le parole: «Le fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2, possono» *con le seguenti:* «I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono».

8.1

NAPOLI Roberto

Al comma 1 sostituire le parole: «Le fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2, possono» *con le seguenti:* «I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono».

8.4

MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire le parole: «Le fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2, possono» *con le seguenti:* «I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono».

8.3

MULAS, ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «Le fonti previste nei commi 2 e seguenti dell'articolo 2, possono» *con le seguenti:* «I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono».

8.2

DUVA

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. In materia di salute e sicurezza, si applicano le norme vigenti in ragione del tipo di rapporto intercorrente tra le parti, in relazione alle attrezzature di lavoro, agli ambienti di lavoro, alla formazione e informazione dei lavoratori e alla sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro è tenuto ai relativi obblighi di natura legale o contrattuale nella misura in cui abbia accesso al luogo di lavoro e la disponibilità ad intervenire».

9.1

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. In materia di salute e sicurezza, si applicano le norme vigenti in ragione del tipo di rapporto intercorrente tra le parti, in relazione alle attrezzature di lavoro, agli ambienti di lavoro, alla formazione e informazione dei lavoratori e alla sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro è tenuto ai relativi obblighi di natura legale o contrattuale nella misura in cui abbia accesso al luogo di lavoro e la disponibilità ad intervenire».

9.3

NOVI

Al comma 1, sostituire le parole: «che prestano la propria opera nella medesima forma», *con le altre:* «in ragione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente tra le parti».

9.5

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «medesima forma» *aggiungere le seguenti:* «tenuto conto delle specifiche modalità con le quali si svolge la prestazione di telelavoro».

9.2

DUVA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1... Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, adotta con proprio decreto un regolamento per l'attuazione delle norme di cui al comma precedente, nel caso di telelavoro prestato dall'abitazione o da altro luogo nella disponibilità del telelavoratore. Con tale regolamento sono precisati, tra l'altro, gli obblighi dei diversi soggetti e, in particolare, quello del datore di lavoro a garantire a proprie spese l'idoneità dell'ambiente di lavoro, con la cooperazione del lavoratore, nonché le condizioni per l'esercizio del controllo dello stesso datore di lavoro, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del proprio dipendente e dei conviventi.».

9.4

MACONI, PIZZINATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1... Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, adotta con proprio decreto un regolamento per l'attuazione delle norme di cui al comma precedente, nel caso di telelavoro prestato dall'abitazione o da altro luogo nella disponibilità del telelavoratore. Con tale regolamento sono precisati, tra l'altro, gli obblighi dei diversi soggetti e, in particolare, quello del datore di lavoro a garantire l'idoneità del posto di lavoro, con la cooperazione del lavoratore, nonché le condizioni per l'esercizio del controllo dello stesso datore di lavoro, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del proprio dipendente e dei conviventi.».

9.4 (Nuovo testo)

MACONI, PIZZINATO

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.2

NAPOLI Roberto

Sopprimere l'articolo.

10.3

MULAS, ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato ad emanare» a: «attenendosi», con le seguenti: «il Governo, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove ne risulti l'opportunità, è delegato ad emanare, entro l'anno successivo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la utilizzazione in Italia di telelavoro prestato in forma subordinata dal territorio di paesi non appartenenti all'Unione europea, attenendosi agli indirizzi dell'Unione europea nonchè».

10.1

IL RELATORE

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.6

FILOGRANA

Al comma 1, dopo la parola: «telelavoratori», inserire la seguente: «subordinati».

11.10

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratori», inserire la seguente: «subordinati».

11.3

NAPOLI Roberto

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratori», inserire la seguente: «subordinati».

11.4

DUVA

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratori» inserire la seguente: «subordinati».

11.7

NOVI

Al comma 1, sostituire le parole: «nella medesima forma» con le seguenti: «con il medesimo rapporto contrattuale».

11.1

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire le parole: «nella medesima forma» con le seguenti: «con il medesimo rapporto contrattuale».

11.5

DUVA

Al comma 1, sostituire le parole: «nella medesima forma» con le seguenti: «con il medesimo rapporto contrattuale».

11.8

MULAS, ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «nella medesima forma» con le seguenti: «con il medesimo rapporto contrattuale».

11.14

MONTAGNINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ad ogni altro fine».

11.11

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il datore di lavoro deve dichiarare a quale sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo è in carico il telelavoratore».

11.13

CORTIANA, PIZZINATO, MACONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... Ai fini di cui al comma 1, il telelavoratore si considera addetto all'unità produttiva alla quale prevalentemente inerisce la sua prestazione. Il datore di lavoro è comunque tenuto a darne comunicazione all'interessato».

11.12

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... I lavoratori disabili dipendenti occupati con modalità di telelavoro sono computabili ai fini della copertura delle quote di riserva previste dalla legge».

11.2

NAPOLI Roberto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... I lavoratori disabili dipendenti occupati con modalità di telelavoro sono computabili ai fini della copertura delle quote di riserva previste dalla legge».

11.9

NOVI

Art. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: «sono applicabili» con le seguenti: «si applicano»; dopo le parole: «contratti collettivi», sostituire la parola: «applicabili» con la seguente: «applicati».

12.4

PIZZINATO, CORTIANA, MACONI

Al comma 1, sostituire le parole: «applicabili agli altri lavoratori subordinati della medesima categoria» con le seguenti: «applicare agli altri lavoratori subordinati della medesima impresa».

12.1

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire le parole: «applicabili agli altri lavoratori subordinati della medesima categoria» con le seguenti: «applicare agli altri lavoratori subordinati della medesima impresa».

12.3

MULAS, ZANOLETTI

Al comma 2, dopo le parole: «comparativamente più rappresentative,» aggiungere le seguenti: «nonchè il rispetto dei diritti previsti agli articoli 2, 3, 6 e 7,».

12.2

RIPAMONTI

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.1

NAPOLI Roberto

Sopprimere l'articolo.

13.2

DUVA

Sopprimere l'articolo.

13.3

MUNDI

Sopprimere l'articolo.

13.6

NOVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai telelavoratori autonomi si applicano le norme dei contratti e degli accordi individuali stipulati tra committente e lavoratore.

2. I contratti e gli accordi, di cui al comma precedente, possono estendere ai lavoratori autonomi, ad istanza degli stessi, diritti e garanzie previsti in favore dei telelavoratori subordinati».

13.5

FILOGRANA

Al comma 1, dopo le parole: «non subordinati» sostituire le altre: «sono applicabili» con le seguenti: «si applicano»; dopo le parole: «accordi collettivi» sostituire le altre: «che sono applicabili» con la seguente: «applicati».

13.7

CORTIANA, PIZZINATO, MACONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «della medesima categoria».

13.8

IL RELATORE

Nella rubrica, sostituire le parole: «non subordinati» con la seguente: «autonomi».

Rub.13.1

FILOGRANA

Art. 14.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «sostegno alle imprese» aggiungere le seguenti: «ed enti pubblici territoriali».

14.3

DUVA

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «lettera a)» inserire le seguenti: «nonchè favorire la realizzazione di «piazze telematiche» nelle quali, oltre che le imprese, anche singoli cittadini possano fruire di servizi tecnologicamente avanzati sia per la propria attività professionale sia con finalità di socializzazione».

14.4

DUVA

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

14.2

NAPOLI Roberto

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

14.5

MULAS, ZANOLETTI

Al comma 3, sostituire dalla parola: «adottati» fino alla fine del comma, con le seguenti parole: «governativi, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. I regolamenti si conformano ai principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e a quelli di cui al comma precedente.».

14.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure di incentivazione all'alfabetizzazione informatica)

1. Previo accordo tra le parti sociali, possono essere istituiti corsi di alfabetizzazione informatica mediante la finalizzazione di quote di riduzione dell'orario di lavoro alla formazione dei lavoratori, anche attraverso l'utilizzo delle 150 ore, l'utilizzo delle banche ore annuali previste dai contratti collettivi nazionali, nonché mediante ulteriori strumenti atti a consentire ai lavoratori di accedere pienamente alle attività di formazione continua.

2. Le misure previste dal presente articolo vengono attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

14.0.1

RIPAMONTI

Art. 17.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis. – (*Estensione delle norme alle Isole italiane*). – 1. Le disposizioni della presente legge sono applicate con priorità a tutte le Isole italiane maggiori e minori».

17.0.1

LAURO

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

257^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3641) CAMERINI ed altri. – Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno 1999.

Il presidente CARELLA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CAMERINI ricorda come lo svolgimento degli esami di abilitazione professionale in medicina e chirurgia rappresenti un importante dovere da parte dello Stato: la corretta ed obiettiva verifica delle conoscenze e delle competenze dei laureati formati presso le facoltà universitarie è infatti funzionale non solo a far sì che i cittadini possano affidarsi a medici professionalmente preparati, ma anche ad evitare un incongruo aumento di spese sanitarie per interventi diagnostici e terapeutici inadeguati o inappropriati o errati.

Non vi sono dubbi, purtroppo, che allo stato attuale l'esame di abilitazione non garantisce in Italia una valutazione equa ed obiettiva delle capacità professionali dei candidati: è sufficiente considerare che la percentuale degli abilitati ha oscillato, negli anni compresi tra il 1991 ed il 1995, tra il 97,2 e il 99,7 per cento – quando i dati relativi agli esami di abilitazione professionale di altre categorie, quali ad esempio quelle degli architetti e dei commercialisti, mostrano percentuali assai più basse – per convincersi della circostanza che attualmente tale esame costituisce un adempimento puramente formale,

assolutamente inadeguato a corrispondere alle rilevanti esigenze ad esso connesse.

Il disegno di legge si propone di correggere la situazione esistente, disegnando un esame di abilitazione che assicuri trasparenza, equità ed omogeneità di verifica e valutazione su tutto il territorio nazionale e che possa altresì costituire uno strumento utile a valutare il livello di insegnamento e di apprendimento nelle varie facoltà di medicina e chirurgia. Si prevede pertanto che le commissioni di esame abbiano caratteristiche di terzietà rispetto ai soggetti responsabili del processo formativo dei candidati e si definiscono *standards* valutativi della qualità delle conoscenze e delle competenze il più possibile uniformi ed obiettivi. Il provvedimento, volto a porre il sistema italiano in linea con quelli dei Paesi europei più avanzati, precisa altresì i rispettivi ruoli del Ministero della sanità e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, i quali tra l'altro sono chiamati a stabilire di concerto le sedi accreditate per lo svolgimento del periodo di tirocinio ed i criteri per la sua valutazione, a definire le tipologie qualitative e quantitative per le tre prove – scritta, pratica e clinica – che costituiscono l'esame, nonché a fissare i criteri per la formazione e la nomina della Commissione nazionale e delle Commissioni locali.

Il senatore CAMPUS giudica ampiamente condivisibili gli obiettivi perseguiti dal disegno di legge e sottolinea in particolare la necessità di definire una normativa che si collochi in maniera omogenea nell'ambito europeo: come il senatore Camerini ha opportunamente messo in rilievo, la valutazione seria e rigorosa delle capacità professionali dei laureati in medicina e chirurgia costituisce un'importante garanzia per i cittadini e rappresenta inoltre uno strumento assai utile per valutare il livello dell'insegnamento e dell'apprendimento nelle varie sedi universitarie.

Pur concordando anche sulle linee generali della procedura d'esame prevista, il senatore Campus esprime talune perplessità su specifici punti che il testo in esame disciplina, a suo giudizio, in maniera troppo dettagliata. È questo il caso della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e) – in relazione alla quale appare preferibile affidare l'individuazione degli obiettivi da valutare e dei criteri standardizzati di valutazione alla commissione nazionale piuttosto che alle strutture ministeriali – nonché di quelle di cui al comma 2, lettera b) e al comma 5 dell'articolo 4 e al comma 4 dell'articolo 5. Inoltre, se è assolutamente da condividere la scelta di affidare gli esami a commissioni con caratteristiche di terzietà, appare però criticabile la previsione in base alla quale i candidati devono sostenere le prove pratica e clinica in una sede diversa da quella in cui hanno conseguito la laurea. Per quanto riguarda poi il tirocinio clinico, riservandosi di approfondire gli indirizzi prevalenti in ambito europeo per quanto in particolare riguarda la sua durata e la parte che può essere espletato prima dell'esame di laurea, il senatore Campus fa comunque presente l'esigenza di prevedere che esso venga realizzato in più reparti, comprendendo tra questi anche quello di ostetricia e ginecologia. Da ultimo sottolinea l'opportunità, per quanto concerne l'articolo 7, di prevedere esenzioni in base al merito dal pagamento delle tasse di ammissione agli esami.

Il senatore TOMASSINI condivide la necessità di riformare il vigente sistema approntando un modello di esame di abilitazione che da un lato assicuri una valutazione obiettiva ed uniforme delle conoscenze e capacità dei candidati e dall'altro rappresenti anche un attendibile strumento di valutazione della validità dell'insegnamento impartito nelle facoltà di medicina e chirurgia, nel cui ambito occorre sottolineare l'importanza che la casistica reale effettivamente disponibile riveste ai fini di una adeguata formazione. Svolge quindi alcuni rilievi critici sulle disposizioni contenute nel disegno di legge. In primo luogo sembra preferibile che il diploma di abilitazione professionale sia conferito dallo Stato e non dal Ministro della sanità, mentre appare eccessivamente rigorosa la previsione, di cui all'articolo 3, comma 1, in base alla quale le singole prove non possono essere ripetute per più di due volte. Per quanto riguarda poi il comma 2 del medesimo articolo, la formulazione proposta risulta troppo dettagliata ed appare comunque necessario pervenire ad un più soddisfacente equilibrio nella distribuzione delle competenze tra i soggetti - chiamati in causa. È inoltre opportuno precisare con maggiore puntualità le modalità delle prove, chiarendo, con riferimento al comma 5 dell'articolo 4, se la correzione mediante lettura elettronica si riferisca ad elaborati del tipo *multiple choice*; l'esame di abilitazione non sembra poi la sede più opportuna per valutare le conoscenze di base di candidati, così come invece previsto dalla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, ove per tali conoscenze si intenda quelle acquisite durante il primo triennio del corso di laurea.

Il senatore Tomassini concorda con il senatore Campus nel ritenere preferibile evitare ai candidati l'onere di sostenere l'esame fuori sede e sottolinea l'esigenza che i componenti delle commissioni d'esame siano nominati con decreto ministeriale su proposta di società scientifiche accreditate o delle università. Condividendo la scelta di prevedere lo svolgimento della prova pratica mediante un sistema di simulazione, che peraltro dovrebbe essere maggiormente definito, concorda con il senatore Campus in ordine all'esigenza di inserire il reparto di ostetricia e ginecologia tra quelli nei quali può essere svolto il tirocinio clinico. Infine il senatore Tomassini ritiene necessario, per quanto riguarda il finanziamento delle spese per l'effettuazione dei tirocini e lo svolgimento delle prove d'esame, prestare una maggiore attenzione alle esigenze dei non abbienti, prevedendo eventualmente criteri di compartecipazione.

Il presidente CARELLA rinvia il seguito della discussione generale ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in attuazione della direttiva 96/70/CE (n. 454)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128: favorevole)

(R144 003, C12^a, 0016^o)

Il relatore CARELLA illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo, che si compone di tre capi, il primo dei quali con-

cernente la disciplina delle acque di sorgente, il secondo relativo alla disciplina delle acque minerali naturali ed il terzo recante norme transitorie.

Dà quindi lettura delle osservazioni favorevoli formulate dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, la quale ha, a margine del provvedimento in esame, segnalato l'esigenza di inviare il Governo ad assumere le opportune iniziative affinché in sede comunitaria siano adottate disposizioni sull'impiego al bando di esercizi pubblici di recipienti monouso al fine di tutela le condizioni igieniche e a preservare la qualità delle acque minerali.

In un breve intervento la senatrice DANIELE GALDI chiarisce che la segnalazione della Giunta testé richiamata dal Presidente non si riferisce allo schema di decreto in esame, ma è volta a porre l'attenzione sull'esigenza, relativamente al consumo di acque minerali negli esercizi pubblici, di adottare confezioni che evitino la possibilità di condizioni igieniche poco corrette.

Il presidente CARELLA rileva peraltro come una troppo accentuata attenzione alle esigenze dei consumatori possa comportare una produzione eccessiva di materiali non riciclabili.

La Commissione esprime quindi parere favorevole sullo schema di decreto in titolo.

Schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (n. 455)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128) (Esame e rinvio)
(R144 003, C12^a, 0018^o)

Il relatore CARELLA illustra i contenuti dello schema di decreto in titolo, soffermandosi in particolare sull'articolo 31 che riveste, alla luce di recenti, allarmanti eventi di cronaca, un indubbio rilievo. Tale articolo dispone che, nel caso in cui il Ministero della sanità ritenga che i controlli previsti non siano correttamente eseguiti in un altro Stato membro, informa l'autorità centrale di tale Stato affinché possa svolgere le opportune indagini e prendere le misure necessarie. Il comma 2 dello stesso articolo prevede inoltre che ove il Ministero ritenga insufficienti le iniziative assunte dallo Stato membro, richiede allo stesso ulteriori interventi, coinvolgendo la Commissione europea in caso di mancato accordo con l'autorità centrale dello Stato membro circa le soluzioni da adottare; il medesimo comma prevede altresì che la Commissione europea possa incaricare un esperto affinché emetta un parere e può disporre controlli specifici sulle partite di merce proveniente dagli stabilimenti o dagli allevamenti in questione,

applicando, in caso di esito positivo dei controlli disposti, misure cautelari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C12^a, 0063^o)

Il senatore MONTELEONE chiede che sia tempestivamente posto all'ordine del giorno il disegno di legge n. 3895, di cui è primo firmatario, «Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante l'attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari»: tale disegno di legge riguarda infatti una materia divenuta di scottante attualità dopo i preoccupanti casi verificatisi recentemente in Belgio.

Il presidente CARELLA assicura il senatore Monteleone che la sua richiesta verrà presa in esame nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza allargato.

IN SEDE REFERENTE

(3914) Disposizioni integrative per l'etichettatura delle bevande confezionate in lattine con dispositivo di apertura a strappo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° giugno 1999.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo unico del disegno di legge.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti da lui presentati. In particolare, l'emendamento 1.1 è volto a sopprimere l'intero articolo sulla base della considerazione che le disposizioni recate dal disegno di legge, anche nel caso in cui si volesse ritenere sussistente la pericolosità sotto il profilo igienico delle lattine con sistema di apertura a strappo, non appare assolutamente idoneo a tutelare l'asserita esigenza di salute pubblica. Peraltro, un autorevole studio dell'Istituto Superiore di Sanità ha comprovato l'impossibilità di dimostrare che il suddetto sistema comporti effettivamente rischi per la salute dei consumatori. Forza Italia ritiene comunque certamente più idoneo, nel caso in cui si intendesse intervenire in materia, introdurre un sistema che consenta di identificare la traccia del prodotto, individuandone il lotto di origine e il percorso distributivo.

Il senatore VALLETTA illustra l'emendamento 1.2 che, partendo dal presupposto che l'unico sistema per evitare pericoli di infezione sia rappresentato dalla abolizione delle lattine, propone che le bevande sia-

no confezionate in idoneo bricco di cartone con annessa cartuccia sterile oppure in contenitore di vetro o plastica con tappo a vite o a pressione.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 1.3, diretto a prevedere, in linea con iniziative già adottate da alcune aziende produttrici, che le bevande confezionate in lattina con dispositivo di apertura a strappo siano confezionate provviste di opportuni dispositivi di protezione e copertura di tutta la superficie della lattina corrispondente all'apertura. Il sistema proposto dall'emendamento 1.2, pur apprezzabile, non appare infatti in concreto realizzabile per evidenti ragioni di carattere economico; d'altra parte la soluzione prospettata dall'emendamento 1.3, sulla quale non a caso concordano anche altre proposte emendative, costituisce di fatto l'unica in grado di fornire una risposta soddisfacente all'esigenza che il provvedimento intende affrontare.

Il presidente CARELLA avverte che i restanti emendamenti si intendono illustrati; fa presente inoltre che l'emendamento 1.9 dovrebbe essere dichiarato improponibile.

Il senatore TOMASSINI ritira l'emendamento 1.9 ed illustra i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

In sede di esame del disegno di legge n. 3914 recante "Disposizioni integrative per l'etichettatura delle bevande confezionate in lattine con dispositivo di apertura a strappo";

premessi:

che la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività è garantita dalla nostra Carta Costituzionale e pertanto è necessario che lo Stato adotti tutte le misure necessarie non solo per la cura delle malattie ma per prevenirle;

che è fondamentale ai fini di una tutela igienico-sanitaria della popolazione, in relazione al consumo dei prodotti alimentari, che la stessa venga sensibilizzata maggiormente, attraverso indicazioni e linee-guida, nella gestione corretta degli alimenti;

che è altrettanto fondamentale che vengano garantite norme igieniche in tutte le fasi del processo produttivo e distributivo degli alimenti;

che è necessario e doveroso che vengano incentivati i controlli preventivi sui consumi di tutti i prodotti alimentari ma soprattutto sui prodotti suini, ovini, bovini e derivati lattiero-caseari che più di una volta non sono stati sicuri per i consumatori, non ultima la vicenda diossina;

impegna il Governo:

ad attivare corsi di igiene alimentare nelle scuole elementari;

a promuovere corsi di istruzione e prevenzione per alimentaristi che trattino prodotti non confezionati;

a dettare indicazioni e linee-guida per garantire una corretta prassi igienica nel consumo dei prodotti alimentari;

ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari incentivando i controlli in tutte le fasi successive alla produzione primaria, che include tra l'altro la raccolta, la macellazione e la mungitura, e precisamente: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, e la vendita compresa la somministrazione al consumatore».

0/3914/1/12

TOMASSINI, LAURO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 3914 recante “Disposizioni integrative per l’etichettatura delle bevande confezionate in lattine con dispositivo di apertura a strappo”;

premesse:

che l’effettiva pericolosità igienico-sanitaria del dispositivo a strappo per l’apertura delle lattine di bibite non è stata, ad oggi, comprovata da alcuna ricerca scientifica;

che gli studi condotti dall’Istituto superiore di sanità, su un campione di 500 lattine dotate del dispositivo suddetto, non hanno evidenziato rischi gravi di infezioni e malattie in seguito alla trasmissione dei microbi dalla superficie della lattina all’uomo;

che tuttavia permane la possibilità teorica di un rischio di natura igienico-sanitaria nella utilizzazione di bevande confezionate in lattine del tipo in esame, soprattutto per le bibite addizionate di anidride carbonica, la cui contaminazione può prodursi non tanto al momento del confezionamento quanto, successivamente, nelle diverse fasi della distribuzione;

impegna il Governo

ad attivare una sperimentazione analitica, con la collaborazione dei più qualificati laboratori ufficiali, mirata a verificare i possibili rischi di natura igienico-sanitaria legati a tali dispositivi di apertura, anche in relazione agli altri in commercio e su tutto l’arco della distribuzione in modo da riflettere la reale situazione di commercializzazione a livello nazionale».

0/3914/2/12

TOMASSINI, LAURO

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3914 recante “Disposizioni integrative per l’etichettatura delle bevande confezionate in lattine con dispositivo di apertura a strappo”.

impegna il Governo a favorire l'utilizzo di sistemi di apertura di lattine che tengano conto delle esigenze ambientali e sanitarie specie dove ci sono brevetti nazionali».

0/3914/3/12

LAURO, TOMASSINI

Il presidente CARELLA rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 23 GIUGNO

Il presidente CARELLA avverte che, in relazione ai concomitanti lavori dell'Assemblea, la seduta prevista per domani, mercoledì 23 giugno verrà anticipata alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3914**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.1

TOMASSINI, LAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

Ferme restando le indicazioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, tutte le bevande che attualmente sono confezionate in lattine devono essere prodotte in idoneo bricco di cartone con annessa cannuccia sterile oppure in contenitore di vetro o plastica con tappo a vite o a pressione. È consentito il consumo ad esaurimento delle bevande in lattine attualmente prodotte per un periodo massimo di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge».

1.2

VALLETTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1 .Le bevande confezionate in lattina aventi dispositivi di apertura a strappo, devono essere confezionate, distribuite e vendute al pubblico solo se provviste di opportuni dispositivi di protezione e copertura di tutta la superficie della lattina corrispondente all'apertura.

2. Tali dispositivi, che devono essere comunque costituiti da materiali riciclabili atossici ed idonei al contatto con gli alimenti, devono ottenere opportuna certificazione ed approvazione da parte del Ministero della sanità o da autorità sanitarie delegate.

3. Le ditte produttrici e distributrici di bevande confezionate in lattina di cui al comma 1 devono adeguare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la produzione e la distribuzione di tali prodotti; sarà comunque consentito lo smaltimento di eventuali scorte eccedenti entro ulteriori 6 mesi, purchè la data di produzione corrisponda a data antecedente alla scadenza dei 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.3

CAMPUS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Tutte le lattine contenenti bevande aventi dispositivi di apertura a strappo devono essere poste in commercio adeguatamente ricoperte da un'apposita copertura in materiale riciclabile a protezione igienica della lattina stessa.

2. È consentito utilizzare le lattine già predisposte, non conformi alle disposizioni di cui al comma 1, per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È vietata ogni forma di pubblicità volta a diffondere metodi di assunzione della bevanda mediante contatto diretto con la lattina».

1.4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. In aggiunta alle indicazioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, le lattine contenenti bevande ed aventi dispositivi di apertura a strappo devono portare un copritappo a protezione del medesimo dispositivo di apertura.

2. È consentito utilizzare le lattine già predisposte, non conformi alle disposizioni di cui al comma 1, per il periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. I prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte».

1.5

MIGNONE

Sopprimere il comma 1.

1.6

TOMASSINI, LAURO

Sopprimere il comma 2.

1.7

TOMASSINI, LAURO

Al comma 2 sopprimere le parole da: «tuttavia i prodotti» fino alla fine.

1.8

TOMASSINI, LAURO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinché all'entrata degli ospedali venga affissa una targa, che riporti, a caratteri indelebili, chiaramente leggibili e facilmente visibili, la seguente indicazione: «attenzione, pericolo di infezione».

1.9

LAURO, TOMASSINI

Sostituire il Titolo con il seguente:

«Disposizioni per la protezione igienica delle bevande confezionate in lattine con dispositivo di apertura a strappo».

Tit. 1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

324^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani ed il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(4071) Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, recante proroga di termini in materia di balneazione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di giovedì 17 giugno scorso.

Il presidente GIOVANELLI avverte che non sono stati presentati emendamenti.

Dopo che il Presidente ha accertato la presenza del numero legale, la Commissione gli conferisce il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nonché, se necessario, a chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Il Presidente quindi sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 16.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (n. 453)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128. Esame e rinvio)

(R144 003, C13^a, 0005^o)

Riferisce alla Commissione il presidente GIOVANELLI, il quale osserva in primo luogo come il provvedimento in titolo sia volto a recepire la nuova direttiva comunitaria del 1996 sul controllo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, innovando rispetto alla precedente direttiva del 1982. Il nuovo provvedimento comunitario fa tesoro delle esperienze maturate nei vari paesi membri, e si propone di migliorare il quadro normativo in materia, ponendosi come obiettivo un più elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente. La delega è stata conferita al Governo con le leggi comunitarie 1995-1997 e lo schema di decreto legislativo è stato il frutto di un lungo lavoro di concertazione tra svariati Ministeri. L'articolo 18 della legge n. 128 del 1998 stabiliva i criteri ed i principi direttivi ai quali il Governo si sarebbe dovuto conformare, ed in particolare la semplificazione delle procedure, l'attribuzione ai comitati tecnici regionali dei compiti di esame e di istruttoria dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a notifica, l'unificazione degli adempimenti previsti a carico dei gestori degli stabilimenti con quelli stabiliti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, la fissazione da parte del Ministro dei lavori pubblici di livelli minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone interessate da impianti a rischio di incidente rilevante. Può rilevarsi al riguardo che lo schema di decreto legislativo, in linea di massima, rispetta i criteri stabiliti dal Parlamento.

La nuova direttiva, rispetto a quella del 1982, si differenzia essenzialmente perché si applica agli stabilimenti dove sono presenti determinate sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I dello schema di decreto; la precedente direttiva, invece, era riferita a determinate attività industriali che facevano uso di particolari sostanze o preparati. Pertanto, mentre per la precedente direttiva tutto il sistema ruotava intorno al fabbricante, sulla base della nuova il punto di riferimento diventa il gestore, cioè la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto. Inoltre, mentre il decreto legislativo n. 175 del 1988 prevede l'obbligo di dichiarazione a carico degli impianti meno pericolosi e quello di notifica a carico di quelli più pericolosi, lo schema di decreto in esame reca una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui la notifica è parte integrante. Accanto alla notifica, l'articolo 8 prevede anche il rapporto di sicurezza in casi di particolare pericolosità.

Il provvedimento, in armonia con la direttiva, prevede anche il cosiddetto effetto domino, relativo alle situazioni in cui un incidente rilevante in un sito può originare altri incidenti nei siti vicini; in questi casi

è necessario procedere a scambi di informazioni tra gli stabilimenti interessati e alla diffusione di informazioni alla popolazione ed alle autorità per la predisposizione dei piani di emergenza.

Dopo aver brevemente riferito su alcune disposizioni contenute nello schema di decreto relative, in particolare, alla semplificazione delle procedure (articolo 25), all'accentuazione dei poteri di verifica e di controllo delle amministrazioni pubbliche (articolo 24), al ruolo dei comitati tecnici regionali (articoli 18-20), il Presidente si sofferma sull'articolo 5, che pone problemi interpretativi di non poco momento. Difatti, con le disposizioni ivi contenute, si è inteso tener conto anche della vigente disciplina sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro per cui, nella sostanza, quanto previsto in attuazione della direttiva comunitaria si va a sovrapporre alle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994. In particolare, sembra proprio che si sia ritenuto che i livelli di sicurezza fissati dalla direttiva non fossero sufficienti, visto che quelli previsti dal decreto legislativo citato sono sicuramente più stringenti. Così, il comma 2 dell'articolo 5 prevede l'obbligo di una relazione contenente le informazioni relative al processo produttivo, alle sostanze pericolose presenti e ai rischi di incidenti rilevanti per i gestori degli stabilimenti industriali in cui sono presenti sostanze in quantità superiori ai valori di soglia di cui al punto 3 dell'allegato B, e nel contempo in cui sono presenti sostanze in quantità inferiori a quelle riportate nell'allegato I. Al comma 1 dello stesso articolo si stabilisce inoltre che il gestore degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nel citato allegato I è tenuto ad adempimenti superiori ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal decreto legislativo n. 626. Si pone il problema, a questo punto, dell'applicazione delle norme in questione ad una platea non ben individuata di destinatari; pertanto sarebbe opportuno indicare quantità minime di riferimento onde evitare tale inconveniente.

Dopo aver brevemente riferito sulle previsioni di cui agli articoli 21, 10 e 14 dello schema di decreto, il Presidente si sofferma sul ruolo dei comitati tecnici regionali, osservando che sarebbe probabilmente preferibile attribuire direttamente alle regioni i compiti demandati a tali organismi. Ancora una volta, poi, con l'articolo 15 dello schema si conferisce al Ministro dell'ambiente una vera e propria delega in bianco ad adottare uno o più decreti, senza neanche fissare un termine: viene così confermata una discutibile tendenza a conferire amplissime deleghe con decreti legislativi. Perplessità desta infine il ricorso all'espressione «consente» con riferimento ai compiti attribuiti al Ministro dell'ambiente con l'articolo 8, comma 11 dello schema.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

157ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(4071) Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione: esame e rinvio)

Il senatore LO CURZIO illustra il provvedimento in titolo che pro-
roga disposizioni meno rigorose di quelle previste dal decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 470 del 1982, nella valutazione della qualità
delle acque di balneazione, onde salvaguardare il turismo nelle aree co-
stiere in presenza di problemi di eutrofizzazione in taluni tratti del Tir-
reno e dell'Adriatico ed in diversi laghi. A tale proposito l'oratore, dopo
aver ricordato che la direttiva 76/160/CEE impone una riduzione dell'in-
quinamento delle acque di balneazione, sottolinea il forte interesse della
popolazione per i problemi relativi all'ambiente e al miglioramento della
qualità delle acque di balneazione, da un lato, e per la salvaguardia de-
gli impieghi connessi all'attività turistica, dall'altro.

Il relatore propone pertanto di esprimere, per quanto di competen-
za, parere favorevole osservando tuttavia l'esigenza di rispettare l'artico-
lo 8 della direttiva 76/160/CEE, che prevede l'immediata notifica alla
Commissione europea di qualunque deroga inerente all'applicazione del-
la direttiva, indicandone i motivi e i limiti di tempo.

Considerando la gravità della situazione l'oratore propone altresì
che la Giunta, dopo aver concluso l'esame del disegno di legge
in titolo, approfondisca i profili europei della problematica della tutela
delle acque di balneazione e della lotta contro l'inquinamento marino,
tenendo conto della strategia adottata al riguardo dall'Unione europea

e dagli altri Stati membri, ascoltando, a tal proposito, il ministro dell'ambiente Ronchi.

Su proposta del PRESIDENTE la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

(455) Schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze -agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti

(Osservazioni alla 12ª Commissione: esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento e rinvio)
(R144 003, C12ª, 0018°)

Il presidente relatore BEDIN riferisce sul provvedimento in titolo il quale è volto a recepire le direttive 96/22/CE e 96/26/CE, rispettivamente concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e - agoniste nelle produzioni animali e le relative misure di controllo, ed è stato presentato sulla base della delega conferita al Governo dalla legge n. 128 del 1998, legge comunitaria 1995-97.

Dopo aver rilevato che lo schema di decreto legislativo recepisce correttamente le suddette direttive sia per quanto attiene alle definizioni, sia in ordine al divieto di impiego delle sostanze citate negli animali e nei prodotti animali, sia, infine, in merito alle misure di controllo, l'oratore precisa che la nuova normativa dispone anche il divieto all'importazione e il rinvio fuori dall'Unione europea degli animali e dei prodotti animali importati e non in regola con tali prescrizioni.

Il Presidente relatore propone pertanto di esprimere osservazioni favorevoli sottolineando, tuttavia, che, nell'ambito delle disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 32 e 33 del provvedimento in titolo non viene contemplata la violazione dell'obbligo di cooperazione o l'assunzione di comportamenti ostruzionistici - in relazione ai controlli previsti dal decreto - da parte del personale, dei responsabili e dei proprietari degli stabilimenti di macellazione e dei proprietari degli animali, come invece stabilito dall'articolo 28 della direttiva 96/26/CE.

L'oratore si sofferma altresì sul contenzioso commerciale tra Europa e Stati Uniti connesso al divieto di importare nell'Unione europea carne di manzo trattata con ormoni, che è in vigore dal 1989 e che, su indicazione della Presidenza tedesca, è stato anche esaminato in occasione della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC), svoltasi di recente a Berlino. Secondo l'Unione europea, infatti, il divieto si giustifica sulla base del principio della nocività di tali prodotti per la salute. Secondo gli Stati Uniti e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), invece, il carattere nocivo di tali sostanze non sarebbe scientificamente dimostrato ed i divieti comunitari sarebbero pertanto in contrasto con la normativa commerciale internazionale.

Osservando che la Commissione europea si è riservata di produrre ulteriore documentazione scientifica sui gravi rischi derivanti ai consumatori dall'abuso di ormoni – che riguardano, tra l'altro, effetti neurobiologici, genetici e cancerogeni – l'oratore evidenzia come anche il Parlamento europeo abbia preso posizione affermando che la tutela della salute non può essere sacrificata al rispetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione all'OMC, le cui regole, per il resto, devono essere rispettate. Secondo il Parlamento europeo, infatti, l'adozione di una disciplina che consenta l'utilizzo di carne trattata con ormoni previa specifica indicazione dell'etichettatura, non costituirebbe una misura sufficiente di tutela dei consumatori.

Il presidente relatore Bedin, sottolineando come la problematica menzionata assuma grande rilevanza per l'opinione pubblica, anche alla luce dell'attenzione che viene posta sui temi connessi alla tutela dei consumatori, propone pertanto di esprimere delle osservazioni favorevoli, con le proposte di modifica emerse, anche al fine di significare al Governo il sostegno del Senato per la posizione adottata dalla Commissione e dal Parlamento europeo, recependo una direttiva che costituisce uno degli elementi al centro delle controversie commerciali internazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Interviene Aldo CORASANITI, Presidente emerito della Corte costituzionale.

La seduta inizia alle ore 13,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva su «Le problematiche attuali della transizione costituzionale: dal federalismo amministrativo allo Stato federale».

Audizione del dottor Aldo Corasaniti, Presidente emerito della Corte costituzionale

(Ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera dei deputati – Svolgimento e conclusione)

(R033 004, B40^a, 0028^o) (R048 000, B40^a, 0003^o)

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente, consentendovi la Commissione, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Introduce quindi brevemente i temi dell'audizione.

Aldo CORASANITI, *Presidente emerito della Corte costituzionale*, svolge un'ampia relazione sull'argomento oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono domande il Presidente Mario PEPE, il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U) e il senatore Vittorio PAROLA (DS).

Risponde ai quesiti posti il dottor Aldo CORASANITI.

Il Presidente Mario PEPE ringrazia infine il dottor Corasaniti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 14,45.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (C. 598-854-1714-3687-B).

Parere alla XI Commissione della Camera dei deputati

(Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del progetto di legge in titolo.

Il senatore Enrico PELELLA (DS), *relatore*, riferisce che il testo in esame è ormai pervenuto alla terza lettura, dopo una prima approvazione da parte della Camera dei deputati il 16 giugno 1998 e le modifiche apportate dal Senato il 27 maggio scorso. Il provvedimento quindi appare ormai maturo per una definitiva approvazione da parte della Camera. Ricorda che con esso si introducono importanti misure di prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, nonché si istituisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. Si tratta a suo avviso di un positivo segnale culturale e politico, con il quale – superandosi un atteggiamento di sottovalutazione del fenomeno degli incidenti domestici dovuti in passato anche alla scarsità dei dati statistici disponibili – si riconosce finalmente il valore sociale delle attività lavorative svolte in ambito domestico, che vengono ora correttamente inserite in un contesto lavoristico.

In conclusione, il relatore, ritenendo condivisibili le modifiche apportate dal Senato, propone che la Commissione esprima, per quanto di competenza, parere favorevole.

La Commissione approva.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Provvidenze Regione Puglia (S. 3972 Specchia, S. 3946 Dentamaro, S. 3951 Specchia, S. 4019 Bucciero, S. 4061 Mignone, S. 4085 Bianco)

(Parere alla 10ª Commissione del Senato)

(Esame e rinvio)

Il deputato Eugenio DUCA, *relatore*, premette che le vicende belliche nell'area dei Balcani e la guerra nel Kosovo hanno prodotto danni economici, particolarmente nel settore della pesca marittima e turistico, in alcune regioni italiane. La vicinanza territoriale con le aree interessate

al conflitto, l'utilizzo delle basi aeree italiane, lo sbarco sulle coste della Puglia di migliaia di profughi e cittadini kosovari, la chiusura degli aeroporti di Bari e Brindisi hanno sconvolto la programmazione turistica ed i processi economici ad essa collegati, in particolare nelle località pugliesi, come una delegazione della Commissione ha potuto direttamente verificare in occasione dell'incontro svoltosi a Bari con le autorità della Regione lo scorso 10 maggio. Il relatore ricorda poi che il CIPE, con una deliberazione dell'aprile scorso, ha previsto un finanziamento di 100 miliardi di lire a favore della regione Puglia per far fronte alle conseguenze derivanti dalle vicende belliche. È stato inoltre istituito presso la Presidenza del Consiglio un tavolo tecnico con la partecipazione della regione Puglia finalizzato ad individuare gli interventi da realizzare. È stata istituita una unità di crisi per la bonifica delle bombe in Adriatico.

Passando all'esame dei disegni di legge in titolo, il relatore riferisce che il 15 giugno il presidente della Commissione industria del Senato ha predisposto e ha presentato un testo unificato nel quale sono recepiti i punti fondamentali dei diversi disegni di legge, che prevedono misure di sostegno per le popolazioni della regione Puglia in particolare nel settore turistico. Il testo unificato è composto da 6 articoli. L'articolo 1 prevede la concessione di un contributo di 20 miliardi a favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) per la elaborazione e realizzazione – di concerto con le Regioni interessate – di un piano di promozione a sostegno dell'offerta turistica. Per fare fronte alla flessione dei flussi turistici (articolo 2) è concesso alla regione Puglia un contributo di 20 miliardi per il 1999 per l'attuazione di un piano di pacchetti turistici agevolati con riduzioni delle tariffe aeree, ferroviarie, marittime, autostradali. L'articolo 3 stabilisce proroghe per adempimenti di carattere tributario. In particolare per le imprese localizzate in Puglia esercenti attività turistico alberghiere (residenze estive, strutture agrituristiche, campeggi, stabilimenti di balneazione) sono sospesi, sino al 30 novembre 1999, i termini per i versamenti tributari, compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti locali ed enti pubblici, anche agli effetti della riscossione delle imposte e tasse erariali e locali. L'articolo 4 prevede per i cittadini che si recano a trascorrere in Puglia un periodo di vacanza, per più di 6 giorni, una detrazione d'imposta pari al 19 per cento delle spese sostenute e documentate.

Poiché permane – nonostante la conclusione delle vicende belliche – la necessità di interventi che tengano conto di quanto avvenuto negli ultimi mesi, il relatore ritiene indispensabile l'approvazione del testo in tempi rapidi, dato che esso sarà calendarizzato in Aula per la seconda metà del mese di luglio. Infine, il relatore ricorda che nel frattempo il Governo ha predisposto un decreto-legge per l'istituzione del fermo temporaneo della pesca marittima per motivi di sicurezza, anch'esso all'esame del Senato. Al riguardo, da alcune regioni adriatiche sono stati segnalati problemi per quanto riguarda la ricaduta negativa del fermo su altre categorie del settore, come in particolare sull'occupazione degli addetti ai mercati ittici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 102, 3° comma, del regolamento della Camera dei deputati: Ordinamento federale della Repubblica (C. 5467 cost. Soda, C. 5671 Fontan, C. 5695 cost. Mario Pepe, C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost. Novelli, C. 5888 cost. Crema, C. 5918 cost. Fini, C. 5919 cost. Garra, C. 5947 cost. cons. reg. Toscana, C. 5948 cost. Zeller e C. 5949 cost. Caveri).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

49ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 11,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B53ª, 0026ª)

Il Presidente DEL TURCO illustra un'ipotesi di calendario dei lavori della Commissione per il mese di luglio, che prevede oltre alle audizioni dei Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia, anche taluni sopralluoghi da svolgersi, attraverso appositi Comitati di lavoro, a Messina, Gioia Tauro, Bagnoli, Catania e Potenza.

Tale programma verrà sottoposto all'esame dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Comunica, infine, di aver predisposto una proposta di relazione sul caso Brindisi che verrà distribuita per un successivo esame da parte della Commissione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. CONSEQUENTE DISCUSSIONE E RINVIO
(A008 000, B53ª, 0014ª)

Il PRESIDENTE svolge un ampio intervento su talune questioni concernenti il tema dei collaboratori di giustizia.

Si apre quindi un dibattito cui prendono parte il deputato LUMIA, il senatore PARDINI, il deputato GAMBALE, il senatore CALVI, i deputati MANCUSO, ACIERNO, CARRARA, SCOZZARI e MAIOLO.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato alla prossima seduta che potrà essere convocata per mercoledì 30 giugno 1999 alle ore 14.

PER FATTO PERSONALE

(R087 000, B53^a, 0001^o)

Delle dichiarazioni rese dal deputato LEONI, che interviene per fatto personale, prende atto il PRESIDENTE.

SCONVOCAZIONE E RINVIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

(R029 000, B53^a, 0009^o)

Il Presidente avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocata per oggi alle ore 12, avrà invece luogo al termine della prossima seduta della Commissione.

La seduta termina alle ore 13,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

54ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Intervengono: per la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), il dottor William Zanoni; per la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), il dottor Elio Corrente; per la Unione italiana del lavoro (UIL), il dottor Piero Lauriola; per la Unione generale del lavoro (UGL), il Segretario generale aggiunto, dottor Corrado Mannucci e per la Associazione RING (Rapporti Inter Generazionali), il dottor Carlo Bottiglieri, il professor Maurizio Cinelli e l'avvocato Anna Campilii

La seduta ha inizio alle ore 20,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B68ª, 0032º)

Il Presidente Michele DE LUCA propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale.

La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa: audizione dei rappresentanti della CGIL, della CISL, della UIL, della UGL e dell'associazione RING.

(R048 000, B68ª, 0030º)

Il PRESIDENTE ricorda come alla radice della procedura informativa vi sia l'opinione diffusa attorno alla necessità di un adeguamento

dell'attuale regime pensionistico alla evoluzione del mercato del lavoro verso la mobilità. Si tratta di consentire la piena utilizzazione di tutti gli spezzoni contributivi, cosa che, attualmente, non appare garantita. Rileva poi che la operazione di ricongiunzione talvolta comporta oneri insopportabili per il lavoratore. Avviata la procedura informativa è successivamente sopravvenuta la sentenza della Corte costituzionale che ha, in qualche misura, modificato i riferimenti della procedura medesima: la Corte ha infatti stabilito che la totalizzazione va comunque assicurata demandando al legislatore il compito di definirne la tipologia. È impegno della Commissione individuare le migliori indicazioni da indirizzare al legislatore. La Corte costituzionale – prosegue il Presidente – non si è pronunciata sulla ricongiunzione e dunque, anche a seguito della sentenza, il legislatore è libero di definire una ricongiunzione, in ipotesi meno onerosa sul piano finanziario. Il Presidente rileva quindi come vi sia la necessità di separare i problemi posti dal passato regime pensionistico da quelli del sistema riformato allorché sarà a regime. Per il passato si potrebbe ricorrere a un finanziamento straordinario per far fronte a oneri pesanti, peraltro non ancora sufficientemente calcolati. Il pagamento della riserva matematica, allorché si pone in essere una operazione di ricongiunzione, appare, allo stato, sanzionatoria per il lavoratore. Il Presidente, ricordate le precedenti audizioni già svolte in tema di ricongiunzione e totalizzazione, fa presente che nella seduta odierna sono ascoltate le organizzazioni sindacali unitamente alla Associazione Ring che si è particolarmente impegnata sullo specifico problema oggetto della discussione.

Prende quindi la parola il dottor Zanoni che, espresso apprezzamento per il programma di lavoro della Commissione che è stato tratteggiato dal Presidente, fa presente che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, deve essere ripreso il percorso interrotto dal legislatore con il decreto legislativo n. 184 del 1997. In primo luogo si tratta di porre rimedio alle disarmonie di trattamento fra diverse categorie: si pensi in particolare ai privilegi previsti a favore dei giornalisti o per il lavoro autonomo. Dichiarato di apprezzare la soluzione adottata dal legislatore in tema di pensione supplementare che consente la titolarità di un trattamento in coesistenza con altro già maturato, il dottor Zanoni si dichiara favorevole ad un intervento legislativo che affronti, nel senso indicato dalla Corte costituzionale, un problema sempre più rilevante che, sinteticamente, può indicarsi nella necessità di restituire in termini di prestazione previdenziale ciò che ogni lavoratore ha pagato come contribuzione obbligatoria.

Il dottor CORRENTE osserva come la sentenza della Corte costituzionale stimoli il legislatore ad affrontare il problema della totalizzazione e della ricongiunzione in termini di disciplina generale. Occorre, a suo giudizio, verificare se vi possa essere coesistenza dei due regimi anche se la scelta prevalente sembra essere quella della totalizzazione. È necessario peraltro valutare se la totalizzazione debba valere per tutti gli iscritti agli enti privatizzati, non dimenticando, sul piano generale, come

l'esigenza dell'equità da realizzare non possa far trascurare una attenta analisi delle conseguenze che ogni misura innovativa ha sui bilanci degli enti previdenziali. Indica nella pensione unica l'obiettivo di fondo da perseguire in un'ottica fondata sul principio di solidarietà.

Espresso apprezzamento per l'iniziativa della Commissione, avviata prima della sentenza della Corte costituzionale, il dottor LAURIOLA ricorda che i sindacati dei pensionati hanno da tempo segnalato la lacuna esistente e dunque la necessità di giungere ad una equa ricongiunzione così da unificare le posizioni assicurative maturate con un sistema meno oneroso dell'attuale. La sentenza della Corte costituzionale, anche se non interviene in forma additiva, sembra ammettere la legittimità di una differenziazione nella onerosità della ricongiunzione. Il dottor Lauriola chiede quindi che si proceda a una totalizzazione per tutti i lavoratori, ammettendola anche in presenza di requisiti maturati in una delle gestioni previdenziali. Il dottor Lauriola ritiene poi che debba continuare a coesistere con la totalizzazione anche la ricongiunzione a titolo oneroso che è più che giustificata. Le Casse privatizzate non possono sottrarsi all'onere di pagare, in quanto sarebbe singolare che fosse assicurata, con la solidarietà pubblica, una prestazione a chi si muove volontariamente in una logica estranea al principio stesso della solidarietà. Equo, dunque, a suo giudizio, che gli oneri dell'operazione di ricongiunzione, qualora dovessero risultare a carico del sistema pubblico, gravino invece sulla cassa privatizzata e non sull'iscritto. Ritiene infine che la Commissione di controllo possa opportunamente rivolgere un invito alle Casse privatizzate inteso alla piena attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 184 del 1997.

Il Presidente DE LUCA chiarisce, al riguardo, che, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale, la Commissione procederà, con ogni probabilità, ad una nuova audizione dei rappresentanti dell'Associazione degli enti previdenziali privatizzati, già ascoltati all'inizio della procedura informativa. Ricorda altresì che il decreto legislativo n. 184 non prevede una piena totalizzazione e dunque resta necessario un intervento di ampio respiro del legislatore che non può, peraltro, non tener conto degli aspetti finanziari.

Al dottor MANNUCCI, che rileva che il tema specifico è finalmente oggetto dell'attenzione del Governo e del Parlamento grazie alla sentenza della Corte costituzionale, il Presidente ribadisce che la Commissione ha avviato la procedura informativa prima della pronuncia della Corte.

Ricordate, poi, le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale, il dottor Mannucci stigmatizza la circostanza che il Governo e il Parlamento si siano mossi solo dopo tale pronuncia e osserva che l'accoglimento della questione di legittimità è stato imposto dall'esigenza di neutralizzare, con l'introduzione del diritto alla totalizzazione, elementi di irrazionalità e di iniquità che la disciplina impugnata aveva evidenziato. La ricongiunzione può peraltro rimanere nell'ordinamento senza

vulnerare i principi costituzionali, se ridotta a mera opzione, in alternativa alla totalizzazione dei periodi assicurativi. Inoltre la Corte ha individuato una riserva legislativa, invocando il necessario intervento del legislatore che dovrà precisare le modalità di attuazione del principio della totalizzazione dei periodi assicurativi.

Il dottor Mannucci propone quindi che la possibilità di cumulo dei periodi libero professionali con i periodi da lavoro dipendente sia consentita ai lavoratori che siano o siano stati iscritti a una o più Casse di previdenza libero-professionale o al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o ad una delle gestioni dei lavoratori autonomi ovvero ad uno dei Fondi sostitutivi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS, in alternativa alla facoltà di ricongiunzione onerosa. Ove non risulti acquisito il diritto a pensione autonoma in nessuna di dette gestioni, i lavoratori possono chiedere il cumulo dei periodi di ricongiunzione a qualsiasi titolo acquisiti come utili presso altra o altre della sopracitate gestioni previdenziali, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione stessa. Il cumulo parziale della posizioni contributive non è ammesso. Il cumulo deve essere chiesto nella gestione pensionistica di più recente iscrizione: la facoltà di richiedere il cumulo può essere esercitata anche dai superstiti dell'assicurato.

Interviene poi l'avvocato CAMPILII che, apprezzato il programma di lavoro avviato dalla Commissione, ricorda come l'Associazione Ring abbia sempre sostenuto come, nell'attuale situazione legislativa, chi cambia lavoro perde la pensione: ciò per indicare, sinteticamente, i danni prodotti dal frazionamento contributivo. La riforma pensionistica del 1995 rifletteva una esigenza di armonizzazione, di razionalizzazione e di riordino che, con ogni evidenza, deve trovare ancora piena attuazione. Dopo la sentenza della Corte costituzionale che indica nella totalizzazione il principio da introdurre, ponendo, al riguardo, una riserva di legge e dunque implicitamente negando che la disciplina possa essere dettata con atto discrezionale ed interno delle varie Casse previdenziali, l'avvocato Campilii osserva come l'articolo 1 del decreto legislativo n. 184 del 1997 dovrà essere trasformato in una norma più generale che dovrà ammettere la totalizzazione per tutti i lavoratori e per tutte le forme pensionistiche. La sentenza della Corte costituzionale ha peraltro ammesso la totalizzazione solo in favore di coloro che non hanno maturato nessuna pensione nell'ordinamento pensionistico italiano: la parola «nessuna» può, a suo giudizio, essere letta come «taluna»: se così non fosse allora la sentenza escluderebbe la totalizzazione per coloro che maturano una pensione anche al minimo, il che appare un'assurdità alla quale il Parlamento dovrà rimediare. Quanto al modello di totalizzazione, l'avvocato Campilii ricorda come oggi ne esistano sostanzialmente tre tipi: la totalizzazione di diritto comunitario e internazionale, il cumulo semplice, previsto dall'articolo 16 della legge n. 233 del 1990 e il cumulo semplice speciale per i sistemi di tipo contributivo, non valido per la pensione di anzianità. È preferibile estendere a tutti i lavoratori il cosiddetto cumulo semplice per la maggiore semplicità di calcolo rispetto alla totalizzazione di diritto internazionale e per la sua adattabilità a tutti gli ordi-

namenti pensionistici. Quanto ai costi, se la Corte costituzionale ha precisato che la totalizzazione può comportare costi aggiuntivi per le gestioni interessate, deve tuttavia rilevarsi che si tratta di oneri imposti dall'articolo 38 della Costituzione al fine di garantire la prestazione previdenziale. Notato quindi come nelle gestioni pubbliche gli spezzoni contributivi sono rari, richiedendo tali gestioni una bassa anzianità contributiva e perchè la totalizzazione oggi copre molte forme previdenziali dei lavoratori dipendenti, l'avvocato Campilii rileva che dovrebbero essere più alti i costi per le Casse dei liberi professionisti che, escluse dall'obbligo della totalizzazione, possono lucrare spezzoni contributivi di rilevante valore, per effetto della elevata anzianità contributiva (30 anni) che esse richiedono. Le Casse privatizzate non possono tuttavia ancora a lungo mantenere basse le aliquote contributive, ricorrendo all'espedito di esigere i contributi da tutti gli esercenti le libere professioni, pagando però le pensioni solo a pochi, iscritti prima del quarantesimo anno d'età. Le Casse privatizzate dovranno dunque pagare quote proporzionali di pensione in favore degli iscritti ultraquarantenni tramite una variazione di contributi. L'avvocato Campilii ricorda che l'Associazione Ring ha visto sostanzialmente accolta la propria impostazione con il riconoscimento del diritto alla prestazione pensionistica, sulla base dei contributi versati, pur rinviando, la Corte costituzionale, le modalità del riconoscimento alle decisioni del legislatore. Quanto alla ricongiunzione, l'avvocato Campilii ricorda che la Corte ha respinto le eccezioni circa l'eccessiva onerosità della ricongiunzione, ma tuttavia ha ammesso elementi di irrazionalità e di iniquità che, in prospettiva, il legislatore potrà correggere dopo aver introdotto la totalizzazione. Oggi la ricongiunzione risulta irrazionale e troppo onerosa per il fatto che la posizione ricongiunta si paga due volte: la prima volta versando i contributi obbligatori e la seconda quando la gestione di destinazione calcola, nell'incremento pensionistico derivante dalla ricongiunzione, anche il valore della posizione trasferita. L'avvocato Campilii auspica una soluzione che preveda, a carico del richiedente la ricongiunzione, solo la riserva matematica corrispondente al vantaggio aggiuntivo. Rilevato poi, che in attesa di una definizione dei criteri per una ricongiunzione equa, è urgente consentire da subito la pensione supplementare, analogamente a quanto è previsto ai lavoratori dipendenti, l'avvocato Campilii sottolinea l'esigenza che la deducibilità fiscale sia accordata anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti, evitando ragioni di inesplicabili discriminazioni.

Prende quindi la parola il deputato GASPERONI che sottolinea come la ricongiunzione risulti spesso insopportabilmente onerosa e dunque imponga al legislatore, ora sollecitato anche dalla pronuncia della Corte costituzionale, di affrontare urgentemente il problema al fine di porre rimedio alla situazione iniqua in cui versano quei lavoratori che risultano svantaggiati, rispetto agli altri, per il solo fatto di aver avuto, nell'arco della vita lavorativa, più rapporti di lavoro. Ritiene in particolare opportuno che si giunga alla detraibilità fiscale dell'onere della ricongiunzione.

Il Presidente DE LUCA, sottolineata la necessità che siano resi fruttiferi tutti gli spezzoni contributivi, osserva come il problema riguarda la determinazione del costo, da riferire all'attuale assetto normativo. Più in particolare nota come l'impatto finanziario riguardi due mondi: quella della previdenza pubblica e quello degli enti privatizzati. Si tratta di affrontare subito il passato – da distinguere dal futuro che sarà caratterizzato da un sistema contributivo il quale, a regime, consente l'attuazione della totalizzazione – come impone la sentenza della Corte costituzionale con la declaratoria di incostituzionalità. Vi è accordo diffuso sulla necessità di restituire un sistema ispirato a giustizia, non trascurando, peraltro, il problema dei costi, sotto il profilo della dimensione e della imputazione.

Il dottor ZANONI, dichiarato di concordare sulle osservazioni del Presidente in ordine alla necessità di quantificare la dimensione finanziaria di un intervento legislativo, ritiene che si debba giungere ad un maggiore coinvolgimento delle Casse di previdenza che sono private solo sotto il profilo gestionale, ma sono nella sostanza pubbliche, gestendo una previdenza obbligatoria. Se non si può nascondere che alcuni interventi risulteranno particolarmente onerosi per alcune Casse, deve rilevarsi, in generale, che porre mano a una riconsiderazione della riforma previdenziale non sarà facile. Ritiene infine necessario giungere alla deducibilità fiscale degli oneri pagati dal lavoratore per la ricongiunzione dei periodi lavorativi.

Il dottor CORRENTE, rilevato che, allorchè si opta per il trattamento migliore, è giusto che sia pagato il relativo onere, esprime perplessità sulla ipotesi che le Casse privatizzate siano ricomprese nella solidarietà generale. Accennato quindi alla consistenza del fenomeno delle cosiddette posizioni silenti propone che i contributi silenti siano versati nella gestione delle casalinghe.

Il dottor LAURIOLA, premesso che è arduo dare una valutazione, in termini di costi, di un intervento legislativo capace di chiudere le pendenze derivanti dal sistema passato, pone l'accento sul fenomeno della attivazione di tutte le posizioni silenti, che potrebbe essere utilmente approfondito con l'ausilio del casellario dei pensionati dell'Inps. Ribadisce che il costo della totalizzazione non deve gravare sull'iscritto, né sul sistema previdenziale pubblico, ma sulla Cassa privatizzata.

Il dottor MANNUCCI, auspicato che le Casse privatizzate provvedano a programmare la propria contabilità in vista delle necessarie misure innovative, emerse dalla discussione odierna, segnala l'esigenza di poter disporre della reale contabilità dell'Inps che distingua la previdenza dall'assistenza. Il Parlamento, considerato il fenomeno della mobilità, spesso forzata, che si registra nel mondo del lavoro, dovrà consentire ai lavoratori di sommare tutti i contributi comunque versati.

Dopo che il Presidente DE LUCA ha ricordato che la Commissione ha fornito, in precedenti documenti, indicazioni proprio sui temi accen-

nati dal dottor Mannucci – in particolare si è sottolineato che non possono essere accollati debiti al soggetto incorporante – osserva come la ricongiunzione sia nata nel clima della previdenza di categoria e dunque per questo l'attuale quadro normativo rende ancora difficile il passaggio del lavoratore da una gestione previdenziale all'altra.

Interviene quindi il professor CINELLI che, apprezzata l'iniziativa della Commissione, osserva in primo luogo come la sentenza della Corte costituzionale dichiara che la totalizzazione è un principio e dunque introduca un importante elemento di architettura nell'ordinamento da cui non si può prescindere, eliminando un pesante fattore di rigidità del sistema previdenziale. Dichiarato quindi di ritenere che la mobilità del lavoro è un valore e che la totalizzazione adegua il quadro normativo alla mobilità e rispetta un principio costituzionale – riconoscere il pieno diritto alla previdenza a chi ha assolto al dovere del lavoro – osserva, più in generale; come la totalizzazione non sia legata a certe forme di previdenza, ma debba essere piuttosto considerata come fenomeno generale. Notato quindi come la solidarietà sia importante, ma rappresenti tuttavia una questione da tenere separata dalla tematica della totalizzazione, fa presente che i contributi cosiddetti silenti non devono essere considerati come costi – sono semmai un aspetto patologico del sistema – rappresentando contributi dati dal lavoratore che, pertanto, legittimamente pretende una corrispondente prestazione dal sistema previdenziale. Soffermandosi quindi sulla sentenza della Corte costituzionale – una pronuncia coraggiosa, additiva di principio – esprime l'avviso che è, almeno parzialmente, autoapplicativa. Ricordato poi che la sentenza ha evitato, dichiarando la questione inammissibile, ma non infondata, di occuparsi della ricongiunzione, fa presente che tale istituto rappresenta lo strumento per massimizzare i benefici. La ricongiunzione è un istituto, previsto dall'ordinamento a favore di chi vuole migliorare la propria posizione pensionistica: è dunque giusto che il lavoratore che se ne avvale paghi i relativi oneri. Si tratta di valutare la dimensione dell'onere finanziario, tenendo presente che la riserva matematica è una forma convenzionale prescelta dal legislatore in via cautelativa. Occorrerà verificare, sul piano attuariale, quanto potrà costare a una singola gestione pensionistica il fatto di ritrovarsi un certo numero di pensionati in più rispetto a quelli previsti.

Dopo che l'avvocato Campilli ha dichiarato che la valutazione dei costi deve essere riferita al sistema retributivo o al sistema contributivo – rileva in proposito che nel caso della totalizzazione diventa automatico il finanziamento per la ricongiunzione – e che deve essere eliminata ogni attuale disarmonia in tema di deducibilità fiscale, il dottor BOTTIGLIERI sollecita un tempestivo intervento del legislatore, volto a risolvere il problema aperto dalla sentenza della Corte costituzionale. Auspica che sia un intervento legislativo equo, non condizionato da prevalenti interessi economici e, auspicabilmente, posto in essere nell'attuale legislatura.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli intervenuti per il contributo assicurato ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione e ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 23 giugno 1999, alle ore 14 per procedere, nel quadro della procedura informativa in atto, all'audizione del Ragioniere generale dello Stato, dottor Andrea Monorchio.

La seduta termina alle ore 22,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

SEDE PLENARIA

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, sen. Franco Bassanini e il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, prof.ssa Nadia Masini.

La seduta inizia alle ore 13,55.

Pubblicità dei lavori
(R033 004, B31^a, 0036°)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente* propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A007 000, B31^a, 0043°)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 giugno 1999, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante trasformazione dell'ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato ha assegnato in data 18 giugno 1999 il predetto provvedimento alla Commissione che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 luglio 1999.

Comunica altresì che in data 21 giugno 1999 il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, il deputato Paolo Palma – al quale rivolge il benvenuto – in sostituzione del deputato Lapo Pistelli, dimissionario.

Comunica inoltre che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 giugno 1999, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante il riordino della Cassa depositi e prestiti.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato ha assegnato in data 21 giugno 1999 il predetto provvedimento alla Commissione che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 luglio 1999.

Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0033^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, fa presente che il suo intervento è relativo alla struttura generale del Governo e quindi intende prendere in considerazione, oltre allo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'organizzazione del Governo, anche, per gli aspetti di carattere generale, gli schemi di decreto legislativo relativi all'ordinamento della Presidenza del Consiglio ed al riordino degli enti pubblici nazionali. Si tratta di provvedimenti infatti strettamente connessi che definiscono insieme l'assetto fondamentale dello Stato. Preannunciando che seguiranno relazioni specifiche sui decreti da ultimo menzionati nonché relazioni di settore per singoli dicasteri, fa presente che la legge delega 15 marzo 1997, n. 59 è stata emanata sulla base della convinzione che l'organizzazione fondamentale dello Stato, l'apparato di governo e gli enti pubblici, non rispondono nell'assetto attuale ai principi moderni di efficienza e di efficacia, nonché ai principi organizzativi che dovrebbero essere propri di un sistema statale caratterizzato da un forte decentramento. Osservando che la razionalizzazione dell'apparato amministrativo statale deve muoversi in linea con il decentramento amministrativo già avviato, fa notare che il Parlamento ha invitato il Governo a riorganizzare l'apparato amministrativo statale all'interno di un quadro unitario. A tal proposito sottolinea che il Governo, presentando gli schemi di decreto legislativo summenzionati, sembra aver rispettato gli indirizzi indicati dal Parlamento. Passando ad esaminare i provvedimenti in questione nel merito, osserva che la legge delega n. 59 evidenzia l'esigenza di riconoscere alla Presidenza del Consiglio dei ministri

esclusivamente la funzione di supporto per il Presidente del Consiglio nella sua azione di indirizzo e coordinamento dell'attività di governo. Sulla base di tale criterio direttivo vengono infatti riallocate presso amministrazioni di settore le funzioni eterogenee rispetto al profilo funzionale della Presidenza. Relativamente ai ministeri fa notare che la legge n. 59 delega il Governo ad eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, nonché le sovrapposizioni di funzioni e a razionalizzare gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali. Inoltre si prevede la riduzione del numero dei ministeri in modo da procedere all'accorpamento di strutture ministeriali che svolgono funzioni omogenee.

Aggiunge che già nella legge n. 59 sono contemplati diversi modelli organizzativi quali il modello delle direzioni generali, il modello per dipartimenti e il modello per agenzie.

Relativamente poi agli enti pubblici non previdenziali la legge n. 59 fornisce indicazioni ben precise, relative all'esigenza di razionalizzazione complessiva del sistema attraverso la previsione di principi uniformi e revisione delle strutture. Nell'ambito del quadro delineato dalla legge delega n. 59 si inseriscono i provvedimenti sopra menzionati da ritenere soddisfacenti e condivisibili. Si tratta di provvedimenti che attuano una rivisitazione del sistema amministrativo statale in conformità alle prescrizioni della legge delega. Vengono infatti elencate le funzioni che restano allocate alla Presidenza del consiglio: si tratta di funzioni eminentemente politiche. Si crea in tal modo una struttura amministrativa snella, flessibile, dotata di autonomia. Il testo del Governo si pronuncia esclusivamente su alcuni uffici della Presidenza del consiglio rinviando a successive deliberazioni per i restanti: a tal proposito si domanda se non sia opportuna una maggiore definizione all'interno del provvedimento. Inoltre, in conformità alla delega, gran parte delle funzioni oggi riconosciute alla Presidenza sono riallocate presso amministrazioni di settore. Relativamente invece allo schema di decreto concernente il riordino dei ministeri fa presente che si tratta di un testo di altissimo profilo, quasi totalmente condivisibile. Ricordando che la Costituzione rinvia ad una legge - mai emanata - il numero e l'organizzazione dei ministeri, sottolinea che il provvedimento dà attuazione alle prescrizioni della delega prevedendo tre diversi modelli per l'organizzazione ministeriale. Per alcuni dicasteri è previsto il modello delle direzioni generali che comporta l'inserimento, al centro della struttura ministeriale, di un organo a titolarità burocratica, quale il segretario generale, subordinato al ministro anche secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993, e con compiti di coordinamento rispetto alle direzioni generali. Per altri ministeri è invece previsto il modello del dipartimento: in tal caso si riconosce il vertice di ciascun dipartimento ad un organo burocratico dipendente dal ministro e non da un organo di filtro quale il segretario generale per le direzioni generali. Ai dipartimenti è riconosciuta autonomia di gestione del *budget*, autonomia del personale e autonomia nell'attuazione dei programmi sulla base degli indirizzi indicati dal ministro. A tal proposito osserva che nel decreto legislativo n. 80 del 1998 risultano equiparate le figure del segretario generale e del

capo dipartimento trattandosi di organi la cui nomina è affidata alla responsabilità di ciascun Governo. La titolarità di tali uffici risulta infatti legata alla fiducia del Governo trattandosi di organi di raccordo tra il vertice politico dell'organizzazione ministeriale e le strutture burocratiche. Propone pertanto di coordinare la normativa del provvedimento in esame con le prescrizioni del decreto legislativo n. 80 prevedendo anche per i capi dipartimento l'ambito funzionale riconosciuto ai direttori generali preposti alle direzioni generali in modo da eliminare ogni possibilità di confusione.

Quanto poi agli uffici di diretta collaborazione del ministro si tratta di uffici svincolati dalla struttura burocratica del ministero e legati da un rapporto di fiducia al titolare del ministero stesso.

Per quanto concerne il modello delle agenzie fa presente che tramite queste ultime si introduce nuovamente un modello analogo a quello delle «aziende» soppresso nel 1853 da Cavour e in base al quale ciascun ministero – cui erano riconosciuti compiti politici – era affiancato da aziende con compiti tecnici operativi. Ricorda che nel 1853 si ritenne opportuno eliminare tale modello in quanto considerato in contrasto con il sistema parlamentare dove la struttura amministrativa deve poter rispondere al ministro il quale riferisce al Parlamento. Considerando a tutt'oggi, anche alla luce delle disposizioni costituzionali, la necessità di distinguere la sfera di responsabilità degli organi di direzione politica dalla sfera di responsabilità dell'amministrazione, fa notare che il modello delle agenzie, fortemente innovativo, opera in tale prospettiva. Laddove emerge il profilo tecnico operativo (contrattualistica, compiti di amministrazione economica contabile), risulta più adeguata una struttura autonoma che ha forte caratterizzazione tecnica, separata dalla struttura ministeriale, collegata a quella attraverso il ministro che esercita poteri di vigilanza che si articolano in poteri di indirizzo e coordinamento. L'agenzia è dotata di una propria struttura di carattere tecnico che risponde agli indirizzi dell'autorità politica e la cui responsabilità è affidata al ministro di settore. Le agenzie non hanno personalità giuridica fatta eccezione per alcune, quali quelle del settore fiscale e della Protezione civile. A tal proposito invita a ridimensionare il profilo del riconoscimento della personalità giuridica visto che quest'ultima è riconosciuta a piccoli enti del settore culturale ma non è prevista per strutture quali l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. Fa presente inoltre la necessità di valutare attentamente la natura delle strutture di vertice delle agenzie. Per le agenzie con personalità giuridica è infatti previsto un consiglio di amministrazione con profili politici, per le altre si ritiene sufficiente la figura del direttore generale in modo da semplificare il centro decisionale della struttura dell'agenzia medesima. Invita pertanto a valutare l'ipotesi di estendere la struttura di vertice delle agenzie senza personalità giuridica anche alle agenzie che ne sono dotate.

Relativamente ai ministeri il cui numero viene ridotto a undici, fa notare che la soppressione e l'accorpamento di alcuni di essi risultano doverosi trattandosi di un obbligo previsto dalla legge delega e condiviso da tutte le forze politiche. L'accorpamento è stato realizzato seguendo criteri molto precisi relativi alle missioni delle diverse amministra-

zioni. Fa presente a tal proposito che si può discutere sulla opportunità di attenersi ai criteri indicati dal Governo oppure suggerirne ulteriori. Il provvedimento che presenta una sua razionalità, opera un accorpamento maggiore rispetto a quello suggerito in precedenti proposte di riforma. Reputa inoltre necessario in sede di riforma dell'organizzazione del governo considerare le diverse strutture di governo dei principali Paesi europei, nonché le diverse composizioni, in relazione alla materia trattata, dei consigli dei ministri dell'Unione Europea visto che l'Italia partecipa a tali consessi.

Relativamente ai ministri senza portafoglio fa notare che il provvedimento presentato dal Governo si inserisce nel quadro della Costituzione vigente. Ricorda che il Governo ha presentato un disegno di legge costituzionale che modifica l'articolo 95 della Costituzione prevedendo anche la figura di ministri responsabili, anziché dei dicasteri nella loro interezza, di strutture ministeriali operanti all'interno dei ministeri medesimi. Tuttavia la Costituzione vigente prevede un'unica categoria di ministri mentre non vengono contemplati i ministri senza portafoglio ed i sottosegretari di Stato. Si tratta di due figure introdotte per prassi politica costante la cui configurazione legislativa è stata fornita dalla legge n. 400 del 1988. Considerando che la legge n. 400 prevede che i ministri senza portafoglio siano delegati dal Presidente del Consiglio per l'esercizio di specifici affari ovvero siano preposti a strutture della Presidenza del Consiglio su delega dello stesso Presidente, invita a valutare l'opportunità di inserire nel provvedimento in esame una norma che modifichi le disposizioni della legge n. 400, in modo da prevedere la figura del ministro senza portafoglio anche per funzioni e strutture diverse da quelle ascrivibili alla Presidenza del Consiglio. In effetti, nelle more della riforma dell'articolo 95 della Costituzione, dinanzi a strutture dicasteriali molto complesse potrebbe rivelarsi necessario affidare responsabilità specifiche, relative a talune funzioni, a personalità politiche con rango di ministro anche se non titolari di uno specifico dicastero. Passando ad esaminare la riforma degli enti pubblici non previdenziali, fa notare che gli articoli 9 e 10 del testo del Governo introducono una serie di norme generali che ciascun ente dovrà attuare nell'esercizio della propria autonomia statutaria. Relativamente a quest'ultimo punto fa notare che la previsione del modello delle agenzie come strutture ordinarie dell'azione dello Stato, distinte dai ministeri, accentua l'esigenza di una maggiore autonomia per gli enti pubblici. Questi ultimi si differenziano pertanto dalle agenzie per la maggiore autonomia e quindi per il minor grado di dipendenza dai ministri. Resta comunque un potere di indirizzo governativo in riferimento a taluni tipi di atti adottati dagli enti ma in misura meno intensa rispetto al passato. Aggiunge che il provvedimento contiene due tabelle relative agli enti destinati alla privatizzazione ovvero alla trasformazione in strutture universitarie. Si domanda a tal proposito se non sia il caso di integrare l'elenco degli enti in questione.

Quanto all'organizzazione periferica dell'amministrazione statale sottolinea che si tratta di un punto fondamentale della riforma. L'amministrazione periferica viene infatti drasticamente ridimensionata in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalle

relative attuazioni. Alcuni ministeri (affari esteri, giustizia, difesa, tesoro, finanze e beni culturali) conservano la loro articolazione periferica. Per il ministro della pubblica istruzione invece si prevede la soppressione dei provveditorati e la devoluzione delle funzioni riconosciute allo Stato agli organi regionali. Per quanto riguarda gli altri dicasteri le funzioni che non vengono trasferite agli enti locali sono affidate ad uffici territoriali di governo, a dimensione provinciale, al cui vertice è prevista la figura del prefetto. Confluiscono così nelle strutture degli uffici territoriali del governo gli uffici circoscrizionali di controllo delle concessioni, autorizzazioni ed emissioni radioelettriche per quanto concerne l'organizzazione periferica del Ministero delle comunicazioni. Relativamente poi al Ministero dei trasporti e della navigazione fa notare che le capitanerie di porto non coincidono con le circoscrizioni provinciali. Mentre per il Ministero del lavoro saranno trasferite agli uffici territoriali del Governo le funzioni ispettive, per il Ministero della sanità saranno devolute agli uffici territoriali le competenze degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, e uffici veterinari di confine. Conclude evidenziando che la riforma dell'organizzazione periferica dello Stato rappresenta una operazione molto incisiva per la quale è necessaria una valutazione attenta e rigorosa.

Il Sottosegretario di Stato, Franco BASSANINI esprime soddisfazione per la relazione svolta dal relatore che consente di avviare nel miglior modo l'esame dei provvedimenti attuativi della riforma prevista dalla legge n. 59. Il Governo reputa necessario soprattutto nel caso in esame un costruttivo confronto con il Parlamento. Sottolineando che non si tratta di un testo «blindato», fa notare che per la prima volta e in modo sistematico e organico viene riscritta l'architettura dell'organizzazione dell'amministrazione dello Stato che per la prima volta è oggetto di sistemazione unitaria.

Riprendendo quanto precisato dal relatore, fa notare che il Governo si è attenuto alle prescrizioni della legge delega e agli indirizzi del Parlamento.

Fa presente che la riorganizzazione dell'apparato amministrativo centrale deve procedere in linea con la riforma sul decentramento avviata secondo il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale.

L'attuazione della prima parte del disegno del Capo I della legge delega, attualmente rimessa ai provvedimenti esecutivi, implica infatti un'impegnativa riforma del Governo e delle amministrazioni centrali. Si determina quindi una ridefinizione di responsabilità e compiti delle strutture centrali alle quali non dovranno essere più riconosciuti compiti di gestione dei servizi e delle prestazioni amministrative. Tali strutture dovranno mantenere funzioni di diversa qualità e di diverso livello: si opera così una trasformazione qualitativa e quantitativa dei compiti e delle funzioni del Governo e delle amministrazioni centrali. Osserva che la prima e la seconda regionalizzazione, avvenute negli anni settanta, hanno registrato numerose difficoltà anche perchè non accompagnate da una coerente ristrutturazione delle amministrazioni centrali. Considerando che molte funzioni amministrative saranno trasferite alle regioni e

agli enti locali, risulta evidente che alle modificazioni funzionali devono far seguito cambiamenti degli stessi apparati del Governo e delle relative strutture amministrative. In caso contrario, gli stessi apparati centrali tenderebbero inevitabilmente a riaffermare l'esercizio delle stesse funzioni e compiti devoluti ai livelli di governo locale. Sottolinea che nell'impianto della legge n. 59 è presente una stretta connessione tra il Capo I e il Capo II della legge delega. Senza tale connessione emergerebbero elementi di contrarietà e contraddizione che vanificherebbero l'affermazione di un vero federalismo amministrativo. Il Governo ha cercato di evitare di mantenere in vita unità ministeriali operanti in materie che per Costituzione sono di competenza legislativa e amministrativa delle regioni. Sottolinea che in tale ambito il Governo considera di competenza statale soltanto i principi generali in base all'articolo 117 della Costituzione, i poteri di indirizzo e coordinamento, le funzioni di rappresentanza europea. L'insieme di tali funzioni non deve però giustificare l'esistenza di un apposito ministero, che potrebbe proiettarsi su attività e compiti di tipo operativo o su profili di gestione amministrativa.

Osserva che un'ulteriore direttiva della riforma consiste nell'adeguare la complessiva architettura dell'organizzazione delle strutture ministeriali alle finalità di globalizzazione, internazionalizzazione, forte incremento della domanda sociale, integrazione europea che tendono ad affermarsi sempre più come attribuzioni proprie del Governo e dell'amministrazione pubblica. Pone in evidenza come il legislatore delegante abbia individuato una griglia di principi cui il Governo deve attenersi e in riferimento ai quali la Commissione è tenuta a vagliare l'esito.

Sottolinea che la delega prescrive espressamente la riduzione del numero dei ministeri, in linea con la riduzione delle funzioni dello Stato conseguente all'applicazione dei principi del federalismo amministrativo e della sussidiarietà. Precisando che il Governo non si è mai posto un obiettivo numerico specifico, è apparso opportuno procedere ad una aggregazione di compiti e funzioni per aree omogenee, e quindi ad una riduzione dei centri di imputazione politica al fine di pervenire ad un più razionale e coerente disegno delle strutture ministeriali. Osserva come si è cercato di identificare, nell'ambito delle funzioni che restano di competenza statale, quali missioni vadano affidate al Governo e alle amministrazioni centrali. Il Governo ha ritenuto necessario, in riferimento ad alcuni tradizionali ministeri, conservare le funzioni ed i compiti di cui risulta già titolare, ritenendo invece necessario apportare delle modifiche alla struttura organizzativa e introdurre nuovi strumenti operativi. In tal senso assume particolare importanza la riorganizzazione ministeriale per dipartimenti (oggi in via sperimentale attuata nel Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica). Tale modulo organizzativo consente di razionalizzare l'esercizio delle competenze e di definire più specificamente le relative responsabilità. Va rilevato che otto ministeri su undici hanno già prescelto tale schema organizzativo.

Aggiunge che il modello delle agenzie consente peraltro di accentuare la separazione tra i compiti tecnici, gestionali e operativi da affidare a strutture autonome e flessibili e compiti di tipo imperativo-autorita-

tivo. Fa notare poi che si è ritenuto opportuno per i Ministeri degli interni, degli esteri e della difesa una riforma organizzativa inerente alla struttura, senza alcuna modifica dei compiti e delle funzioni dagli stessi dicasteri esercitate. Rileva, in riferimento ai ministeri economici, l'esigenza di unificare, sul modello di altri Paesi europei, la politica delle entrate e la politica della allocazione delle risorse. Il nuovo Ministero dell'economia e delle finanze si caratterizza infatti per una unificazione delle relative responsabilità riguardanti le politiche della spesa e delle entrate. Osserva poi che anche il nuovo ministero delle infrastrutture e dei trasporti tende ad unificare le competenze del settore delle infrastrutture e di quello dei trasporti eliminando in tal modo le frequenti controversie sui diversi centri di responsabilità. Per quanto riguarda il nuovo Ministero dell'ambiente e del territorio fa notare che tale dicastero recupera gli strumenti necessari per garantire gli equilibri dell'ecosistema e delle risorse naturali. Risulta inoltre utile disporre di un unico centro di imputazione delle responsabilità delle politiche sociali: occorre arrivare ad una visione coordinata dei diversi aspetti delle politiche sociali riguardanti la persona, il malato, l'anziano, il bambino, le cui problematiche vanno osservate e valutate nel loro insieme. Aggiunge, per quanto riguarda il settore delle attività produttive, che gli interessi del settore agricolo possono essere meglio tutelati in una visione integrata all'interno del complesso delle attività produttive. Risulta allora conveniente avere un'unica struttura integrata seppure caratterizzata da un'articolazione flessibile.

Ritiene meritevole di essere attentamente considerata la proposta del Presidente relativa alla figura dei ministri senza portafoglio.

Sottolinea poi che la riforma organizzativa periferica non annulla la specificità e le competenze delle strutture che sono trasferite agli uffici territoriali del Governo; il relativo personale resta infatti inquadrato nei ruoli dei rispettivi dicasteri e da essi continua a dipendere funzionalmente. Fa presente che gli uffici territoriali del Governo dovrebbero fornire una piattaforma organizzativa e logistica di quei servizi comuni che sono devoluti alle realtà territoriali sulla base di quanto prevede la riforma sul federalismo amministrativo.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione dell'ente "Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci" in fondazione», ai sensi dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0036^o)

La senatrice Anna Maria BUCCIARELLI (DS-U), *relatore*, fa presente che l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 stabilisce al comma 10, tra l'altro, che gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), il Centro europeo dell'educa-

zione (CEDE) e la Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP) sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. La materia di cui al comma 10, in base al comma 2, è disciplinabile a mezzo di regolamenti da adottarsi a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Si pone il problema se, stante la previsione dell'articolo 21, ai suddetti enti è applicabile la delega legislativa generale di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 59.

In proposito osserva che a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 400, i cosiddetti regolamenti di delegificazione sono adottabili nelle materie nelle quali la legge non solo autorizza l'esercizio della potestà regolamentare, ma determina le norme generali regolatrici della materia. Nel caso di specie, la legge detta le norme generali in materia di autonomia, ma non quelle relative alla struttura, all'organizzazione e al funzionamento dei due enti. Ne consegue che, a mezzo di regolamento, gli enti potrebbero essere riordinati sotto il profilo delle finalità (supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche), ma non anche per la parte relativa agli aspetti strutturali.

Gli articoli 11 e 12 della legge forniscono invece i criteri generali per il riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza e dettano principi di delega che consentono interventi molto più penetranti e complessi.

Attualmente il CEDE e la BDP hanno una struttura molto particolare perchè non hanno un ruolo organico, ma solo personale comandato dalla pubblica istruzione, sia pure selezionato a mezzo di procedure concorsuali. Tale situazione, impedendo il reclutamento di personale esterno specializzato, limita grandemente la possibilità di attingere i livelli di competenza scientifica necessari proprio per fornire a livello nazionale il necessario supporto scientifico all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Essi, inoltre, sono strutturati e concepiti come enti a finanza totalmente derivata, mentre in realtà, col trascorrere del tempo, hanno progressivamente raggiunto ampi livelli di autonomia finanziaria.

Occorre verificare se la prescrizione di cui all'articolo 21, comma 10, si pone come norma speciale che impedisce, per tali enti, l'applicazione della delega generale sul riordino degli enti pubblici, ovvero se le disposizioni generali possono essere applicate anche nei loro confronti, pur con la limitazione posta dalle particolari finalità individuate nella norma speciale.

Ricorda in proposito che un'analoga questione si pose anche per il decreto legislativo n. 29 del 1993 in quanto la legge delega n. 421 del 1992 prevedeva disposizioni particolari e principi di delega specifici per la pubblica istruzione. Alla tesi secondo cui alla pubblica istruzione erano applicabili solo le disposizioni ad essa relative, con esclusione delle disposizioni generali, si contrappose, prevalendo, la tesi che le disposizioni generali riguardassero tutte le amministrazioni, ivi compresa la pubblica istruzione, e che le disposizioni speciali potessero avere separata ed autonoma attuazione. Oltre al decreto legislativo n. 29 del 1993, che disciplina il pubblico impiego in generale, ivi compreso l'impiego del personale della scuola, fu pertanto

emanato il decreto legislativo n. 35 del 1993, che detta disposizioni specifiche per questo personale.

Nel caso di specie, la norma «speciale» (articolo 21, comma 10) affronta solo una parte del problema del riordino dei due enti e in particolare quella relativa alla loro finalizzazione. Non consente, invece, di affrontare il problema della loro ristrutturazione in quanto non contiene, in proposito, le norme generali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Nè può sostenersi che le norme generali siano rinvenibili nei principi generali di delega legislativa contenuti negli articoli 11 e 12, in quanto tali principi sono finalizzati all'adozione di decreti legislativi e non di strumenti regolamentari.

Ritiene pertanto di condividere la scelta del Governo di utilizzare lo strumento del decreto legislativo.

Passando ad esaminare il merito del provvedimento fa notare che il provvedimento mira alla trasformazione del Centro europeo dell'educazione in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione. Sottolinea che l'articolo 1 del decreto in esame sviluppa tutte le possibili forme di autonomia, non solo quella amministrativa, già attualmente prevista, ma anche quella contabile, regolamentare e finanziaria. Tra le finalità perseguite dall'Istituto si evidenziano in particolar modo le valutazioni dell'efficienza e dell'efficacia del sistema di istruzione in modo analitico e complessivo inquadrando la valutazione nazionale nel contesto internazionale; la diffusione della cultura, della valutazione e dell'autovalutazione in tutte le strutture scolastiche sostenendo e promuovendo anche la ricerca scientifica a ciò mirata. Tali finalità danno attuazione all'articolo 21 della legge n. 59 sull'autonomia, in riferimento al quale il Governo ha già emanato diversi provvedimenti tra cui il decreto legislativo sulla dirigenza, il regolamento sul dimensionamento, il decreto legislativo sugli organi collegiali. Sottolinea che la forte autonomia riconosciuta all'Istituto non deve però far sottovalutare il ruolo nazionale assunto dalla formazione. Osserva che alla nuova definizione delle finalità istituzionali dell'Istituto fa riscontro la ridefinizione della nomina e della composizione degli organi che sono attualmente nominati con procedure complesse e prevedono un elevato numero di membri. Fa presente che, in analogia con quanto si va prefigurando anche nei diversi settori della pubblica amministrazione, e sulla base dei principi di responsabilità e di semplificazione della stessa organizzazione amministrativa, si prevede per gli organi del CEDE un consiglio di amministrazione di durata triennale e non più quinquennale composto di soli cinque membri nominati non più dal ministro della pubblica istruzione bensì dal Consiglio dei ministri nella sua collegialità, su proposta dello stesso ministro della pubblica amministrazione. Il decreto prevede altresì la presenza di organi di consulenza scientifica. In riferimento alla composizione degli organi ed al controllo della gestione amministrativa e contabile, si prevede l'emanazione di un apposito regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Esprime perplessità sui confronti che spesso vengono prospettati dagli organi di stampa tra il nostro sistema formativo e quello inglese in riferimento al sistema di valutazione. A tal proposito osserva l'inopportunità di tali confronti che

risultano improponibili per la diversa impostazione su cui si basano i rispettivi modelli. Dal sistema di formazione inglese, fortemente decentrato, si distingue il modello italiano in cui prevale un sistema fortemente accentrato. In tal senso rileva come si stia riconoscendo un'ampia autonomia al sistema italiano. Per quanto riguarda il Museo della scienza e della tecnica, fa presente che si tratta di un patrimonio di beni culturali e scientifici di grande rilievo. Si tratta di un ente pubblico istituito sulla base di una legge del 1958 che non dispone attualmente di risorse sufficienti nè di una adeguata dotazione organica rispetto alle esigenze derivanti dal notevole ed eterogeneo patrimonio culturale e scientifico posseduto. Rileva che con la proposta di trasformazione da ente pubblico in fondazione il suddetto Museo acquisterebbe personalità giuridica di diritto privato, ciò in armonia con quanto avvenuto per altre istituzioni culturali. In tal modo si creerebbe un'istituzione di altissimo profilo per la diffusione della cultura scientifica. Conclude rilevando che il decreto legislativo affida al consiglio di amministrazione del Museo della scienza e della tecnica la facoltà di predisporre lo statuto entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Trasformazione in Fondazione dell'Ente Autonomo la Triennale di Milano» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

ERRATA CORRIGE

Con riferimento al *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 17 giugno 1999, alla pagina 100, prima colonna, riga 49, sostituire le parole «Ritiene non condivisibile» con le parole «Ritiene condivisibile»; alla pagina 100, seconda colonna, riga 4, sostituire la parola «legge» con la parola «leggi»; alla pagina 101, prima colonna, riga 23, sostituire le parole «devono essere eletti dal consiglio comunale secondo una norma contenuta nella...» con le parole «dovrebbero essere eletti dal consiglio comunale secondo le modalità previste dalla...»; alla pagina 101, prima colonna, riga 41, sostituire la parola «inoltre» con la parola «infatti» e aggiungere dopo le parole «fa presente» le parole «secondo lo schema attuale del decreto legislativo».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 11,10.

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, B33ª, 0005º)

In attesa dell'arrivo dell'avvocato Mario Casella, il Presidente CIRAMI dispone l'inversione degli argomenti all'ordine del giorno.

Comunicazioni del Presidente

(A008 000, B33ª, 0006º)

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni in materia di collaborazioni. Informa quindi che il sostituto procuratore dottor Pietro Catalani, con lettera del 15 giugno 1999, nel restituire copia del resoconto stenografico corretto della sua audizione del 26 maggio 1999, ha ritenuto di dover ribadire alcune dichiarazioni rese in quella sede in ordine ai pareri espressi dalla Procura della Repubblica di Roma sull'ammissione della Federconsorzi al concordato preventivo e sull'omologazione dello stesso.

Il PRESIDENTE comunica, infine, che il Presidente della Camera dei deputati ha risposto, in data 17 giugno 1999, alla lettera in pari data con la quale, sulla base dell'incarico conferitogli dalla Commissione nella seduta del 16 giugno 1999, egli aveva rappresentato l'opportunità di tener conto, ai fini del prosieguo dell'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 4860 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari), dell'esigenza di consentire alla Commissione una adeguata valutazione dell'incidenza di tale provvedimento sull'oggetto dell'inchiesta ad essa demandata dalla legge istitutiva.

Il presidente Violante, pur riconoscendo la rilevanza delle ragioni a fondamento della richiesta di rinvio dell'esame del disegno di legge, ha

fatto presente che un differimento ad altra data dell'esame del medesimo non appare possibile, considerate le decisioni assunte in sede di programmazione dei lavori dell'Assemblea da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari nelle riunioni del 24 marzo e del 26 maggio 1999.

Il Presidente della Camera ha tuttavia precisato che, nel corso dell'*iter* parlamentare, la Camera dei deputati potrà valutare gli eventuali contributi che la Commissione vorrà far pervenire e che saranno immediatamente trasmessi alla Commissione competente ed ai Gruppi parlamentari.

Dopo interventi del deputato OCCHIONERO e dei senatori PREDA e PASQUINI, la Commissione conviene con il PRESIDENTE di incaricare il terzo gruppo di lavoro di valutare l'opportunità di fornire un contributo al dibattito parlamentare in corso sulla riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari, mediante l'elaborazione di un documento da sottoporre all'approvazione della Commissione.

In attesa dell'arrivo dell'avvocato Mario Casella, il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,25, è ripresa alle ore 11,40).

Audizione dell'avvocato Mario Casella

(R033 004, B33^a, 0004^o) (A010 000, B33^a, 0001^o)

Il PRESIDENTE comunica che l'avvocato Mario Casella ha ritenuto di farsi accompagnare dall'avvocato Aldo Maugeri.

Dopo aver ricordato che l'audizione si svolge in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge 2 marzo 1998, n. 33, e che è attivato il circuito audiovisivo interno, il PRESIDENTE avverte che, qualora se ne presentasse l'opportunità, la Commissione procederà in forma riservata.

L'avvocato Mario CASELLA illustra i contenuti di un promemoria che sintetizza il ruolo da lui svolto nella elaborazione dell'atto-quadro tra Federconsorzi e S.G.R.

Intervengono quindi ripetutamente per porre domande i senatori BUCCI, PASQUINI, Antonino CARUSO e PREDA e il Presidente CIRAMI.

Replicano a quesiti formulati l'avvocato CASELLA e l'avvocato MAUGERI.

Il PRESIDENTE rinnova il ringraziamento all'avvocato Casella e all'avvocato Maugeri per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione e avverte che l'Ufficio di Presidenza

integrato dai rappresentanti dei Gruppi sarà convocato mercoledì 23 giugno, alle ore 14, per definire il calendario delle prossime audizioni.
(R029 000, B33^a, 0003^o)

La seduta termina alle ore 13,55.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

141^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,40.

(4071) Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione: non ostativo)

Riferisce alla Commissione il presidente ANDREOLLI che, illustrato il contenuto del decreto in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3996) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo del Canada, i Governi di Stati membri dell'Agenzia spaziale europea - ASE, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione russa ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione relativa alla Stazione spaziale civile internazionale, con allegato, fatto a Washington il 29 gennaio 1998

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Il relatore PASTORE, ricordato il contenuto del provvedimento in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(3663) VENTUCCI ed altri. – *Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci*

(Parere su testo ed emendamenti alla 6^a Commissione: non ostativo)

Riferisce, in sostituzione del relatore designato Besostri, il presidente ANDREOLLI, che illustra il testo e gli emendamenti trasmessi dalla Commissione competente e propone la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2619) Disciplina generale dell'attività musicale

(755) SERVELLO ed altri. – *Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana*

(1547) MELE ed altri. – *Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee*

(2821) POLIDORO. – *Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori*

(Parere su emendamenti al testo unificato alla 7^a Commissione: non ostativo)

Il relatore PASTORE, ribaditi i rilievi formulati in occasione dell'esame del testo unificato dei disegni di legge in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Concorda la Sottocommissione.

(3553) BRIGNONE. – *Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria*

(Parere su testo ed emendamenti alla 7^a Commissione: non ostativo condizionato)

Il senatore PASTORE, illustrato il contenuto del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti, propone la formulazione di un parere non ostativo, rilevando peraltro l'inopportunità di definire in modo puntuale le caratteristiche dei beni di cui si propone la valorizzazione, nonché l'istituzione di una apposita Commissione; ritiene più congruo, infatti, rimettere quest'attività di valorizzazione all'autonoma valutazione delle competenti sovrintendenze.

Interviene quindi il presidente ANDREOLLI, che ritiene opportuno condizionare il parere di nulla osta ai rilievi avanzati dal relatore.

La Sottocommissione concorda con la proposta di formulare un parere non ostativo, condizionato ai rilievi illustrati dal relatore.

(4032) Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio, ed altri; Manzoni; Losurdo ed altri
(Parere alla 9ª Commissione: non ostativo con osservazioni)

Il relatore MUNDI, illustrato il provvedimento in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Il presidente ANDREOLLI ritiene che debbano essere comunque fatte salve le competenze delle regioni in materia.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore, integrata dall'osservazione illustrata dal presidente Andreolli.

(4072) Modifiche e integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

La senatrice PASQUALI, esposto il contenuto del disegno di legge in esame, propone l'espressione di un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

La seduta termina alle ore 15.

DIFESA (4^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

48^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Uchielli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

Schema di decreto concernente la ripartizione del capitolo 1204 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche (n. 487): osservazioni favorevoli; (R139 b00, C01^a, 0035^o)

alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59:

Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473): osservazioni favorevoli. (R139 b00, B31^a, 0033^o)

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

204^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 12,30.

(4065) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca in Adriatico

(Parere alla 9^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE fa presente che sono pervenuti alcuni emendamenti tra i quali segnala, per quanto di competenza, gli emendamenti 1.1 e 1.3, che sembrano comportare maggiori oneri non coperti, nonché l'emendamento 1.4, il cui onere appare di difficile quantificazione; a detto emendamento è collegato l'emendamento 1.5, che incrementa la copertura da 60 a 80 miliardi a valere sul Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui occorre comunque verificare la capienza.

Il sottosegretario MACCIOTTA concorda con il relatore sugli emendamenti 1.1. e 1.3 ed esprime avviso contrario sull'emendamento 1.4, in relazione al quale non possiede elementi per la quantificazione.

Il presidente COVIELLO, tenuto conto dell'imminente inizio della seduta delle Commissioni bilancio di Camera e Senato, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,50, è ripresa alle ore 16,15.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli

emendamenti 1.1, 1.3 e 1.4 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(3495-A) Deputati SPINI ed altri: Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4^a Commissione su testo ed emendamenti: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; esame degli emendamenti e rinvio)

Il relatore FERRANTE osserva che la Sottocommissione, nella seduta del 3 novembre 1998, anche tenuto conto che la delega non presenta una clausola di invarianza finanziaria, ha deliberato di richiedere la relazione tecnica sul disegno di legge A.S. 3495, al fine di approfondire gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*) e dall'adeguamento strutturale delle caserme. La relazione tecnica, più volte sollecitata, non è tuttora pervenuta: il disegno di legge è stato successivamente approvato dalla 4^a Commissione ed è all'esame dell'Assemblea. Segnala che è, comunque, necessario adeguare la clausola di copertura relativa all'onere di funzionamento del Comitato di cui all'articolo 1, comma 3, sopprimendo l'autorizzazione di spesa relativa al 1998.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala l'emendamento 1.4 che sopprime il riferimento all'invarianza delle consistenze organiche complessive; in relazione all'emendamento 1.0.1, infine, sarebbe opportuno riformulare il comma 2 – al fine di introdurre un limite massimo di spesa per l'attuazione della delega di cui al comma 1 – e tenere presente che l'accantonamento del Ministero del tesoro non presenta sufficienti disponibilità per il 1999.

Il sottosegretario MACCIOTTA sottolinea che le valutazioni predisposte dai Ministeri della difesa e delle finanze, per le parti di rispettiva competenza, non risultano coerenti, in particolare per quanto riguarda la valutazione degli effetti finanziari attesi dall'adeguamento strutturale delle caserme; evidenzia, peraltro, che il Ministero delle finanze prevede un onere pari a circa 30 miliardi e che nel provvedimento non vi è alcuna clausola di copertura.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul disegno di legge in titolo e delibera di rinviare l'espressione del parere sugli emendamenti.

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri (Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti: favorevole sul testo; contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del disegno di legge contenente disposizioni in materia di conflitti di interesse, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che i compiti di controllo, previsti dal disegno di legge, sono attribuiti in lar-

ga misura all'Autorità garante della concorrenza del mercato. Sarebbe opportuno, al riguardo, stabilire se tali nuovi compiti possono essere esercitati dall'Autorità senza aggravio di spese e quindi con le strutture ed il personale attualmente esistenti. In particolare, l'articolo 6, comma 3, stabilisce che le Autorità possono avvalersi della collaborazione di «esperti altamente qualificati», precisando che ciò deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Approfondimenti sarebbero necessari anche con riferimento all'articolo 7, comma 4, (albo dei gestori) e all'articolo 10, comma 4 (trattamento fiscale).

Sono stati trasmessi inoltre gli emendamenti 10.1 e 10.2 che sembrano comportare minori entrate per il bilancio dello Stato rispetto a quanto previsto nel testo e sui cui effetti finanziari sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario MACCIOTTA, dopo aver osservato che l'articolo 6, comma 3, esclude l'eventualità di oneri a carico del bilancio dello Stato, sottolinea che l'articolo 10, comma 4, non comporta minori entrate in quanto riguarda operazioni attualmente non esistenti; fa presente, inoltre, che quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, può essere realizzato nell'ambito delle risorse assegnate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Esprime infine avviso contrario sugli emendamenti 10.1 e 10.2.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 10.1 e 10.2.

(4056) Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari, già approvato dalla Camera dei deputati. Le numerose modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento hanno comportato una integrazione della relazione tecnica e un aggiornamento della clausola di copertura: come rilevato anche nella nota di lettura del Servizio del bilancio, l'attuale formulazione, a differenza di quella iniziale, peraltro, non sembra tenere conto dell'andamento non lineare dell'onere, identificando l'onere a regime con quello del terzo anno (7,780 miliardi) senza tenere conto che nel 2003 esso risulta lievemente superiore (7,921 miliardi).

Il sottosegretario MACCIOTTA, pur confermando che l'onere previsto per il terzo anno non coincide con quello a regime, rileva che si tratta di importi di modesta entità, evidenziando, inoltre, che in alcuni esercizi, la copertura finanziaria risulta eccedente rispetto alla spesa.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(2619) *Disciplina generale dell'attività musicale*

(755) *SERVELLO ed altri. - Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana*

(1547) *MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee*

(2821) *POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori*

(Parere alla 7^a Commissione su testo unificato ed emendamenti: esame e rinvio)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta di un testo unificato predisposto in sede di Comitato ristretto dalla 7^a Commissione permanente recante la disciplina generale dell'attività musicale, nonché di una serie di emendamenti ad esso riferiti. La quasi totalità delle coperture finanziarie fa riferimento alle disponibilità del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985 n. 163, i cui stanziamenti sono annualmente quantificati nella tabella C della legge finanziaria: per il triennio in corso sono stanziati 960 miliardi per il 1999, 970 miliardi per il 2000 e 980 miliardi per il 2001.

La delimitazione del campo di intervento della legge quadro in oggetto sembra corrispondere alle finalità del Fondo per quanto riguarda le attività musicali; sarebbe comunque necessario acquisire dal Tesoro indicazioni in merito alla loro coerenza con tali disponibilità nonché dati inerenti al riparto del Fondo stesso per l'anno in corso ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 163. Evidenzia altresì l'opportunità di accorpate in un nuovo articolo le disposizioni di copertura riferendole all'intero disegno di legge, ovvero di chiarire con il Governo se gli articoli che non contengono il riferimento al Fondo comportino oneri o meno. Segnala che all'articolo 15 è previsto un contributo di 2 miliardi annui per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 a copertura degli oneri di funzionamento del Centro nazionale per la musica, a valere sul Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro: secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge di iniziativa governativa (A. S. 2619) detto importo è destinato per 1 miliardo a spese per il personale, per 200 a compensi per gli organi della istituenda società per azioni e 800 milioni per spese di funzionamento della stessa. Per quanto riguarda le modalità di finanziamento del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea, si fa ricorso all'8% dell'aggio percepito dal soggetto incaricato dell'accertamento e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e al riversamento da parte della SIAE, nella misura forfettaria del 3 per cento dell'ammontare globale dei diritti di rappresentazione ed esecuzione incassati dalla società stessa, al netto delle provvigioni: si tratta di valutare l'idoneità di tale copertura, acquisendo i necessari elementi informativi dal Governo. In relazione all'articolo 35, comma 4, relativo all'istituzione di un conto speciale per l'agevolazione del sistema delle residenze multiculturali, a favore del quale viene destinata la somma di 6 miliardi, occorrerebbe conoscere le effettive disponibilità esistenti nel medesimo Fondo di cui

all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971 n. 819, che vincola l'85% delle proprie disponibilità (produzione e distribuzione) a favore del settore cinematografico e il restante 15% a favore degli esercenti delle sale cinematografiche (quale contributo in c/capitale) ubicate nei comuni cinematograficamente depressi.

In relazione agli emendamenti presentati, segnala che gli emendamenti presentati all'articolo 23 (23.2 e 23.3), destinano al finanziamento del Fondo per la musica popolare, oltre la quota del Fondo unico per lo spettacolo, anche la metà degli importi delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate per reati di pirateria musicale; analogamente, l'emendamento 23.1 propone la partecipazione dell'industria discografica al finanziamento del Fondo.

Su richiesta del sottosegretario MACCIOTTA, la Sottocommissione rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge.

(2881) Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli

(Parere alla 7^a Commissione sul testo accolto dalla Commissione: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE fa presente che è pervenuto dalla 7^a Commissione un ulteriore testo relativo alla riforma delle Accademie di belle arti e Conservatori; la relazione tecnica disponibile si riferisce ad un testo sostanzialmente diverso da quello in esame; occorrerebbe, quindi, acquisire indicazioni, eventualmente richiedendo un aggiornamento della relazione tecnica, in ordine agli oneri derivanti dal provvedimento, tenuto conto del tipo di corsi attivati (articolo 2, comma 5 e comma 8, lettera d)). Segnala inoltre che la citata relazione si basa sull'ipotesi di istituzione di 20 strutture, mentre il testo in esame prevede la trasformazione di tutti gli istituti esistenti. Occorre inoltre valutare gli oneri derivanti da alcune disposizioni, la cui quantificazione non risulta nella relazione tecnica: in particolare, la previsione di statizzazione degli istituti pareggiati (lettera e) del comma 8), la facoltà di convenzionamento con strutture scolastiche ed universitarie (lettere g) e h) del medesimo comma), istituzione di corsi integrativi per gli studenti già diplomati (articolo 4, comma 3). Per ciò che concerne l'articolo 3, appare necessario introdurre un limite finanziario per il funzionamento del Consiglio, tenuto conto che il numero dei componenti viene determinato con decreto ministeriale.

Segnala inoltre, i commi 1 (ultimo periodo) e 4 dell'articolo 2 che sembrano definire una ampia autonomia per tali istituzioni, senza porsi in relazione alle misure di programmazione e controllo della spesa.

Il sottosegretario MACCIOTTA sottolinea che il testo in esame presenta rilevanti differenze rispetto al provvedimento iniziale, risultan-

do in particolare soppressa la previsione di inquadramento a livello universitario del personale degli istituti musicali. Nel ritenere che la lettera di alcune disposizioni non risulti chiara ai fini della quantificazione degli oneri, soprattutto per quanto riguarda l'attivazione di nuovi contratti, si riserva considerazioni specifiche sui rilievi formulati dal relatore.

Il presidente COVIELLO, nel prendere atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge.

La Sottocommissione accoglie la proposta del Presidente.

(3553) BRIGNONE. - *Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria*

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge volto alla conservazione degli organi antichi e alla tutela dell'arte organaria in merito al quale si segnalano, per quanto di competenza, l'articolo 2 e i commi 4 e 5 dell'articolo 3. Gli oneri recati dall'articolo 2 (istitutivo di una Commissione permanente per la tutela del patrimonio organario antico) e dal comma 4 dell'articolo 3 (concorso statale sulle spese di documentazione relativa al restauro) potrebbero essere compatibili con la previsione di un tetto di spesa, mentre il dimezzamento dell'aliquota IVA sugli interventi di restauro di cui al comma 5 del medesimo articolo 3 richiederebbe una quantificazione della minore entrata. Segnala inoltre, quanto alla norma di copertura, che l'accantonamento di parte corrente del Ministero dei beni e delle attività culturali non ha capienza per l'anno 1999 e che comunque dovrebbe prevedersi una copertura permanente.

Tra gli emendamenti trasmessi segnala gli emendamenti 1.2, che amplia l'ambito di applicazione del provvedimento, 3.1 che reca maggiori oneri, peraltro non quantificati, rispetto al comma 5 del testo, e 5.1 che aumenta da 2 a 4 miliardi l'autorizzazione di spesa sull'accantonamento di parte corrente del Ministero per i beni e le attività culturali per il quale, come si è già rilevato per il testo, non ci sono disponibilità per l'anno 1999.

Su richiesta del sottosegretario MACCIOTTA, la Sottocommissione rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,45.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 22 GIUGNO 1999

88^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 12^a Commissione:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 94/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (n. 459): osservazioni favorevoli condizionate.

(R144 003, C12^a, 0017^o)

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 23 giugno 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).

- PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. - Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. - Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri - Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. - Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI ed altri. - Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARDINI ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

IX. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 (4057) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- MAZZUCA POGGIOLINI - Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 (4090).

X. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473).
- Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 476).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto concernente la ripartizione del capitolo 1204 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche (n. 487)
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 23 giugno 1999, ore 14,30 e 20,30

In sede referente

I. Seguivo dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri*).
- LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).
- LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).
- MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-*bis* del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
- FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale (2085).
- SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
- LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a

- giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).
- VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
 - LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).
 - LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
 - CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).
 - BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
 - CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
 - GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
 - MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).
 - MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
 - FOLLIERI ed altri. - Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale (3757).
 - e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).

- DI PIETRO ed altri. – Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. – Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. – Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. – Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. – Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).
- PERA ed altri. – Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. – Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. – Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. – Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

V. Esame del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).

- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).
- PINTO ed altri. - Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa)*.
- TAPPARO ed altri. - Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo)*.
- SALVATO. - Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
- SERENA. - Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
- MARINI ed altri. - Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri)*.

- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre*).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri*).
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 23 giugno 1999, ore 15 e 20,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
- PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).

- MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
- RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
- BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
- BEDIN. - Disciplina del volontariato internazionale (2205).
- PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
- SALVI ed altri. - Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
- BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
- ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
- Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell'IDA (*International Development Association*) e alla VIII ricostituzione del Fondo africano di sviluppo (4027).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 23 giugno 1999, ore 8,30 e 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente i vertici militari (n. 471).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari (4056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 568 ad esso attinente.

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per il riordino della sanità militare (40).
- DOLAZZA. - Riordino della Sanità militare (1591).
- MANFREDI ed altri. - Norme per il riordino della Sanità militare (1595).
- Disposizioni concernenti medici militari e della polizia di Stato (2287-octies) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, dell'articolo 12 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- DIANA Lorenzo. - Norme per prestazioni di esperti esterni nelle strutture sanitarie dell'Amministrazione della difesa (2805).
- e del voto regionale n. 93 attinente ai suddetti disegni di legge.

III. Discussione dei disegni di legge:

- Deputato CAVERI. - Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi di istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943 (1408-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- COSTA. - Attribuzione della promozione a «sottotenente a titolo onorifico» agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale (1961).
- Deputati GIANNATTASIO ed altri. - Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra (4049) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSTA ed altri. - Disposizioni per la restituzione delle salme dei caduti in guerra (3170).
- e della petizione n. 247 ad essi attinente.

IV. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. - Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Ma-

- rina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (3327).
- Deputato RUFFINO. - Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore (3284) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - e della petizione n. 292 ad essi attinente.
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 23 giugno 1999, ore 8,30 e 14,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- VENTUCCI ed altri. - Norme di adeguamento dell'attività degli speditonieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663).

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
 - Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra (n. 472).
 - Schema di decreto legislativo recante «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ad attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio» predisposto ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (n. 488).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
 - Schema di decreto legislativo recante «Modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (n. 448).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179, concernente effettuazione dei versamenti dovuti in base alle di-

chiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggioranza (4113).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo» (n. 473).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 23 giugno 1999, ore 8,30 e 14,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Piano di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1999, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 470).
- Schema di regolamento per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione (n. 484).

In sede consultiva

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo» (n. 473).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali (3167-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- ROGNONI ed altri. - Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma (3136-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
- COSTA. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).
- e della petizione n. 447 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- SERVELLO ed altri. - Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755).
- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).
- e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- VALLETTA ed altri. - Riconoscimento di Museo Nazionale da parte dello Stato del complesso monumentale di Santa Maria delle Monache e *Homo Aeserniensis* di Isernia-La Pineta (2223).
- BRIGNONE. - Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria (3553).
- BISCARDI ed altri. - Interventi straordinari nel settore dei beni culturali (3974).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di accessi ai corsi universitari (4022).
 - MAZZUCA POGGIOLINI e BRUNI. - Istituzione del numero chiuso nei corsi di laurea in medicina e chirurgia (1493).
 - VERALDI e RESCAGLIO. - Nuove norme sul numero chiuso nelle facoltà universitarie (4001).
 - MONTICONE ed altri. - Norme per la regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di laurea dell'università ad accesso programmato (4003).
 - BUCCIERO ed altri. - Norme di sanatoria relative all'iscrizione ai corsi universitari per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999 (4020).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 23 giugno 1999, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (n. 473).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Cagliari (n. 108).
 - Programma di interventi infrastrutturali per l'ampliamento, l'ammmodernamento e la riqualificazione dei porti (n. 486).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 23 giugno 1999, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca in Adriatico (4065).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta concernente: «Linee programmatiche di indirizzo e di intervento per l'agrumicoltura italiana» (n. 464).

In sede consultiva

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo» (n. 473).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli

e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (3832).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Disciplina delle «strade del vino» (3246-570-2084-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri, modificato dal Senato in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Uccielli; Ferrante ed altri, e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità (4032) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio ed altri; Manzoni; Losurdo ed altri*).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994 (4072) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 23 giugno 1999, ore 14,45

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- DENTAMARO ed altri. - Disposizioni urgenti di proroga dei termini ed altre agevolazioni tributarie e previdenziali per i soggetti residenti nella regione Puglia a seguito degli eventi bellici nei territori della Repubblica Jugoslava (3946).

- SPECCHIA ed altri. - Misure urgenti per il rilancio delle attività turistiche della Puglia danneggiate dagli eventi bellici nel Kosovo (3951).
- SPECCHIA ed altri. - Misure urgenti a favore del turismo, proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi della regione Puglia danneggiati dalla guerra nei Balcani (3972) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del 5 maggio 1999*).
- BUCCIERO ed altri. - Disposizioni per il rilancio del turismo nella costa adriatica danneggiata dagli eventi bellici del Kosovo (4019).
- MIGNONE ed altri. - Misure urgenti a favore del turismo e proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi dei Comuni danneggiati dalla guerra nei Balcani (4061).
- BIANCO. - Erogazione di contributi ai comuni a vocazione turistica per i danni economici subiti a causa degli eventi bellici in corso nei balcani (4085).
- ERROI ed altri. - Provvedimenti in favore del settore turistico-alberghiero della Puglia (4108).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GAMBINI ed altri. - Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa (2817).
- DEMASI ed altri. - Riforma del rapporto di Agenzia di assicurazione (3130).

Procedure informative

- Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del Direttore Generale della FINMECCANICA.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 23 giugno 1999, ore 15

Affari assegnati

Esame dei seguenti atti:

- Petizione n. 248, per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare il finanziamento dei progetti relativi ai lavori socialmente utili.

- Petizione n. 536, per l'adozione di iniziative a favore dei cittadini che vogliono intraprendere un'attività lavorativa in proprio.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 93/103/CE del 23 novembre 1993 del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (n. 451).
- Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca (n. 474).
- Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale (n. 475).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (n. 457).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (n. 458).

In sede consultiva

- Schema di decreto legislativo recante «riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *a*), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (n. 473).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. - Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).

- MACERATINI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
- CALVI ed altri. - Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- e della petizione n. 509 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).
- CÒ ed altri. - Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative (3739).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
- MANZI ed altri. - Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro (3123).
- MULAS ed altri. - Norme sul telelavoro e il suo sviluppo (3189).
- MELE ed altri. - Norme per lo sviluppo del telelavoro (3489).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 23 giugno 1999, ore 14,30

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).

- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
 - Schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (n. 455).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
 - Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 94/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (n. 459).
 - Schema di atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti in materia di tossicodipendenza da parte delle regioni (n. 477).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Approvazione del progetto obiettivo AIDS 1998-2000» (n. 483).

In sede consultiva

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
 - Disposizioni integrative per l'etichettatura delle bevande confezionate in lattine con dispositivo di apertura a strappo (3914).
 - CAMERINI ed altri. - Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo (3641).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica (256).
 - CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).

- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
 - DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
 - DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
 - SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
 - MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
 - CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
 - TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
 - SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
 - LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
 - TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 23 giugno 1999, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (3833).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 96/61/CE recante: «Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» (n. 461).

- Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (n. 453).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 23 giugno 1999, ore 8,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione (4071) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

- DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Norme in materia di accessi ai corsi universitari (4022).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DENTAMARO ed altri. - Disposizioni urgenti di proroga dei termini ed altre agevolazioni tributarie e previdenziali per i soggetti residenti nella regione Puglia a seguito degli eventi bellici nei territori della Repubblica Jugoslava (3946).
- SPECCHIA ed altri. - Misure urgenti per il rilancio delle attività turistiche della Puglia danneggiate dagli eventi bellici nel Kosovo (3951).
- SPECCHIA ed altri. - Misure urgenti a favore del turismo, proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi della regione Puglia danneggiati dalla guerra nei Balcani (3972).
- MIGNONE ed altri - Misure urgenti a favore del turismo e proroga di termini e agevolazioni tributarie e previdenziali per i settori produttivi dei comuni danneggiati dalla guerra nei Balcani (4061).

Osservazioni e proposte su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo, recante: «Modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (n. 448).
 - Schema di decreto legislativo di attuazione, nel settore assicurativo, della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale (n. 450).
 - Schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (n. 455).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 93/103/CE del 23 novembre 1993 del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (n. 451).
 - Schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE, dell'articolo 19 della direttiva 95/69/CE e direttiva 98/87/CE, relative alla circolazione di materie prime per mangimi (n. 456).
 - Schema di decreto legislativo concernente «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della direttiva 95/63/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature da parte dei lavoratori durante il lavoro (n. 457).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro» (n. 458).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente» (n. 460).
 - Schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva comunitaria 96/61/CE recante prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (n. 461).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 23 giugno 1999, ore 13,30

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 40, nono comma, del Regolamento del Senato della Repubblica:
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (S. 2853).
 - VENTUCCI ed altri. - Istituzione del Distretto autonomo di Roma (S. 3986).
 - Provvidenze Regione Puglia (S. 3972 Specchia, S. 3946 Dentamaro, S. 3951 Specchia, S. 4019 Bucciero, S. 4061 Mignone, S. 4085 Bianco).
- II. Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 102, terzo comma, del Regolamento della Camera dei deputati:
- Ordinamento federale della Repubblica (C. 5467 cost. Soda, C. 5671 Fontan, C. 5695 cost. Mario Pepe, C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost. Novelli, C. 5888 cost. Crema, C. 5918 cost. Fini, C. 5919 cost. Garra, C. 5947 cost. cons. reg. Toscana, C. 5948 cost. Zeller, C. 5949 cost. Caveri).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledì 23 giugno 1999, ore 13,30

Esame della proposta di relazione sulla regione Emilia Romagna.

COMMISSIONE PARLAMENTARE di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 23 giugno 1999, ore 14

Procedura informativa

Sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa.

Audizione del Ragioniere generale dello Stato, dottor Andrea Monorchio.

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen**

Mercoledì 23 giugno 1999, ore 13

Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento
– Audizione del Sottosegretario per l'interno Giannicola Sinisi sui seguenti temi:

relazione annuale del Governo sull'applicazione della Convenzione di Schengen, ai sensi del comma 6 dell'articolo 18 della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388;

relazione annuale sull'attuazione della Convenzione EUROPOL, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge di ratifica 23 marzo 1998, n. 93;

informativa sui contenuti del Consiglio Giustizia e affari interni svoltosi il 27 e 28 maggio 1999.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Mercoledì 23 giugno 1999, ore 13,30

- I. Esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e snellimento delle procedure di sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la promozione del trasferimento e della diffusione delle tecnologie per la mobilità dei ricercatori» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- II. Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Trasformazione in Fondazione dell'Ente Autonomo la triennale di Milano» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- III. Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione dell'ente "Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci" in fondazione, ai sensi dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
-

